Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 251 del 25 ottobre 1991 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 25 ottobre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 65

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE n. **1182/91.**

Istruzioni generali per l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti.

SOMMARIO

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE n. **1182/91.** — *Istruzioni generali per l'accèsso al credito della Cassa depositi e prestiti.*

CIRCOLARI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE n. 1182/91.

Istruzioni generali per l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti.

Roma, ottobre 1991

Alle Amministrazioni Provinciali e Comunali
LORO SEDI

e p.c.:

Alle Presidenze delle Giunte Regionali

Alle Prefetture

Ai Comitati Regionali di Controllo
LORO SEDI

All'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.)

All'Unione Province Italiane (U.P.I.)

All'Unione Nazionale Comuni Montani (U.N.C.E.M.)

Alla Confederazione Italiana Servizi Pubblici degli Enti Locali (C.I.S.P.E.L.)
ROMA

Alla Associazione Nazionale Certificatori Revisori Enti Locali
BOLOGNA

PREMESSA

Il contesto istituzionale in cui si muove l'investimento locale italiano ha subito nell'ultimo quinquennio radicali cambiamenti. Infatti, l'approvazione della legge 440/87, che pure aveva fatto ritenere concluso il cammino della normativa sugli investimenti degli Enti locali (e che pertanto fu posta alla base di una revisione generale delle regole di accesso al credito della Cassa nella circolare n. 1164/88), fu l'avvio di un processo innovativo, che ha visto in interventi successivi (legislativi e non) il reale delinearsi dei suoi obiettivi e dei suoi effetti.

Nell'intento di venire incontro alle esigenze dei suoi Enti mutuatari, la Cassa ha fatto fronte alle innovazioni sia sostanziali che procedurali conseguenti alle nuove norme (si pensi alle nuove severe regole di cui alle leggi 144/89 e 155/89 in merito ai procedimenti amministrativi e contabili di spesa) con la diffusione di ben tre circolari in parte integrative ed in parte modificative della circolare base.

Ma l'approvazione, l'8 giugno 1990, della fondamentale legge di riforma delle Autonomie locali n. 142 rende necessario un riesame delle regole di accesso al credito dell'Istituto raccolte nuovamente sotto un unico testo.

Sembra importante sottolineare che nella stesura della presente circolare si e' cercato di tener conto degli elementi innovativi discendenti dalla legge 142, ma occorrera' del tempo prima che dalle varie interpretazioni della legge, dagli statuti o dalle nuove aggregazioni istituzionali come le citta' metropolitane possano elaborarsi nuovi principi che permettano di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze particolari, espresse dall'autonomia statutaria degli EE.LL., e le esigenze di unitarieta' ed omogeneita' di un Istituto come la Cassa depositi e prestiti che, operando a livello nazionale, non puo' che adottare un comportamento univoco.

La presente circolare, sostituendosi per intero a tutte le precedenti, vuole costituire uno strumento di lavoro che speriamo utile per tutti gli operatori.

Ed in questa ottica, si e' ritenuto di modificarne la tradizionale stesura, fornendo nella prima parte la panoramica generale delle disposizioni che al momento regolano l'attivita' di investimento degli Enti locali, indipendentemente dal soggetto che assicurera' la copertura finanziaria della spesa:

Le parti successive sono invece specifiche per la Cassa DD.PP.

PARTE PRIMA

I PROBLEMI GENERALI

Premessa

Tra le innovazioni legislative da richiamare, che si inseriscono in uno scenario di "offerta di credito" in forte cambiamento, anche considerando l'unione del mercato finanziario europeo, merita priorita' il primo comma dell'art. 5 del D.L. n. 310/90 convertito con modificazioni dalla legge n. 403/90, che sopprimendo l'obbligo di rivolgersi preventivamente alla Cassa depositi e prestiti per la richiesta di mutui, ha dato agli Enti locali libero accesso al sistema bancario.

La liberta' nello scegliere l'Ente finanziatore non deve far pero' tralasciare sia "l'analisi delle priorita' e delle scelte tenendo conto della situazione generale in cui versa l'Ente, al fine di evitare il sensibile irrigidimento dei bilanci" (circolare M. Interno n. 19/91) sia la necessaria attenzione alla disciplina per l'assunzione dei mutui da parte degli Enti locali.

Questa discende da specifiche disposizioni di legge che in gran parte riguardano specificatamente gli Enti e sono quindi comuni, sia che ci si rivolga alla Cassa depositi e prestiti che al sistema bancario.

Cio' che varia sono solo le procedure delle istituzioni creditizie cui ci si rivolge.

Per tali considerazioni, come detto, in questa prima parte verra' trattata la normativa di carattere generale.

1. LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

L'art. 23 del D.L. n. 66/89, convertito dalla legge n. 144/89 e l'art. 55 della legge n. 142/90 hanno sancito un principio che probabilmente mettera' fine all'insorgere dei disavanzi sommersi.

Infatti tutti gli atti che comportino una spesa, ove non siano corredati dall'attestazione della copertura finanziaria, a cura dell'Ufficio Ragioneria, **sono nulli di diritto**; in piu', il rapporto obbligatorio che sarebbe nato dall'atto nullo (dell'Ente), si costituisce, "ipso iure", secondo il diritto civile, tra il fornitore, l'appaltatore o, genericamente, il creditore ed i soggetti che abbiano ordinato la spesa o consentito la fornitura.

La nullita' dell'atto e la sanzione suesposta rendono impossibile che l'obbligazione sorta in capo a soggetti "privati" possa comunque rientrare nella sfera giuridica dell'Ente locale, con successivi riconoscimenti formali.

La buona fede del terzo a fronte dell'Amministrazione, che sino ad ora ha reso comunque responsabile la stessa per gli atti compiuti da amministratori o funzionari dell'Ente (salvo la successiva procedura davanti alla Corte dei Conti per il ristoro del danno erariale), viene tutelata con l'obbligo dell'Amministrazione di comunicare ai terzi interessati l'avvenuto impegno di spesa ed il diritto dei contraendi ad ottenere l'attestazione della copertura finanziaria.

Nel settore delle opere pubbliche la nuova norma comporta un appesantimento delle procedure e la necessita' di una particolare attenzione nei rapporti con le imprese ed i fornitori.

Si evidenziano i casi che, secondo la nostra esperienza, piu' frequentemente si presentano.

Divieto di appalto o di ordinativo prima della concessione del mutuo

1.1 Gia' prevista nella vecchia legislazione (art. 253 T.U.L.C.P. del 1934), l'impossibilita' di procedere ad appalti, licitazioni o ordinativi, per spese finanziate con mutuo, prima che lo stesso sia stato concesso e il contratto stipulato, e' stata compiutamente sancita dalle nuove normative.

Naturalmente vista la nullita' degli atti e la responsabilita' oggettiva e personale connessa, il riferimento e' all'indizione della gara, o all'emissione dell'ordinativo e non gia' al contratto o alla consegna dei lavori ed inoltre non possono soccorrere riserve o clausole sospensive, che, essendo accessorie, non possono prescindere dall'esistenza giuridica dell'atto principale.

Appalto-concorso

1.2 Se puo' legittimamente bandirsi un appalto-concorso prima della concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti o della stipula del contratto di mutuo con un istituto di credito, il Consiglio dell'Ente non potra' fare proprie le risultanze della Commissione giudicatrice se non dopo che tali eventi si siano compiuti: in caso contrario si verificherebbe egualmente la nullita' ai sensi delle norme citate, perche' al momento del sorgere dell'obbligazione non sussiste la copertura finanziaria voluta dalla legge.

Si richiama che, in caso di appalto-concorso, non sono ammesse le spese di progettazione in osservanza dell'art. 4 della legge 2440/1923 che impone che "nessun compenso o rimborso spese spetta ai concorrenti per la compilazione dei progetti".

Affidamento in concessione

1.3 Quanto detto per l'appalto concorso vale anche per l'istituto della concessione sia di sola costruzione, che di progettazione/esecuzione ed eventuale gestione.

La convenzione puo' essere validamente sottoscritta soltanto dopo l'acquisizione effettiva dei mezzi finanziari, qualora esista un onere a carico della stazione appaltante.

Si ricorda che in base alle norme comunitarie, la concessione e' equiparata ad ogni effetto all'appalto.

1.4 Aumenti d'asta

L'introduzione della nullita' degli atti messi in essere dalle amministrazioni locali in carenza di copertura finanziaria e il moltiplicarsi dei casi nei quali le licitazioni e gli appalti presentino offerte in aumento fa ritenere necessario un chiarimento.

L'Ente puo' legittimamente aggiudicare i lavori in aumento con la riserva del reperimento della copertura finanziaria necessaria a far fronte al maggior costo dell'opera ai sensi dell'art. 15 della legge 1/78 che prevede proprio che "l'esecuzione puo' essere consentita entro i limiti di spesa previsti dall'appalto, in pendenza degli atti di adeguamento del finanziamento."

Gli aumenti d'asta non comportano la necessita' di modificare il piano finanziario, in considerazione del collegamento con il bilancio, come chiarito al punto e) del capitolo 3, trattandosi di una pura variazione di spesa, assimilabile a qualsiasi variazione non dipendente da modifiche o integrazioni progettuali.

1.5 Perizie suppletive e/o di variante

L'atto di sottomissione puo' essere validamente firmato dal rappresentante dell'Ente locale solamente dopo che l'Ente finanziatore abbia integrato il finanziamento.

Nel caso si tratti di perizia che puo' trovare la copertura finanziaria nell'ambito del mutuo gia' concesso (ribasso d'asta, economie, somme a disposizione), questa non e' automatica.

I mutui per opere pubbliche sono mutui di scopo e pertanto strettamente connessi agli atti progettuali sottostanti.

Per la Cassa depositi e prestiti il concetto di mutuo di scopo discende dall'art. 1 del D.M. Tesoro sulle proprie procedure dove si afferma che "i mutui hanno sempre specifica destinazione"; per i contratti di mutuo con gli Istituti di credito l'indicazione (art. 22 del D.L. n. 66/89 convertito dalla legge n. 144/89 reso permanente con l'art. 13 del D.L. n. 415/89 convertito dalla legge n. 38/90) dell'approvazione del progetto esecutivo, il cui costo e' posto a base della concessione del mutuo, e' addirittura un elemento costitutivo del contratto, la cui mancanza produce la nullita' del contratto stesso.

Da cio' discende che le variazioni del progetto e l'esecuzione di lavori diversi, dipendenti da perizie approvate successivamente alla concessione del mutuo, non possono trovare automatica copertura in eventuali disponibilita'.

Le somme relative al mutuo non possono, cioe', essere utilizzate in difformita' degli stessi atti e necessitano quindi o del nulla osta della Cassa o dell'atto aggiuntivo al contratto bancario che estenda il finanziamento alle nuove opere.

Ove si operasse prescindendo da questa procedura, si ricadrebbe nei casi di nullita' e di responsabilita' personali gia' esposte.

La procedura richiamata deve essere adottata nei soli casi in cui le variazioni, comportando modifiche di progetto e del quadro economico (vedasi la destinazione delle somme a disposizione) danno luogo ad atti formali di perizia.

Nei casi di assestamento di progetto o concordamento nuovi prezzi che non comportino modifiche del quadro economico ne' atti formali di perizia non necessita neanche il nulla-osta di copertura finanziaria dell'Istituto mutuante.

Si ritiene utile chiarire in questa sede, visto che spesso non viene adottata la suddetta procedura con la motivazione che trattasi di "lavori di somma urgenza", che sono da considerare tali i "lavori dipendenti da eventi non previsti e prevedibili al momento dell'appalto e che possono mettere in pericolo l'incolumita' pubblica".

2. LE COMPETENZE DEGLI ORGANI

Come e' noto gli artt. 32 e 35 della legge n. 142/90 ridisegnano radicalmente l'impianto complessivo del riparto di competenze tra gli organi degli Enti locali territoriali.

In particolare la legge n. 142 ha statuito la competenza esclusiva di ogni singolo organo, eliminando in toto, salvo le variazioni di bilancio, la possibilita', sotto la fattispecie dell'urgenza, di sostituzione di un organo all'altro.

Al Consiglio dell'Ente spettano gli atti fondamentali di indirizzo e di controllo ed alla Giunta quelli gestionali e di attuazione.

Per le spese di investimento il Consiglio dell'Ente ha competenza per (art. 32 L. n. 142):

a) programmi di esecuzione delle opere pubbliche;
b) piani finanziari;
c) assunzione dei mutui (o devoluzioni);
d) emissione di prestiti obbligazionari;
e) appalti e concessioni (secondo i limiti della legge n. 142/90).

Oltre all'ordinario potere di proposta, spetta alla Giunta l'approvazione dei progetti generali ed esecutivi delle opere previste nel "piano " approvato dal Consiglio e relative perizie di variante e/o suppletive, in quanto atti attuativi.

Data la competenza esclusiva di ciascun organo, sono illegittime, inefficaci e non suscettibili ne' di ratifica ne' di sanatoria, le delibere adottate da organo diverso da quello previsto dalla legge n. 142 come, ad esempio, un progetto di un'opera approvato dal Consiglio o un piano finanziario approvato dalla Giunta.

3. I PIANI FINANZIARI

L'art. 4 del D.L. n. 64, convertito dalla legge n. 155/89 e l'art. 13 del D.L. n. 415/89, convertito dalla legge n. 38/1990, hanno statuito che, prima di approvare i progetti di un'opera pubblica o il piano esecutivo di un qualsiasi altro investimento, indipendentemente dai mezzi di copertura, deve essere approvato, con apposito atto deliberativo, un "piano finanziario", che, con riferimento al bilancio dell'esercizio nel quale viene approvato il piano, individui le possibili, effettive disponibilita' che permettano all'Ente di fronteggiare gli oneri finanziari e di gestione conseguenti all'investimento stesso.

E' evidente che non ci si possa che riferire a capitoli contenenti spese discrezionali dovendosi successivamente provvedere con storni di fondi e che non concreta in alcun modo il rispetto delle norme di legge un generico o specifico riferimento ad entrate future o comunque non comprese nel bilancio corrente.

Il "piano finanziario" e' per sua natura, contenendo impegni futuri, un atto astratto, che, allegato obbligatorio alla relazione previsionale e programmatica, diviene cogente al verificarsi delle due condizioni di spesa: messa in ammortamento dei mutui (se vi e' ricorso al credito), entrata in reddito del bene.

La rilevanza dell'innovazione, che ha fatto assurgere tale atto ad elemento propedeutico ad ogni tipo di investimento locale, ne fa ritenere necessaria una disamina particolareggiata.

a) Generalita'

Dal punto di vista dell'impatto finanziario sui bilanci dell'Ente locale la quantificazione dell'effettivo costo dell'opera pubblica, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 131/83, e la valutazione del limite di indebitamento di cui all'art. 1 legge 43/78 e successive modifiche, (che si presenta, pero', come limite teorico perche' fa riferimento alle grandezze finanziarie iscritte in bilancio, indipendentemente dalla loro effettiva possibilita' di acquisizione), non sono esaustive del complesso problema della corrispondenza tra fabbisogni e risorse finanziarie.

Da qui l'art. 4 della legge 155/89, che ha introdotto per gli investimenti degli Enti locali "il piano finanziario".

Questo e' l'equivalente finanziario del "quadro economico" di un progetto; in quest'ultimo, il costo complessivo dell'opera e' suddiviso nei suoi elementi costitutivi; nel "piano" l'impatto complessivo dell'esecuzione dell'opera sul bilancio dell'Ente viene suddiviso nelle sue componenti della spesa: "in conto capitale" e "corrente" valutandone la sopportabilita' in relazione alle risorse disponibili, con previsione della copertura relativa.

b) Valutazione dei costi

In altre parole, preso atto del costo dell'investimento che si vuole effettuare, quale risulta dal quadro economico del progetto, si determina sia l'ammontare della rata di ammortamento, se si ricorre al mutuo, sia le spese che dovranno essere sopportate, una volta completata l'opera, per la gestione della stessa (personale, forza motrice, centrale termica, ecc.).

Sulla base di queste grandezze si dovranno reperire in bilancio le corrispondenti disponibilita'. Cosi' il Consiglio dell'Ente avra' contezza del complesso dei costi da sopportare e, in caso positivo, potra' mettere in grado la Giunta di approvare il progetto e dar corso all'esecuzione dell'opera.

c) Presupposto di legittimita'

Per evitare che il piano finanziario venisse ridotto ad un mero documento cartolare privo di efficacia pratica, il legislatore ha posto una serie di accorgimenti che ne fanno, invece, un documento prezioso e vincolante. Innanzi tutto, l'approvazione del piano e' **presupposto di legittimita'** per tutti gli atti relativi all'intervento: delibera di approvazione del progetto, delibera di assunzione del mutuo, bandi di gara, ecc.; il che significa che, "temporalmente", **la delibera consiliare relativa al piano finanziario deve precedere le altre.**

L'omissione di tale prescrizione rende viziati tutti gli atti successivi con il sorgere di pesanti responsabilita' di ordine personale. Tale situazione non puo' certamente essere sanata "a posteriori" con successiva deliberazione proprio per la chiara indicazione di "presupposto".

D'altra parte e' proprio la finalita' conoscitiva del piano che rende possibile la scelta: infatti non avrebbe avuto senso, secondo la nuova logica, approvare un progetto indipendentemente dalla valutazione dell'impatto finanziario.

d) Copertura della spesa

Secondo elemento: il piano finanziario, una volta quantificati i costi, deve indicare **"le effettive risorse"** con le quali verra' fatto fronte ad essi e, conseguentemente, **"dimostrare l'effettiva possibilita' di pagamento"** sia delle rate di ammortamento che delle spese di gestione.

La formulazione della legge e' estremamente chiara con la duplice aggettivazione "effettiva"; **le risorse indicate nel piano devono essere presenti e spendibili nel momento in cui si delibera** e, di conseguenza, non ha alcun fondamento giuridico ed e' contrario alla norma la generica indicazione di future e maggiori entrate come copertura finanziaria del piano.

Il piano non puo' che essere costruito sulle poste di uscita dell'Ente e poiche' il bilancio e' stato deliberato in equilibrio, cioe' con l'impegno totale di tutte le entrate, e' inevitabile il far riferimento a tagli su spese programmate nel bilancio corrente. Infatti al momento dell'approvazione del piano, trattandosi di atto propedeutico a tutto il procedimento, e' ignoto il momento della concessione del mutuo o della fruizione dell'opera; l'indicazione del capitolo o dei capitoli da cui stornare le risorse funziona quindi come una semplice **"prenotazione"** che non intacca, ovviamente, la capacita' di spesa del bilancio corrente.

e) Collegamenti tra "piani" e bilancio preventivo

Terzo elemento: il piano finanziario e' un atto autonomo, fine a se' stesso, che contiene delle indicazioni finanziarie relative ad un dato, possibile investimento. Ma questo piano deve essere allegato obbligatoriamente alla relazione previsionale e programmatica che accompagna il bilancio, "sino al secondo esercizio successivo all'attivazione dell'investimento".

E' quindi la **relazione previsionale e programmatica che funziona da cinghia di trasmissione tra piani finanziari e stanziamenti di bilancio,** perche' una volta ottenuti i mutui o attivati gli investimenti, quelle riduzioni di capitoli devono essere effettuate, in forza delle previsioni dei piani finanziari, nel rispettivo esercizio, e di cio' deve essere data contezza nella relazione, anche ai fini della corrispondenza e della congruita' delle previsioni: e' in questa sede, infatti che, ove fossero intervenute variazioni negli elementi di costo, si dovra' procedere all'adeguamento degli stanziamenti, in positivo o in negativo.

Di converso, e' proprio con la relazione previsionale e programmatica che, valutate le maggiori entrate previste nel nuovo bilancio, potranno in correlazione ad esse, essere ripristinati gli stanziamenti per l'effettuazione di quelle spese che si era divisato di non effettuare per permettere la copertura finanziaria degli investimenti.

Particolare attenzione deve essere quindi posta nel tenere in evidenza le indicazioni dei vari piani finanziari a mano a mano che vengono approvati e a mano a mano che le previsioni si trasformino in obblighi di stanziamento, dato il lungo periodo durante il quale i piani saranno allegati obbligatori della relazione previsionale e programmatica e quindi del bilancio.

Quanto detto trova un'ulteriore riprova nell'approvazione, in sede di conversione del D.L. n. 415/89 (legge 38/90), del comma 2 bis dell'art. 13, che prevede l'obbligo del piano finanziario per qualsiasi investimento, indipendentemente dal mezzo di finanziamento.

Pertanto anche per gli investimenti autofinanziati e per quelli previsti dalle leggi speciali, e finanziati con mutui con ammortamento a totale carico dello Stato e/o della Regioni, sara' necessaria la preventiva deliberazione dei piani finanziari, che, ovviamente, faranno riferimento alle sole spese di gestione.

f) Riepiloghi piani approvati

Compiuti prospetti riepilogativi, possono rivelarsi indispensabili ad evitare personali responsabilita' ex art. 25 ultimo comma, della legge 144/1989.

g) Assenza di oneri finanziari

Per completezza, si deve far presente che possono esservi anche investimenti che non presentino ne' spese di ammortamento ne' spese di gestione (esempi: economie, su precedenti mutui concessi, devolute a lavori di manutenzione straordinaria; mutui suppletivi per aumento d'asta). In tal caso nelle premesse della delibera che approva il progetto deve essere esplicitamente indicata la non predisposizione del "piano finanziario", per mancanza di oneri diretti ed indotti.

4. L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DEL RENDICONTO E LIMITE DI INDEBITAMENTO

La contrazione dei mutui risulta condizionata anche :

- dalla disposizione dell'art. 1 legge n. 43/78, come modificato dal comma 10 dell'art. 4 della legge n. 155/89, sul limite di indebitamento di ogni singolo ente che deve essere conteggiato facendo riferimento al conto consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo;
- dalla disposizione dell'art. 19 del D.P.R. n. 421 del 1979, che fa divieto di contrarre mutui se non sia stato approvato il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti quello in cui i nuovi mutui sono deliberati e quella analoga di cui all'art. 4, comma 9, del decreto legge n. 65/89 che invece fa riferimento alla avvenuta approvazione del bilancio di previsione nel quale siano incluse le relative previsioni.

Mentre l'obbligo di approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto non presenta particolari problemi, il vincolo dell'indebitamento merita un approfondimento.

a) Capacita' di ricorso al credito

La conoscenza della propria capacita' di ricorso al credito e' indispensabile per la contrazione dei mutui in conseguenza alla limitazione finanziaria prevista dalle norme.

Si precisa che debbono essere escluse dal computo le entrate "una tantum" e quelle comprese nella 6ª categoria del titolo III (poste correttive e compensative delle spese) avendo, le prime, carattere eccezionale e, le seconde, quello di meri mezzi contabili, cio' al fine di evitare un'anomala dilatazione della capacita' d'indebitamento dell'Ente.

Ai fini del calcolo, bastera' sommare gli importi dei primi tre titoli delle entrate, determinarne il quarto e sottrarne l'importo della quota interessi, relativa all'anno in esame, contenuta nei vari piani di ammortamento dei mutui contratti o afferenti a delegazioni rilasciate nel corso dell'anno; l'importo differenziale costituisce la disponibilita', al momento, delle somme che possono essere ulteriormente delegate (Mod. 5).

b) Garanzia

Quando lo Stato o la Regione anziche' contributi in annualita' sulla spesa concedono "la garanzia" limitandosi cioe' a "garantire" l'Istituto mutuante ma non pagando alcuna quota di ammortamento, l'Ente garantito, pur non rilasciando delegazioni, deve fronteggiare con i propri mezzi le rate di ammortamento; e di conseguenza, la quota interessi della rata d'ammortamento va computata egualmente nel calcolo degli impegni.

c) Mutui con ammortamento a diretto carico bilancio Stato o Regioni

Potra' sembrare ovvio ma si ritiene utile, per completezza, precisare che nel caso di mutui concessi con onere a carico del bilancio dello Stato o della Regione, gli interessi della rata non vanno imputati ai fini del calcolo del limite d'indebitamento, essendo l'Ente pagatore non l'Ente mutuatario bensi' lo Stato o la Regione.

d) Fideiussioni

Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 511/88 convertito dalla legge 27/1/89, n. 20, nel calcolo degli interessi per il limite di indebitamento dovranno essere inclusi anche gli oneri delle fideiussioni prestate

5. I PROGETTI

5.1 **Vincoli storici, artistici o ambientali**

Data la particolare ricchezza del patrimonio storico-culturale del Paese, e' necessario che in conformita' della legge 1089/1939 e successive integrazioni e modificazioni, **prima dell'approvazione** dei progetti delle opere venga accertata l'esistenza di vincoli artistici o archeologici.

In caso di beni o aree vincolate dovra' essere richiesto ai competenti organi del Ministero dei beni culturali e ambientali il prescritto nulla-osta.

Egualmente per i vincoli di natura paesaggistica o ambientale, in caso di loro esistenza, dovra' richiedersi il nulla-osta all'organo regionale competente, secondo la normativa regionale emanata ai sensi della legge 431/1985. Si richiama il 2° comma art. 17 legge 241/90.

5.2 **Approvazione progetti esecutivi**

Come chiarito in altra parte, il progetto esecutivo e' condizione imprescindibile per la concessione del mutuo ed e' addirittura un elemento costitutivo del contratto la cui mancanza produce la nullita' del contratto stesso.

Sara' percio' indispensabile prima di attivare la procedura di finanziamento presso l'istituto mutuante provvedere all'approvazione del progetto esecutivo, che si ricorda, e' di competenza della Giunta.

5.3 **Aggiornamento progetti**

La validita' dell'intervento richiede che i costi del progetto siano aderenti alla realta'.

Questa necessita' e' stata concretizzata dal legislatore dall'art. 8 della legge 10/12/81, n. 741 autorizzando le amministrazioni appaltanti o concedenti ad aggiornare i prezzi dei progetti prima della gara.

Per tale motivo la Cassa ritiene (2° comma art. 4 del D.M. Tesoro 1/2/85 sulle proprie procedure) valide le previsioni economiche per un anno dalla data di approvazione del progetto.

5.4 **Variazioni di progetto**

Le variazioni di progetto sono soggette alle disposizioni dell'art. 13 comma 3 della legge n. 131/83 (successivamente modificata dall'art. 9 comma 5 della legge n. 440/87).

Con questa legge si impone agli Enti locali di approvare un progetto di investimento nella sua interezza, indipendentemente dal fatto che la sua realizzazione per motivi tecnici o finanziari, venga effettuata per lotti o stralci.

In tal modo l'Ente viene a conoscenza dell'intero costo dell'opera e non soltanto di quello del primo intervento.

La stessa legge poi, per evitare perizie che stravolgessero le originarie previsioni, ha vietato l'approvazione di perizie suppletive che, nel complesso, superassero del 30% l'importo originariamente previsto per i lavori a base d'asta e/o in economia, forniture ecc.

Questo vincolo e' chiaramente rivolto all'organo volitivo, a prescindere dalla copertura finanziaria; che, in presenza di atti progettuali suppletivi, non puo' procedere alla loro approvazione se la variazione di spesa superi del 30% quella del progetto esecutivo originario, tenendo anche conto di eventuali altre perizie suppletive che fossero state in precedenza approvate, perche', ovviamente, queste si sommano.

La dichiarata illegittimita' delle delibere adottate in difformita' rende rilevabile il vizio in qualsiasi stadio del procedimento.

Il raffronto va effettuato tra le risultanze dei due computi metrici, in quanto, come noto, le perizie vanno redatte ai prezzi presi a base per la redazione del computo metrico del progetto principale.

Infatti, quando si indice la prima licitazione sull'originario importo dei lavori a base d'asta, non si conosce il risultato di gara, e non puo' essere determinato il reale costo dei lavori mentre nel caso di perizie suppletive che vengono affidate alla impresa aggiudicataria alle medesime condizioni dell'appalto principale, si conosce l'effettivo importo dei lavori, per cui sull'importo della perizia si deve applicare, per ottenere l'importo dei lavori da ammettere a mutuo il risultato di gara; oppure, e il risultato non cambia, *per il mutuo suppletivo* il 30% limitativo va applicato all'importo dei lavori aggiudicati e non a quello a base d'asta.

A detta cifra vanno aggiunti tutti gli altri importi delle varie voci del quadro economico (spese tecniche, oneri fiscali, costo dell'area, somme a disposizione, imprevisti, revisione prezzi) che potrebbero portare a richiedere un mutuo suppletivo notevolmente superiore al mutuo principale.

Alcuni esempi potranno chiarire ulteriormente la situazione sotto l'aspetto della legittimita' e della finanziabilita'.

a) Legittimita'	Importo dei lavori a base d'asta quale risulta dal computo metrico del progetto esecutivo	100.000.000
	Importo della perizia suppletiva quale risulta dal computo metrico anteriormente all'applicazione dei risultati di gara	29.000.000

Poiche' i 29.000.000 sono inferiori al 30% dei 100.000.000 la deliberazione e' conforme a legge e tale rimarrebbe anche se a seguito di una gara in aumento l'importo da aggiudicare fosse di 35 o 40.000.000.

Partendo dallo stesso progetto di 100.000.000, se l'importo dei lavori suppletivi fosse di 40.000.000 la deliberazione sarebbe chiaramente illegittima perche' i 40.000.000 sono superiori al 30% di 100.000.000 e tale illegittimita' permane anche se per effetto di un ribasso d'asta del 30 o del 40% l'importo *netto* di perizia risultasse inferiore al 30%, perche' in tal caso i termini di paragone non sarebbero omogenei e si verrebbe a valutare non l'aspetto giuridico ma quello finanziario.

Omogeneizzando i termini, l'illegittimita' rimane infatti:

- lavori a base d'asta	100.000.000
a detrarre ribasso del 30%	30.000.000
lavori aggiudicati	**70.000.000**
- perizia suppletiva	40.000.000

a detrarre ribasso del 30%	12.000.000
lavori aggiudicati	**28.000.000**

importo che e', infatti, superiore al 30% di 70.000.000.

Di nessuna rilevanza e' il fatto che sommando i due importi si sia ancora sotto i 100.000.000 originari.

b) Finanziabilita'

Sempre partendo dall'esempio precedente, ai fini della richiesta del mutuo suppletivo, si potrebbe avere un quadro economico cosi' articolato:

a) lavori a base d'asta	100.000.000
b) somme a disposizione:	
– *spese tecniche (10%)*	10.000.000
– *oneri fiscali (19%)*	19.000.000
– *imprevisti e varie*	10.000.000
c) costo dell'area	50.000.000
Totale spesa da ammettere a mutuo	**189.000.000**

Per effetto di una perizia di variante di 29.000.000 si potrebbe avere questa variazione del quadro economico, ipotizzando un ribasso del 10%:

a) lavori a base d'asta (29.000.000 – 10%) (al netto del ribasso)	+ 26.100.000
b) somme a disposizione:	
– *spese tecniche*	+ 2.610.000
– *oneri fiscali*	+ 4.959.000
– *revisione prezzi*	+ 5.000.000
c) maggior costo area	+ 50.000.000
Totale	**+ 88.669.000**
Incremento di spesa	+ 47%

La richiesta del mutuo suppletivo pur rappresentando un importo pari al 47% del mutuo originario e' perfettamente regolare e potra' aver corso poiche' legittima e' la deliberazione che ha approvato la variante dei soli lavori nei limiti di legge:

al lordo 29.000.000 su 100.000.000 29%

oppure

al netto 26.100.000 su 90.000.000 29%

5.5 Tariffe professionali

I professionisti per gli incarichi riguardanti l'esecuzione di opere pubbliche degli Enti locali possono prestare la loro attivita' anche con onorari inferiori ai minimi della tariffa professionale.

La riduzione comunque, come previsto dal comma 12 bis dell'art. 4 del D.L. 65/89 come modificato dalla legge 155/89, non deve superare il 20% dei minimi tariffali.

6. LA GARANZIA: DELEGAZIONI DI PAGAMENTO E CONTRIBUTI

I mutui da contrarre dagli Enti locali possono essere garantiti o attraverso l'istituto della "delegazione di pagamento" e/o cedendo i contributi in annualita' concessi dallo Stato o dalle Regioni, se accettati dagli Istituti mutuanti.

Garanzia e limite alla delegabilita' delle entrate proprie

6.1 La garanzia e' costituita principalmente dal rilascio di delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio e precisamente:

- quelle tributarie (titolo I);
- quelle derivanti da contributi e trasferimenti (titolo II);
- quelle extratributarie a carattere permanente (titolo III).

Il limite alla delegabilita' e' fissato dall'art. 1 della legge 43/78 come modificato dal comma 10 dell'art. 4 legge 155/89 (vedi capitolo 4).

Atto di delega

6.1.a L'atto di delega per essere efficace deve essere notificato, nelle forme di legge, al Tesoriere, ma non e' soggetto ad accettazione, in quanto il sistema discende direttamente da norme di legge (2° e 3° comma dell'art. 3 della legge 843/78).

Poiche' e' per effetto della notifica che il Tesoriere diviene debitore della rata nei confronti dell'Istituto mutuante, occorre prestare particolare attenzione alla completezza dell'atto e, specificatamente, alla relata di notifica nella quale dovra' essere esattamente indicata la persona e la qualifica di chi notifica e di chi riceve l'atto di delega.

In mancanza di tale certificazione o in caso di notifica a persona non idonea, l'atto stesso non e' valido ai fini istruttori.

Garanzia e limite alla delegabilita' dei proventi dei servizi delle Aziende

6.2 *I mutui assunti dai Comuni o dai Consorzi* di Comuni per opere destinate alle Aziende municipalizzate o consortili possono essere *garantiti con il rilascio di delegazioni a valere sui proventi dei servizi* del gas, acqua, energia elettrica e cogenerazione di energia e calore e smaltimento rifiuti delle Aziende stesse.

La delegabilita' ai sensi della legge 537/67 e' ammessa nella misura massima di un terzo delle entrate effettive ordinarie del servizio, accertate nell'esercizio precedente a quello in cui viene rilasciata la delegazione, quali risultino dal conto consuntivo economico, regolarmente reso ed approvato.

Atto di delega

6.2.a Le delegazioni di pagamento devono essere sottoscritte dal direttore dell'Azienda e controfirmate dal Presidente della Commissione Amministratrice e dal Sindaco del Comune.

La legge impone anche la sottoscrizione del Tesoriere: non si deve nel caso in esame, quindi, procedere ad una generica notifica dell'atto di delega, ma e' necessario far sottoscrivere l'atto da persona legittimata alla sottoscrizione stessa.

Contrariamente a quanto considerato al paragrafo 6.1.a il rapporto delegante-delegato deve essere regolato convenzionalmente.

A tal fine, con apposito atto aggiuntivo, dovra' convenirsi che, per effetto della delega sottoscritta, il Tesoriere assuma in proprio l'obbligo di versamento delle rate di ammortamento all'Istituto mutuante alle prescritte scadenze semestrali, con comminatoria della mora in caso di ritardato adempimento e con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Di tale circostanza deve essere data certificazione al mutuante.

Qualora invece *l'Azienda assuma direttamente il mutuo e lo garantisca con le proprie entrate* si applicano le disposizioni dell'art. 10 bis legge 440/87 (vedi capitolo Aziende speciali).

Obblighi del Tesoriere

6.3 Premesso che la delegazione di pagamento e' rilasciata "pro solvendo" e non "pro soluto" - e cioe' che l'Ente mutuatario e' sempre responsabile del pagamento della rata di ammortamento - per effetto della notifica della delega di pagamento, indipendentemente dalla materiale disponibilita' di fondi dell'Ente e dal suo obbligo di accantonare tempestivamente sulle entrate le somme necessarie al pagamento di quanto delegato, il Tesoriere diviene il debitore principale della rata di ammortamento ed e' tenuto comunque al pagamento della stessa.

Essendo la delegazione di pagamento titolo letterale ed astratto, nessuna eccezione inerente al rapporto sottostante puo' essere opposta al mutuante.

Il mancato pagamento della rata concreta un comportamento illegittimo che puo' dar luogo a pesanti responsabilita' personali, indipendentemente dalle procedure esecutive instaurate dalla scrivente per il recupero del credito.

Esenzione fiscale

6.4 E' opportuno, infine, ricordare che il rilascio della delegazione e l'atto di delega sono esenti da imposte e tasse.

Contributi in annualita' sulla spesa

6.5 I contributi in annualita' concessi dallo Stato, dalle Regioni o dalle Province autonome per favorire l'esecuzione delle opere pubbliche, possono essere ceduti agli Istituti mutuanti per sostituire in tutto o in parte la garanzia.

Sono questi i contributi cui fa riferimento l'art. 1 della legge 43/78 quando recita "al netto dei contributi statali o regionali in conto interessi". Cio' significa che gli interessi della rata d'ammortamento del mutuo garantito con un contributo in annualita' non vanno imputati per il calcolo del limite d'indebitamento o imputati parzialmente se il contributo e' parziale.

Pertanto, semplificando al massimo il discorso, data la difficolta' che questo argomento sembra incontrare, non sono da considerare gli interessi quando il documento costitutivo della garanzia e' il provvedimento specifico di concessione del contributo totale o parziale e non la delega di pagamento ed infatti l'Istituto finanziatore non richiede il pagamento della rata all'Ente mutuatario bensi' all'Ente contributore.

In altre parole questa contribuzione non transita nel bilancio dell'Ente: non costituisce un'entrata del bilancio ma un mancato esborso di entrate a garanzia del mutuo stesso, percio' non incide, almeno direttamente, sulla capacita' d'indebitamento.

6.6 Contributi erariali per le rate d'ammortamento dei mutui per investimenti (rectius: concorso erariale)

Questi contributi costituiscono il sostegno dello Stato agli investimenti degli Enti locali. Contrariamente ai contributi in annualita' che, come si e' detto, sono specifici all'opera, questi sono contributi generici accordati all'Ente per l'attivita' d'investimento svolta.

Le rate d'ammortamento, in questo caso, vengono pagate direttamente dall'Ente all'Istituto finanziatore il quale, come documento costitutivo della garanzia, richiede la delega di pagamento.

Successivamente lo Stato, tramite il Ministero dell'Interno, procede ai trasferimenti secondo modalita' e parametri stabiliti dalle leggi annuali sulla finanza locale.

Poiche' l'onere di rata e' sopportata dal bilancio dell'Ente, i contributi erariali non costituiscono "contributi in conto interessi". Cio' significa che gli interessi compresi nelle rate d'ammortamento dei mutui dovranno essere computati per intero nel calcolo dei limiti d'indebitamento, indipendentemente dalla contribuzione erariale, ai sensi del 4° comma dell'art. 1 della legge 27/2/78, n. 43, e del 10° comma dell'art. 4 della legge n. 155/89.

7. DECORRENZA DELL'AMMORTAMENTO

Tutti gli istituti autorizzati ad effettuare operazioni di mutuo nei confronti degli Enti locali sono tenuti, anche in deroga a quanto previsto dai loro statuti, a far decorrere l'ammortamento dall'anno successivo a quello in cui e' stato perfezionato il contratto di mutuo (art. 5, legge n. 843/1978).

8. LE REGIONI AD ORDINAMENTO AUTONOMO

Le innovazioni legislative apportate dal nuovo ordinamento delle autonomie ripropongono la problematica relativa alle Regioni ad ordinamento autonomo e in particolare a quelle che posseggono in materia di ordinamento degli Enti locali "potesta' legislativa concorrente o esclusiva" come il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia e la Sicilia.

In questi casi si applicano le leggi dello Stato fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali sempre nel rispetto della Costituzione, dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche'delle norme fondamentali delle riforme economiche e sociali della Repubblica e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato.

Non puo' sottovalutarsi pertanto la necessita' al costante adeguamento alla normativa statale che nel corso del tempo introduce delle innovazioni; tale obbligo e' per esempio desumibile dallo Statuto del Trentino Alto Adige.

Sembra potersi porcio' sostenere che pur non trovando la legge 142 (art. 1 comma 2) immediata applicazione per gli Enti locali delle Regioni a statuto speciale, questa debba pero' essere da queste recepita. In attesa del recepimento si applicano le disposizioni regionali in vigore.

La competenza esclusiva o concorrente riguarda pero' "l'ordinamento" degli Enti locali, pertanto, nel campo strettamente procedurale e' fuor di dubbio che si applicano le disposizioni regionali; discorso diverso meritano le disposizioni finanziarie.

E' evidente che, in questo campo (es. limiti finanziari, limiti di finanziabilita' di perizie) i Comuni che si rivolgono alla Cassa depositi e prestiti devono sottostare alle disposizioni statali in quanto operando questo Istituto sul piano nazionale non puo' che applicare condizioni eguali a tutti gli Enti.

9. I COMUNI DISSESTATI

L'art. 25 del D.L. n. 66/89 convertito dalla legge 144/89 ha introdotto la procedura del dissesto per quegli enti che non siano in grado di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi primari.

La complessa procedura (v. Circolare M. Interno n. 19/91) prevede l'intervento del Ministero dell'Interno per l'approvazione del piano di risanamento predisposto dall'Ente e si chiude con la concessione di un mutuo della Cassa depositi e prestiti, il cui onere di ammortamento e' integralmente coperto con il contributo statale del fondo per lo sviluppo degli investimenti, riconosciuto in misura maggiore proprio per gli Enti dissestati.

Ai vantaggi conseguenti al risanamento corrispondono alcuni vincoli con l'intento di evitare il ripetersi di situazioni di dissesto.

Tra questi, e' fatto divieto per 10 anni di assumere mutui per investimenti se non con la Cassa depositi e prestiti, con gli Istituti di previdenza e con l'Istituto per il credito sportivo, e per le sole somme annuali il cui ammortamento sia coperto dal contributo del fondo investimenti che residua dopo la copertura dei mutui per il risanamento o per quei mutui totalmente ricoperti dal contributo statale o regionale.

Per la parte operativa relativa alla concessione del mutuo per il risanamento e dei mutui ordinari assumibili in presenza di risanamento si rinvia al capitolo 29.

PARTE SECONDA

LE CONDIZIONI DI FINANZIAMENTO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Premessa

Dopo aver esposto le disposizioni legislative che vincolano gli Enti locali nella loro attivita' di investimento, e che pertanto sono da tenere in debita considerazione sia che gli Enti si rivolgano alla Cassa depositi e prestiti che al sistema bancario, passiamo ad esaminare le particolari condizioni dei finanziamenti della Cassa.

10. GLI ENTI MUTUATARI

(art. 68 T.U. n. 453/1913; art. 6 L. 887/1984; art. 9 bis L. 488/1986; art. 10 L. 440/1987)

Gli enti mutuatari della Cassa depositi e prestiti devono essere **tassativamente indicati in norme legislative**: non e' ammesso pertanto alcun riferimento analogico e la mancanza di una esplicita previsione preclude l'intervento finanziario della Cassa a favore del soggetto.

A conferma del principio suesposto si evidenzia come la nuova figura introdotta dalla L. 142, "l'unione di comuni", pur essendo considerata dall'art. 49 come ente diverso dai comuni e dalle province, non potra' godere dei finanziamenti non essendo espressamente prevista come mutuatario.

E' evidente, altresi', che l'Ente mutuatario deve essere il diretto destinatario dei mutui e non puo' costituire in alcun caso un tramite verso altri soggetti ai quali e' precluso il ricorso al credito dell'Istituto.

Enti istituzionali

10.1 Gli Enti istituzionalmente destinatari dei mutui sono:

a) i Comuni;

b) le Province;

c) i Consorzi:

- fra Enti locali territoriali;
- misti, fra Enti locali territoriali ed altri enti pubblici purche' questi ultimi non siano in posizione maggioritaria;

d) i Consorzi di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario;

e) le Comunita' montane;

f) le Aziende speciali degli Enti locali territoriali;

g) le Societa' per Azioni che gestiscono pubblici servizi, purche' gli Enti locali territoriali ne detengano la maggioranza del capitale.

Altri Enti

10.2 Leggi speciali possono, di volta in volta, autorizzare la Cassa a concedere mutui ad altri Enti per particolari finalita'.

Una volta esaurita la portata della legge e' chiaro che gli Enti stessi non potranno piu' ottenere mutui dalla Cassa.

Ad esempio si possono citare:

a) il Tesoro dello Stato;

b) le Aziende autonome statali;

c) le Regioni;

d) le Universita' degli studi, ecc.

11. I SETTORI D'INTERVENTO

La normativa fondamentale dell'attivita' creditizia della Cassa e' contenuta nel D.M. 1/2/1985, pubblicato sulla G.U. n. 65 del 16/3/85.

L'art. 1 dopo aver precisato che i mutui della Cassa hanno sempre specifica destinazione, elenca nelle singole lettere l'oggetto dei mutui concedibili.

Per maggiore chiarezza si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni, in merito ai singoli interventi:

Costruzione opere pubbliche

11.1 *La costruzione di opere pubbliche da acquisire al patrimonio o al demanio dell'ente mutuatario o delle proprie aziende.*

Pur essendo pacifico il concetto di opera pubblica si ritiene utile riportare la nozione esposta dal TAR Lombardia con sentenza n. 306 del 28/10/86 che ne evidenzia tutte le caratteristiche: "Gli elementi fondamentali che distinguono un'opera pubblica sono rappresentati dalla **natura pubblica dell'Ente** che ne dispone la realizzazione, dall'inerenza dell'intervento ad un **bene immobile** e dalla **diretta destinazione** dell'opera al **soddisfacimento di un'esigenza della collettivita', configurabile come servizio pubblico perche' rientrante tra i compiti istituzionali dell'Ente".**

E' da considerare che, ai sensi del D.M. 1/2/85 il bene costruito o acquisito deve rimanere nel demanio o nel patrimonio dell'Ente o delle Aziende, sino a quando il mutuo corrispondente non sia stato estinto.

In forza dell'8° comma dell'art. 10 del D.L. n. 359/87, convertito dalla L. 440/87 e' caduto il divieto di dare in gestione o in concessione a terzi opere e servizi pubblici finanziati con mutui della Cassa DD.PP.

La stessa osservazione vale anche nel caso del nuovo modulo organizzativo chiamato "Istituzione" previsto dall'art. 22 della legge 142 per la gestione dei servizi senza rilevanza imprenditoriale, che non puo' configurarsi come Ente mutuatario ma puo' ottenere in gestione opere finanziate con mutui della Cassa.

11.2 Ristrutturazione e manutenzione straordinaria

La ristrutturazione o la manutenzione dei beni demaniali o patrimoniali dell'Ente mutuatario o delle proprie aziende, purche' destinati ad uso pubblico.

Come nel caso della costruzione, oltre alla finalita' pubblica, la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria dovra' riguardare beni di proprieta' degli Enti o delle loro Aziende.

Ritenendo ormai acquisita la differenza tra ristrutturazione (nuova destinazione dell'immobile) e manutenzione straordinaria (interventi eccezionali e di natura tale da giustificare l'ammortamento a 10 anni) si rinvia eventualmente alla circolare 1164 del marzo 1990 per gli approfondimenti relativi.

a) Recupero patrimonio artistico/storico

Nella fattispecie della manutenzione straordinaria, si puo' a buon diritto far rientrare il recupero edilizio e funzionale degli immobili di particolare valore storico od artistico.

Date le particolari caratteristiche di questi interventi il restauro va considerato nel suo aspetto unitario, ricomprendendo, quindi, fattispecie che singolarmente non sarebbero finanziabili, come ad esempio il restauro degli affreschi o degli stucchi.

Rimane comunque escluso ogni intervento, ancorche' conservativo su **beni mobili** anche di valore, come ad esempio arazzi, tendaggi e simili.

E' questo un campo cui, peraltro, il sistema bancario nel suo complesso presta molta attenzione.

b) Manutenzione straordinaria delle strade

Nell'ipotesi della manutenzione straordinaria rientrano, a pieno titolo, la sistemazione di strade bianche e gli interventi strutturali necessari al rifacimento dei profili, alle canalizzazioni delle acque piovane, alle tombinature, ecc.

Puo' farsi rientrare nella fattispecie della manutenzione straordinaria la ribitumatura totale o di estesi tratti di strada, in considerazione anche della necessita' di tali opere e della difficolta' del reperimento dei relativi mezzi finanziari, in particolare per le province.

Al contrario gli interventi parziali o sporadici di asfaltatura costituiscono manutenzione ordinaria, rientrante nella spesa corrente, non finanziabile con interventi a medio o lungo termine come i mutui.

11.3 Acquisizione immobili

L'acquisizione di immobili, a condizione che siano gia' costruiti e che vengano destinati ad uso pubblico.

Anche in questa fattispecie la destinazione del bene costituisce l'elemento determinante. Non si deve trattare di una semplice acquisizione, ma deve esservi connaturata la destinazione diretta ad uso pubblico.

Cio' significa che in via generale l'acquisto di un immobile e' finanziabile solo se vi e' compresa la ristrutturazione per la destinazione pubblica.

Naturalmente se l'edificio acquistato e' immediatamente utilizzabile o la spesa per la ristrutturazione viene coperta con mezzi propri o con altre fonti di finanziamento, si dovra' trasmettere con la domanda una dichiarazione in tal senso, dando certezza sull'acquisizione di detti mezzi (Mod. 1).

L'altra condizione e' che l'immobile deve essere ovviamente gia' costruito. Non sono ammessi al finanziamento della Cassa acquisti di immobili in corso di esecuzione.

Si ritiene opportuno porre in evidenza che l'acquisto di immobili per civile abitazione da destinare a sfrattati o ad altre categorie di cittadini, non puo' essere finanziato dalla Cassa.

La locazione di unita' immobiliari non concreta il "fine pubblico" richiesto dalla legge.

Per questa fattispecie si dovra' far riferimento non alle norme della Cassa depositi e prestiti, ma alle varie leggi che regolano l'edilizia residenziale pubblica (vedi p. 12.4).

Anche se superfluo, si ricorda che nella "acquisizione di immobili" non vengono comprese le "aree". Il suolo edificatorio, comunque connesso ad un'opera pubblica, non puo' formare oggetto di mutuo autonomamente: il suo costo di acquisizione va ricompreso nel quadro economico dell'opera da realizzare.

L'unica eccezione e' costituita dall'acquisizione delle aree comprese nei piani di zona ex lege n. 167/1962, ma bisognera' far riferimento alla legislazione speciale che regola la materia (vedi p. 17.1.I).

Attrezzature fisse

11.4 *L'acquisto e la realizzazione di attrezzature fisse indispensabili alla funzionalita' dell'opera finanziata dalla Cassa.*

La tipologia delle attrezzature e' l'elemento determinante per la finanziabilita' di queste spese. Deve trattarsi di attrezzature ancorate stabilmente al terreno, indispensabili al funzionamento dell'opera ovvero di elementi fissi che permettano di migliorarne l'utilizzo.

A titolo esemplificativo si indicano alcuni casi in cui si concretizza la suddetta fattispecie: gli impianti frigoriferi per i mattatoi; i gruppi elettrogeni per gli impianti di depurazione; le attrezzature per la potabilizzazione degli acquedotti; i forni e le presse per le officine; gli impianti semaforici; gli impianti centralizzati di condizionamento dell'aria; barriere stradali di protezione; ecc.

E' esclusa dal finanziamento la segnaletica verticale ed orizzontale in quanto trattasi di oggetti ad alta deperibilita' non coerente con il lungo periodo di ammortamento.

Arredamenti ed attrezzature mobili e di rilevamento dell'inquinamento

11.5 *L'acquisto di beni mobili costituenti la dotazione base per gli edifici scolastici, gli uffici, le case di riposo, purche' sia contestuale alla costruzione o all'acquisto dell'opera finanziata dalla Cassa.*

La definizione "dotazione di base" e' l'elemento da considerare per stabilire i beni mobili finanziabili.

Per dotazione di base si intende:

a) per le scuole ed uffici: tavoli, scrivanie, sedie poltrone, armadi, scaffali, cattedre, lavagne, banconi per il pubblico, arredamento fisso per la sala consilare;

b) per le case di riposo: letti, comodini, cassettiere, armadi, sedie, tavoli, poltroncine, lettighe, autoclavi;

c) per le scuole a tempo pieno e le case di riposo anche cucine, frigoriferi e lavastoviglie.

Anche se superfluo si precisa che sotto la voce "edifici scolastici" vanno ricomprese le scuole di ogni ordine e grado previste dall'ordinamento statale dalle scuole materne agli istituti medi superiori.

L'elencazione e' tassativa e pertanto saranno esclusi dal finanziamento tutti i beni diversi da quelli indicati.

Altra condizione da considerare e' che il **finanziamento deve essere richiesto o contestualmente all'opera principale o in via successiva, ma sempre nel periodo di erogazione del mutuo concesso dalla Cassa per l'esecuzione dell'opera.**

E' ammesso il finanziamento dei beni mobili non solo in caso di nuova costruzione ma anche in quello di acquisto e conseguente ristrutturazione o in caso di cambiamento di destinazione di un edificio gia' di proprieta' dell'Ente mutuatario per destinarlo a scuola, ufficio o casa di riposo. Infine, puo' essere ammesso a mutuo anche l'arredamento di nuovi locali, ricavati dall'ampliamento di immobili gia' destinati alle fattispecie indicate, ma limitatamente ad essi.

Le ragioni delle suddette restrizioni derivano dalla circostanza che l'intervento della Cassa DD.PP. e' preordinato agli investimenti immobiliari in correlazione alla durata dell'ammortamento dei mutui; il finanziamento dei beni mobili e' sempre da considerarsi eccezionale e non suscettibile di estensioni.

Il 7° comma dell'art. 10 della legge 440 ha autorizzato la concessione di mutui per l'acquisto delle attrezzature anche mobili, destinate al rilevamento dell'inquinamento atmosferico.

Automezzi speciali

11.6 *L'acquisto di mezzi di trasporto e di automezzi speciali, destinati ai servizi dell'ente mutuatario o delle proprie aziende.*

La norma e' diretta a favorire la creazione di un proprio parco di macchine operatrici per permettere l'esecuzione in economia delle opere di manutenzione, nonche' per migliorare la dotazione dei mezzi pubblici di trasporto.

Si mette in evidenza che deve trattarsi di automezzi nuovi di fabbrica, completi, eventualmente, degli accessori polivalenti.

Non sono infatti finanziabili successivamente o separatamente detti accessori come vomeri spartineve, bracci, pompe, ecc.; egualmente non e' consentito il solo acquisto di telai su cui montare in un secondo momento le attrezzature speciali.

Rimane esclusa la finanziabilita' di autovetture di qualsiasi tipo e genere e per qualsiasi destinazione.

Strutture informatiche

11.7 Per l'estrema obsolescenza delle apparecchiature, la Cassa non interviene in via ordinaria nell'acquisto di elaboratori elettronici, unita' periferiche, stampanti, ecc.

In accordo con il Dipartimento della Funzione Pubblica si e' comunque previsto l'intervento della Cassa finalizzato al finanziamento di progetti che permettano il coordinamento generale dei sistemi informatici pubblici.

Per la procedura specifica si rinvia al capitolo 28.

Leggi speciali

11.8 *Altre finalita' previste da leggi speciali.*

Lo Stato spesso richiede l'intervento della Cassa, con leggi specifiche, nel finanziamento di numerose altre opere pubbliche come per esempio: le opere di disinquinamento (Legge 650/79), l'edilizia giudiziaria e carceraria (Legge 119/81), le Universita' (Legge 50/76), l'impiantistica sportiva (Legge 65/87), ecc.

In questi casi, per le modalita' di finanziamento, occorrera' fare riferimento alle leggi stesse.

12. LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEI MUTUI

Dal combinato disposto del 1° comma dell'art. 2 e del 1° comma dell'art. 3 del D.M. 1/2/1985 si possono stabilire le voci di spesa che concorrono alla formazione dell'importo dei mutui.

Tale disposizione nasce dall'esigenza di eliminare ogni soggettiva valutazione.

Esecuzione di opere pubbliche

12.1 Di conseguenza *per le opere* saranno ammesse *esclusivamente* le spese relative a:

- lavori risultanti dai quadri economici dei progetti approvati;
- le acquisizioni di aree; nell'accezione puo' essere compresa anche l'area di risulta conseguente a demolizione di manufatti preesistenti; anche la spesa per la demolizione e' finanziabile;
- la progettazione esecutiva, la direzione ed il collaudo dei lavori. Si chiarisce che le spese per la progettazione esecutiva sono quelle risultanti dalla tabella b) della legge 143/49 e della corrispondente tabella della legge 144/49 sulle tariffe professionali; le spese per la direzione lavori e il collaudo sono le sole competenze, rispettivamente, del direttore dei lavori e del collaudatore (v. anche p. 1.2 e 5.4);
- le prospezioni geognostiche;
- l'I.V.A. limitatamente alle voci di spesa finanziate in conto del mutuo.

Acquisizione immobili, automezzi e attrezzature

12.2 Per l'*acquisizione degli immobili* l'importo del mutuo sara' quello determinato in corrispondenza del valore riconosciuto dagli organi tecnici (vedere p. 11.3), mentre per gli *acquisti di automezzi, attrezzature e mobili* quello risultante dalle previsioni di spesa (vedi p. 11.4/5/6).

13. LE ESCLUSIONI DI FINANZIAMENTO

13.1 Mancato rispetto del divieto di appalto o di ordinativo prima della concessione del mutuo

A seguito della nuova situazione legislativa la disposizione di cui al 3° comma dell'art. 2 del D.M. Tesoro 1/2/85 sulle procedure della Cassa, che prevedeva la possibilita' di appaltare i lavori ed ordinare gli acquisti dopo l'adesione di massima purche' in presenza dei mezzi finanziari per fronteggiare la spesa, deve considerarsi superata. Percio', come gia' chiarito, i lavori dovranno essere appaltati e gli acquisti ordinati solo dopo la concessione del mutuo.

Qualora le disposizioni non venissero rispettate, e la circostanza risultasse solo dopo la formale concessione del mutuo, lo stesso dovra' essere revocato.

Per non penalizzare eccessivamente l'Ente mutuatario, si potra' in tale ipotesi, a richiesta, devolverlo ad altra opera finanziabile con le modalita' di cui al successivo capitolo 19.

13.2 Contribuzioni sulla spesa

Come si e' detto, l'intervento finanziario della Cassa deve concretarsi in un'opera pubblica che rimanga nella sfera giuridica dell'Ente locale.

Ne consegue che non e' consentita alla Cassa la concessione di mutui diretti al reperimento di mezzi finanziari che debbano essere versati ad altri soggetti come "contribuzioni" sulla spesa di un'opera che pur rivestendo la caratteristica del "pubblico" rimanga di proprieta' di terzi.

Caso tipico e' quello dell'ANAS che per determinate varianti alla rete stradale d'interesse degli Enti locali richiede ad essi un concorso nella spesa; medesima situazione si ha nei riguardi delle Ferrovie per l'eliminazione di passaggi a livello o sotto/sovrapassaggi.

13.3 Attivita' privata

Gli Enti locali e le loro Aziende o le S.p.A. anche a maggioranza di Enti locali per la loro attivita' privata cioe' investimenti di carattere industriale e commerciale non possono ricorrere al credito della Cassa.

13.4 Edilizia residenziale pubblica

Al di fuori della legislazione speciale (L. 94/82; L. 899/86) per l'edilizia residenziale pubblica non si ricorre piu' a mutuo bensi' ad erogazioni in conto capitale effettuate tramite la Sezione autonoma per l'edilizia residenziale su indicazione del C.E.R. nell'ambito dei piani di intervento in materia. La Cassa, pertanto, non interviene, in via ordinaria, per il finanziamento dell'edilizia residenziale.

13.5 Mutui accessori a finanziamenti di altri Istituti di credito

La Cassa depositi e prestiti non interviene nella concessione di mutui per revisione prezzi, aumenti d'asta ed altri tipi di maggiori spese riferiti a mutui concessi da altri Istituti di credito.

14. IL TASSO

Il tasso d'interesse e' fissato al 9% in ragione d'anno ed e' uguale per qualsiasi tipo di operazione e durata (D.M. 30/12/1986 G.U. n. 9 del 13/1/1987).

15. LA GARANZIA: DELEGAZIONI DI PAGAMENTO E CONTRIBUTI

Richiamando quanto gia' esposto sulle garanzie nella parte generale, in sede, sono necessarie alcune precisazioni.

Obblighi del Tesoriere

15.1 Come visto, il Tesoriere per effetto della notifica della delegazione diviene il debitore principale.

E' peraltro possibile che la decorrenza delle delegazioni di pagamento non coincida con quella dell'inizio dell'ammortamento del mutuo che decorre dall'anno successivo a quello in cui e' avvenuta la concessione.

In tal caso le delegazioni notificate ai Tesorieri non avranno piu' effetto dall'anno iniziale per il quale sono state rilasciate.

Il Tesoriere non sara' quindi tenuto a pagare la rata - ed infatti questa non sara' compresa nei ruoli di riscossione delle rate - e si provvedera' alla rettifica od alla sostituzione dell'atto di delega, con le decorrenze sfalsate di un anno.

I Tesorieri, per i versamenti alla Cassa delle rate di ammortamento, dovranno far riferimento esclusivamente a quanto indicato nei citati ruoli di riscossione (vedi anche p. 16.5 e 16.6).

Garanzia a favore di altri Enti

15.2 Le norme procedurali della Cassa prevedono che i Comuni o le Province possono rilasciare delegazioni di pagamento a favore della Cassa depositi e prestiti, a garanzia di mutui richiesti da altri Enti mutuatari della Cassa stessa.

E' il caso, per esempio, delle opere di interesse sovraccomunale realizzate dalle Province su delega dei Comuni ai sensi dell'art. 11 legge 131/83; le garanzie, infatti, potranno essere prestate sia dalla Provincia che dai Comuni interessati; oppure per i Consorzi, un Ente puo' sostituirsi ad un altro non piu' in grado di rilasciare delegazioni.

Garanzia regionale

15.3 Richiamandosi al 2° comma dell'art 13 della legge 589/1949 che prevedeva una identica garanzia statale e in considerazione delle competenze regionali in campi, una volta, dello Stato, si e' prevista la possibilita' di accettare a garanzia dei mutui concessi da questo Istituto anche i provvedimenti di garanzia emessi in base a legge regionale.

La condizione fondamentale e' che la legge regionale preveda espressamente che, in relazione alla garanzia prestata, la Regione, nel caso di mancato pagamento della rata da parte dell'Ente mutuatario alle scadenze stabilite, dietro semplice notifica della inadempienza e senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, provvedera' al pagamento della rata scaduta, aumentata degli interessi per ritardato pagamento, rimanendo sostituita all'Ente mutuante, in tutte le ragioni di diritto, nei confronti dell'Ente mutuatario.

Si richiama all'attenzione degli Enti mutuatari che, trattandosi di "garanzia" e non di contribuzione, la quota interessi dell'annualita' garantita dalla Regione va interamente computata ai fini del limite di indebitamento (vedi lett. b) capitolo 4).

15.4 Contributi in annualita' sulla spesa

I contributi in annualita' sulla spesa concessi dallo Stato, dalle Regioni o dalle Province autonome e ceduti in sostituzione della garanzia devono essere accettati dall'Istituto mutuante.

L'accettazione da parte della Cassa non e' incondizionata.

I contributi possono essere accettati esclusivamente se sono ceduti irrevocabilmente alla Cassa, con decorrenza e durata pari all'ammortamento del corrispondente mutuo. Pertanto il decreto concessivo dovra' contenere:

- l'impegno a corrispondere direttamente e irrevocabilmente il contributo della Cassa dalla data di inizio e per tutta la durata dell'ammortamento;
- l'annotazione, da parte dell'Ufficio Ragioneria, del capitolo di spesa al quale va imputato il contributo. L'Ufficio Ragioneria dovra' tenere presente che la decorrenza dell'impegno non dovra' essere posteriore a quella di inizio dell'ammortamento. Se l'impegno e' successivo all'inizio dell'ammortamento il decreto non sara' accolto.

Il contributo concesso all'Ente mutuatario e ceduto direttamente ed irrevocabilmente all'Ente mutuante costituisce "garanzia" effettiva e primaria nei confronti della Cassa ed e' ovvio, pertanto, che non possa essere unilateralmente modificata.

Le eventuali modifiche o revoche del beneficio da parte delle Regioni o Province non potranno incidere sul rapporto di mutuo costituito.

Queste dovranno continuare a corrispondere alla Cassa la contribuzione originariamente prevista, salvo a rivalersi delle somme erogate nei confronti dell'Ente destinatario del contributo.

La Cassa infatti rimane completamente estranea ai rapporti tra Ente contributore ed Ente mutuatario.

Qualora un Ente beneficiario di contributo non sia in grado o non voglia contrarre un mutuo nella forma ordinaria, e' possibile ottenere dalla Cassa un finanziamento pari al valore attuale delle varie annualita' di contributo.

Per l'incidenza sulla capacita' d'indebitamento si rimanda al p. 6.5.

16. L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI

16.1 Decorrenza

Come per gli altri Istituti di credito anche i mutui concessi dalla Cassa vengono posti in ammortamento dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale e' avvenuta la concessione stessa.

16.2 Interessi di preammortamento

Sulle somministrazioni che vengono effettuate nel periodo intercorrente tra la data della concessione del mutuo e quella dell'inizio dell'ammortamento, vengono di conseguenza liquidati gli interessi di preammortamento, dalla data di valuta del mandato al 31 dicembre successivo, allo stesso tasso di concessione.

Peraltro, gli interessi non vengono piu' trattenuti sull'importo del mandato, ma accantonati e sommati a fine anno; il loro importo viene poi posto in riscossione unitamente alla prima rata di ammortamento ed agli ulteriori interessi maturati.

Durata dell'ammortamento

16.3 L'ammortamento dei mutui e' fissato in via ordinaria in 10 anni.

L'ammortamento ventennale viene concesso per i soli mutui che abbiano per oggetto l'acquisto o la costruzione di nuove opere.

L'ammortamento e' decennale per i mutui aventi per oggetto le ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie.

Avranno durata decennale, anche se trattasi di nuova opera, i mutui relativi:

- agli impianti di pubblica illuminazione;
- alle aree verdi;
- mutui di importo da 5 a 20 milioni.

Pagamento rate

16.4 La rata annuale di ammortamento dovra' essere pagata in due rate semestrali uguali.

Per permettere, anche in caso di concorso regionale, una valutazione approssimativa dell'onere a carico del bilancio, si trascrivono le percentuali comprensive di capitale ed interesse, da rapportare all'importo del mutuo:

	10 anni	20 anni
- annualita' piena	15,24	10,71
- contributo del 4% - annualita'	11,33	6,80
- contributo del 5% - annualita'	10,35	5,82
- contributo del 7% - annualita'	8,39	3,87

Per l'assunzione a totale carico regionale dell'annualita' di ammortamento, il contributo dovra' essere del 10,9546475008 per venti anni e del 15,5820089909 per 10 anni.

Interessi moratori

16.5 L'indennita' di mora istituita dall'art. 3 della legge 21 dicembre 1978 n. 843 e posta a diretto carico dei Tesorieri comunali e provinciali, in caso di ritardato o mancato versamento delle rate dei mutui garantiti con delegazioni di pagamento, aveva il carattere di sanzione amministrativa e cioe' di vera e propria penalita', percio' veniva applicata "una tantum" alla rata o parte di rata non corrisposta nei termini e non veniva posta in relazione con il periodo effettivo di ritardo.

La disposizione di legge (7° comma dell'art. 10 legge 488/86) stabilisce invece di riferirla "ai soli giorni di ritardato versamento".

Pertanto, ora il calcolo e' effettuato in analogia a quello degli interessi moratori, secondo la formula "saggio d'interesse : 360 x giorni" dove i giorni sono quelli compresi tra la scadenza della rata e la data di pagamento.

La percentuale e' fissata in sei punti al di sopra del saggio corrente di concessione e quindi attualmente l'indennita' di mora e' liquidata al 15%.

Interessi di ritardato versamento

16.6 Con separate comunicazioni la Cassa notifica l'addebito di somme che gli Enti mutuatari sono tenuti a rimborsare per interessi di preammortamento (vedi p. 16.2), per conguagli conseguenti a variazioni dopo l'ammortamento (vedi p. 19.8) per restituzione di somme erogate in eccedenza all'importo ammesso a contributo ovvero per restituzione di somme gia' erogate in conto mutuo da sottoporre a procedura di revoca o di devoluzione.

Nella comunicazione e' sempre precisata la data in cui la somma deve essere corrisposta; dal giorno successivo al termine indicato e fino al giorno (compreso) della rimessa a saldo in caso di ritardato versamento di tali somme aventi natura diversa dalle rate di ammortamento, sono dovuti gli interessi di ritardato versamento, da computare con le stesse modalita' previste per l'indennita' di mora, ma con percentuale fissata in cinque punti al di sopra del saggio corrente di concessione dei mutui, cioe', attualmente, al 14%.

La rimessa delle somme dovute alla Cassa per titoli diversi sara' effettuata con le stesse modalita' seguite per il versamento delle rate correnti di ammortamento prestiti.

Legislazione varia

16.7 Si ricorda anche per gli Enti che hanno adottato il piano di rientro dei debiti fuori bilancio ex art. 24 della legge 144/89, che l'omesso versamento delle rate rateizzate come previsto dal piano, costituisce distrazione di fondi che puo' comportare la diretta responsabilita' del ragioniere e del segretario, oltre alla possibilita' di revoca delle facilitazioni accordate con l'inevitabile dichiarazione di dissesto ai sensi dell'art. 25 della citata legge 144.

Ed infine che l'art. 13 comma 13 ter della legge 38/1990, riconosce alla Cassa la facolta' di recuperare i propri crediti mediante trattenute sulle somme da erogare, a qualsiasi titolo, ai medesimi soggetti.

PARTE TERZA

LA PROCEDURA PER COMUNI E PROVINCE

Premessa

Conosciuto chi e per che cosa si puo' chiedere un mutuo e come si determina l'importo dello stesso oltre alle condizioni e alle garanzie accettate, si passa all'esposizione della procedura.

L'articolazione per "soggetti mutuatari" sembra aver incontrato il favore dei lettori percio' si ripropone la stessa impostazione per la parte procedurale.

Le modifiche apportate dalla legge 142/90 e centrate sulla piena responsabilita' dei dirigenti degli Enti, sui controlli esterni (Collegio dei Revisori, Co.Re.Co.) permettono alla Cassa, per snellire le procedure, l'eliminazione della trasmissione di una serie di atti, soprattutto per quegli atti che costituiscono il presupposto del procedimento (come pareri tecnici, di V.I.A., di fattibilita', il CONI, ecc.), e la loro sostituzione con le dichiarazioni dei responsabili.

Anche se superfluo si richiama l'attenzione dei Segretari sulla precisa rispondenza delle attestazioni agli atti, dato che su di essi si viene a svolgere tutta la successiva attivita' della Cassa DD.PP..

17. LA CONCESSIONE

La procedura viene attivata con la presentazione della domanda di mutuo adeguatamente documentata cioe' accompagnata da una dichiarazione che sostituisce i relativi atti.

3 - Libreria - Suppl. ord. G.U. n. 251.

Potere certificatorio

La competenza al rilascio di tutte le attestazioni necessarie ai fini istruttori e' attribuita al Segretario.

Si evidenzia che il Segretario per tutte le delibere trasmesse o citate nelle dichiarazioni dovra' attestarne l'esecutivita' a tutti gli effetti di legge.

17.1 Dichiarazione ai fini dell'adesione (Mod. 1)

Le attestazioni che attualmente la Cassa richiede discendono essenzialmente da disposizioni di legge, e, nello specifico, riguardano quelle disposizioni, esposte nella prima parte, che costituiscono le condizioni di base per l'attivita' di investimento dell'Ente.

Inoltre la Cassa richiede anche specifiche attestazioni per tipologia di opera, che di seguito vengono esposte.

a) Vincoli storici, artistici o ambientali

Richiamando per i problemi generali quanto detto al p. 5.1 si precisa che il rispetto delle norme dovra' essere attestato dal Segretario.

b) Piano finanziario dell'investimento

Il Segretario dovra' indicare gli estremi della delibera consiliare, con l'indicazione dell'esecutivita' a tutti gli effetti di legge, di approvazione del piano finanziario.

Come gia' chiarito (lett. g capitolo 3) quando non necessita il piano finanziario l'attestazione dovra' indicare che nelle premesse della delibera di approvazione del progetto esecutivo sia dato atto che non si provvede ad approvare il piano finanziario in quanto l'investimento non comporta oneri finanziari ne' maggiori spese di gestione sul bilancio dell'Ente.

c) Approvazione progetto e aggiornamento prezzi

Nella dichiarazione dovranno risultare gli estremi della delibera di Giunta di approvazione del progetto o di aggiornamento prezzi con l'indicazione dell'esecutivita' della stessa.

Qualora il progetto non necessiti di aggiornamento l'attestazione dovra' riguardare la congruita' dei prezzi.

d) Acquisizione immobili

Per l'acquisizione degli immobili, l'importo del mutuo viene determinato, come stabilito dall'art. 3 del D.M. 1/2/85, in corrispondenza del valore riconosciuto dagli organi tecnici.

Pertanto, ai fini dell'adesione, dovra' essere trasmessa la dichiarazione del Segretario sull'acquisizione del parere dell'Ufficio tecnico erariale o del Capo dell'Ufficio Tecnico dell'Ente mutuatario o, per gli Enti sprovvisti di tale Ufficio, dalla perizia giurata, attestante la congruita' del valore del cespite.

e) Acquisti automezzi, attrezzature e mobili

Per l'acquisto delle attrezzature o dei mobili, ai fini dell'adesione, occorre trasmettere un elenco dettagliato con le previsioni di spesa e l'indicazione del numero di posizione dell'opera principale (vedi p. 11.5).

Per gli automezzi e' sufficiente indicare la tipologia scelta.

f) Costruzione ed arredamento

E' possibile richiedere con un'unica domanda il finanziamento per la costruzione o l'acquisto di un'opera destinata ad edifici scolastici, uffici e case di riposo ed i relativi arredamenti (lett. e dell'art. 1 del D.M.).

Per evitare inconvenienti data la diversita' del periodo di ammortamento (20 anni per la costruzione e l'acquisto e di 10 anni per l'arredamento) si invitano gli Enti, qualora il progetto preveda nel suo contesto le spese per arredi, a scindere gli importi relativi alla costruzione ed agli arredamenti, in sede di domanda di mutuo.

g) Ristrutturazione e manutenzione straordinaria

Per i mutui relativi alle ristrutturazioni ed alle manutenzioni straordinarie, oltre ai documenti di carattere generale, dovra' essere trasmessa, ai fini della adesione, la relazione tecnica con l'indicazione delle singole voci di spesa.

h) Patrimonio artistico-storico

Ai fini dell'accoglimento della richiesta il progetto dei lavori dovra' essere finalizzato al risanamento, al recupero ed alla conservazione dell'edificio (vedi anche p. 11.2.a). Pertanto occorre trasmettere:

1) dichiarazione a firma del Segretario dell'Ente attestante:

a) che l'Ente e' proprietario del bene;

b) che la destinazione e' pubblica (specificare);

c) che si e' acquisito il provvedimento specifico di vincolo e il parere favorevole sul progetto dei lavori da parte della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali.

i) Acquisizione ed urbanizzazione delle aree ex lege 167

Per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree ricadenti nei piani di zona occorre far riferimento alla legislazione speciale di cui alla legge n. 847/1964 ed alla legge n. 865/1971 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 43 della legge 865/1971 l'intervento della Cassa e' possibile solo se l'importo del mutuo richiesto, aggiunto ai finanziamenti gia' ottenuti dalla Cassa e/o da altri Istituti e/o dalla Regione a valere sul fondo di cui all'art. 45 della legge stessa, non superi il 25% della spesa complessiva, prevista nella relazione finanziaria aggiornata secondo la normativa regionale.

Ai fini dell'adesione, oltre alla dichiarazione del Segretario sulla mancanza di vincoli ovvero il nulla-osta ove occorra, occorre trasmettere una dichiarazione nel senso detto sopra (Mod. 15).

l) Caserme per carabinieri

L'intervento della Cassa per finanziamenti destinati alla costruzione, ristrutturazione o acquisto di immobili per caserme di carabinieri e' limitato alle "stazioni", con esclusione delle "tenenze" e strutture superiori, e comunque, in conformita' alle valutazioni e priorita' espresse dal Comando Generale dell'Arma.

I mutui non possono comprendere spese per arredamento.

m) Finanziamenti parziali

E' possibile richiedere alla Cassa mutui per un importo minore di quello necessario per il finanziamento totale dell'opera.

La Cassa ha stabilito, per il suo intervento, delle condizioni finalizzate esclusivamente al regolare completamento dell'opera:

Pertanto:

- ai fini dell'adesione dovra' essere trasmessa la dichiarazione del Segretario che chiarisca come l'Ente faccia fronte alla differenza di spesa (Mod. 1);
- nella delibera di assunzione del mutuo dovra' essere assunto l'obbligo ad eseguire e spesare, prima di richiedere la somministrazione alla Cassa, lavori per l'importo eccedente il mutuo concesso dalla Cassa (Mod. 3).

Per le erogazioni si faccia riferimento al p. 18.m.

n) Progetti stralcio

Qualora l'Ente non fosse in grado di coprire, con altre fonti di finanziamento la differenza del costo dell'opera, puo' predisporre dei progetti stralcio.

In questo caso, ai fini dell'adesione, dovra' essere trasmessa la dichiarazione del Segretario relativa alla delibera di Giunta esecutiva di approvazione del progetto stralcio, debitamente aggiornato ai sensi della legge 741/81.

Si puo' egualmente ricorrere a stralci o lotti del progetto generale, tutte le volte che si desidera adeguare l'impegno finanziario ai tempi di realizzazione dell'opera, quando questa postuli tempi lunghi.

o) Aumenti d'asta

Come abbiamo visto l'Ente puo' legittimamente aggiudicare i lavori in aumento con la riserva del reperimento della copertura finanziaria per il maggior costo.

L'Ente potra' coprire il maggior costo dell'opera:

- con un mutuo suppletivo;
- con propri mezzi di bilancio;
- rimodulando le voci del quadro economico del progetto esecutivo (per es. imprevisti).

In ogni caso il Segretario dovra' comunicare alla Cassa che l'affidamento e' stato limitato all'importo disponibile e chiarire come viene coperto il maggior costo dell'opera.

p) Perizie

La problematica che discende dalle disposizioni giuridiche riguardanti questa materia e' stata esposta nei p. 1.4 e 5.5.

Conformemente alla procedura adottata per le adesioni e concessioni anche per le perizie al fine di uno snellimento degli obblighi documentali e per evitare successive interlocutorie si introduce una novita'.

Gli atti fin ora richiesti vengono sostituiti da una dichiarazione del Segretario che ne assume la responsabilita' circa il rispetto dei limiti di perizia e della procedura giuridico-contabile adottata (Mod. 2/A/B/C).

Pertanto, ai fini dell'adesione di massima per il mutuo suppletivo o per il nulla-osta per l'utilizzo del residuo mutuo gli atti richiesti sono la domanda e la suddetta dichiarazione.

ADESIONE DI MASSIMA

17.1.1 Sulla base della predetta documentazione si provvede all'accoglimento della domanda.

L'accoglimento in via preliminare si concreta nella **adesione di massima** che costituisce la "promessa" della concessione del finanziamento e l'inizio della fase istruttoria, con la richiesta della necessaria documentazione.

Dopo le richiamate disposizioni dell'art. 23 della legge 144/89 e dell'art. 55 della legge 142/90, l'adesione di massima non puo' costituire alcun riferimento o impegno alla futura concessione del mutuo.

Come e' avvenuto in questi periodi di difficolta' della Tesoreria statale, la Cassa puo' essere costretta dalle impostazioni di politica economica generale, a non dar seguito, con la concessione del mutuo, alle adesioni date.

ATTI ISTRUTTORI PER LA CONCESSIONE

17.2 Per la formale concessione dei mutui, in base all'adesione di massima, gli Enti mutuatari dovranno produrre (Mod. 3):

a) la copia della delibera consiliare di assunzione del mutuo e costituzione della garanzia, munita delle attestazioni e certificazioni di rito (pubblicazione, approvazione degli organi di controllo, esecutivita').

Si ricorda che, in base al riparto di competenze tra organi disposto dalla legge n. 142/90, l'adozione delle delibere di assunzione dei mutui ricade nella assoluta ed inderogabile competenza del Consiglio (cap. 2).

b) l'atto di delega debitamente notificato al Tesoriere;

c) se l'opera e' ammessa a fruire di un contributo regionale in annualita' e' necessario trasmettere la copia del provvedimento concessivo del beneficio, tenendo presente le condizioni e le limitazioni del 2° o 3° comma dell'art. 6 del D.M. (cap. 14.7);

d) attestazioni e certificazioni riguardanti i presupposti e la procedibilita' dell'operazione ed eventuali documenti integrativi.

Le attestazioni che attualmente la Cassa richiede, come per l'adesione, discendono essenzialmente da disposizioni di legge. Cosi' dovra' essere attestato il rispetto (Mod. 6):

- del 9° comma dell'art. 4 della legge n. 155/89 sulla avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale siano incluse le relative previsioni (stesso anno dell'assunzione del mutuo);
- del 1° comma dell'art. 19 del D.P.R. 19/6/1979 n. 421 sull'avvenuta approvazione del bilancio consuntivo dei due anni precedenti all'assunzione del mutuo;
- del 10° comma dell'art. 4 della legge n. 155/89 sul limite della delegabilita', da riferirsi allo stesso conto consuntivo.

L'Ente dovra' considerare la potenzialita' di indebitamento fin dall'inizio dell'operazione anche se la Cassa, in considerazione del fatto che l'annualita' viene comunicata con l'adesione di massima, richiede la dichiarazione sul rispetto della norma suddetta tra gli atti istruttori per la concessione.

Per calcolare l'incidenza della nuova rata, basta ricordare che per la prima annualita' l'importo della quota interessi e' pari al saggio del mutuo (9%).

17.2.1 Pubblicita' a favore del risparmio postale

Il comma 4° dell'art. 4 del D.M. Cassa, finalizzato a pubblicizzare il risparmio postale quale fonte di finanziamento degli investimenti degli Enti locali, prevede:

a) ogni volta che la pubblicita' delle gare relative ai lavori viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani dovra' essere indicato che "l'opera verra' finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale";

b) gli Enti mutuatari sono tenuti a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura: "Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale".

Tali impegni dovranno essere formalizzati nella delibera di assunzione del mutuo e **dovra' essere data notizia alla Cassa dell'avvenuto adempimento**.

La pubblicita' di cui al punto *a)* permette di dare attuazione concreta alla disposizione dell'art. 13 – 6° comma, legge 131/83 che recita: "Qualora la fornitura di beni e servizi venga effettuata con ricorso a mutuo della Cassa depositi e prestiti il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorsi tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato presso la competente sezione di Tesoreria provinciale, purche' tale circostanza sia stata richiamata nel bando di gara".

Si invita a prestare particolarmente attenzione all'obbligo dell'esposizione del cartello poiche' ai sensi del 3° comma dell'art. 13 del D.M. 1/2/85 la Cassa puo' sospendere, previa diffida, le erogazioni, in caso di inadempimento (vedi p. 20.4).

17.2.2 ATTO DI CONCESSIONE

Sulla base della documentazione istruttoria, la concessione del mutuo viene proposta al Consiglio di amministrazione, che, ove nulla osti, procede alla relativa delibera.

Il provvedimento formale di concessione del mutuo e' peraltro costituito da una "determina" del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti ed al riguardo si ricorda che la concessione dei mutui da parte della Cassa non avviene con un atto negoziale di diritto privato, bensi' con un "atto amministrativo".

Per permettere un immediato corso degli ultimi adempimenti (gara di appalto, acquisizione di immobili, ecc.) viene subito data notizia all'Ente dell'avvenuta concessione.

Tale documento e' valido a tutti gli effetti per detti adempimenti.

17.2.3 Partecipazione

Successivamente, copia del provvedimento concessivo e del piano di ammortamento del mutuo viene inviata all'Ente mutuatario, per la conservazione agli atti dell'Ente stesso.

Il mutuo, dopo la concessione, diviene subito erogabile, ove non sussistano particolari impedimenti.

18. LE EROGAZIONI

I mutui della Cassa, come del resto quelli degli altri istituti di credito, sono erogati ratealmente in base alla documentazione che attesti l'esecuzione dei lavori o l'effettuazione degli acquisti.

Correttezza formale degli atti

18.1 Per ogni erogazione in conto mutuo, deve essere inoltrata alla Cassa apposita domanda, a firma del legale rappresentante dell'Ente o da un suo delegato, corredata dai documenti giustificativi di spesa di cui ai successivi paragrafi.

E' condizione indispensabile che tutti i documenti di spesa siano vistati dal Capo dell'Ufficio Tecnico o in genere dal funzionario piu' elevato in grado preposto al servizio tecnico dell'Ente.

Per gli Enti sprovvisti dell'Ufficio Tecnico i documenti di spesa dovranno essere vistati dal solo direttore dei lavori; la mancanza di detto Ufficio dovra' essere attestata in ogni richiesta di pagamento.

Tutti i documenti dovranno, inoltre, essere in originale o in copia conforme debitamente autenticata.

a) Anticipazioni

Per i modi e per le condizioni delle erogazioni anticipate rispetto all'effettuazione della spesa, occorre fare riferimento al decreto del Ministro del Tesoro, attuativo della legge 741/81. (Il decreto 29/12/90 prevede l'anticipazione del 10% dell'importo dei lavori fino al 31/12/91.)

I documenti per ottenere l'anticipazione sono:

- la domanda del legale rappresentante dell'Ente;
- la dichiarazione del Segretario dell'Ente dalla quale risulti: l'importo del prezzo contrattuale, la data di aggiudicazione e di inizio lavori o forniture ed infine la prestazione di idonea garanzia.

La suddetta anticipazione dovra' essere recuperata su ogni stato di avanzamento, applicando la stessa percentuale dell'anticipazione sui lavori effettuati al lordo delle ritenute di garanzia.

Se l'Ente non vi provvede si operera' la detrazione d'ufficio.

Si ricorda che ai sensi del 3° comma dell'art. 3 della legge 741/81 sull'importo dell'anticipazione non e' accordata la revisione prezzi.

In presenza di finanziamenti parziali, con l'esclusione del caso dei contributi regionali in conto capitale per i quali si applica il 2° comma dell'art. 14, si tenga presente che, all'anticipazione, si applichera' la medesima percentuale rappresentata dal mutuo della Cassa rispetto all'importo globale del progetto.

b) Lavori

Per le erogazioni relative ai lavori, il documento giustificativo di spesa consiste nel "certificato di pagamento" rilasciato con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori.

Si richiama ancora quanto detto al capitolo "Responsabilita'".

Sara' sufficiente, per la somministrazione, trasmettere il certificato di pagamento.

c) Lavori in "concessione" e a "forfait"

Il certificato di spesa, per i lavori dati in "concessione" o appaltati "a corpo" o a "forfait" dovra' far sempre riferimento a quantita' fisiche di lavori anche se concretatesi in percentuali di avanzamento, e il Capo dell'Ufficio Tecnico o il Direttore dei lavori, che vista ai sensi del 1° comma dell'art. 12, dovra' dichiarare che sono stati eseguiti in misura non inferiore all'importo che viene richiesto.

d) Lavori in economia

Premesso che e' consentito effettuare in "economia" i lavori finanziati con mutuo della Cassa, si ricorda che l'art. 64 - 1° comma, lett. c) della legge n. 142/90 abroga quasi tutte le disposizioni del T.U. n. 383 del 1934 e, tra queste, l'art. 293 relativo ai regolamenti per la gestione dei servizi in economia.

Allo stesso tempo, pero', l'art. 59 - 2° comma fa salve le disposizioni (compatibili) precedenti, fino all'entrata in vigore degli Statuti degli Enti, nel cui contenuto rientra anche l'ordinamento dei servizi pubblici (art. 4 - 2° comma).

Ai fini delle erogazioni la Cassa richiede:

per la mano d'opera:

- copia del libro paga ove la prestazione non sia effettuata da dipendenti dell'Ente;

per le forniture di beni e servizi:

- le fatture;
- qualsiasi documento, previsto nel regolamento dal quale comunque risulti la spesa sopportata.

e) Ritenute di garanzia

Ai sensi dell'art. 22 della legge 3/1/1978 n. 1, i pagamenti sono effettuati nella misura dei 19/20 dell'importo contrattuale con accantonamento del residuo ventesimo a titolo di ritenute a garanzia dell'esecuzione dei lavori.

L'importo di tali ritenute dovra' risultare, di volta in volta, dai vari certificati di pagamento e, in mancanza, sara' calcolato d'ufficio.

Le ritenute di garanzia sono erogabili, di norma, a collaudo dei lavori, o secondo le particolari norme vigenti in ogni singola Regione, cui bisognera' far riferimento.

Il citato art. 22 prevede, peraltro, l'erogazione anticipata di dette ritenute subordinatamente alla prestazione, per l'importo equivalente, di fideiussione bancaria o al rilascio di polizza fideiussoria assicurativa, che dovranno essere allegate ai normali documenti giustificativi di spesa.

Diversa e' la procedura che concerne la ritenuta dello 0,50 per cento a tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

L'art. 19 del D.P.R. n. 1063 del 16/7/1962 ha previsto:

"A garanzia di tali obblighi si opera sull'importo progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50% e se l'appaltatore trascura alcuno degli adempimenti prescritti, vi provvede l'Amministrazione a carico del fondo formato con detta ritenuta, salvo le maggiori responsabilita' dell'appaltatore".

Poiche' questa normativa non e' stata modificata, tale ritenuta potra' essere svincolata soltanto con la regolare esecuzione o il collaudo dei lavori.

f) Revisione prezzi

Gli acconti per revisione prezzi da corrispondere all'impresa appaltatrice dei lavori possono essere erogati fino all'85% dell'importo revisionale sulla base della domanda e del certificato di spesa. Anche in questo caso non e' necessario trasmettere il computo revisionale anche se il certificato di spesa dovra' essere riferito ad esso.

L'art. 2 della legge 741/1981 ha previsto la possibilita' dell'erogazione del restante 15 per cento su presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa che dovranno essere allegati ai suindicati documenti giustificativi di spesa.

Le somministrazioni per revisione prezzi, ovviamente, saranno erogabili contestualmente o posteriormente all'esecuzione dei lavori.

Si rammenta che la revisione prezzi non e' accordata sull'importo che e' stato oggetto di anticipazione e nel primo anno per i lavori (art. 33 legge 41/86) e sull'importo dell'alea contrattuale.

g) Forniture

Per le prestazioni d'opera e le forniture il documento giustificativo e' rappresentato dalla fattura.

In mancanza dell'Ufficio Tecnico si prescinde dal visto.

h) Competenze

Per le competenze professionali il documento giustificativo di spesa e' costituito, generalmente, dalla specifica analitica delle competenze con l'indicazione delle voci e/o prestazioni che concorrono a determinare la spesa, vidimata dall'ordine professionale competente e sottoscritta dal professionista e con il visto del Capo dell'Ufficio tecnico.

A seguito della sentenza del T.A.R. Lazio, per le societa' di ingegneria, limitatamente alle competenze per progettazione, il documento giustificativo di spesa e' la parcella vistata dall'ordine; per le altre competenze (direzione lavori e collaudo) rientrando nelle attivita' di prestazione dei servizi, il documento idoneo e' la fattura.

Per il contenuto si richiama quanto esposto ai paragrafi 5.4 e 12.1.

i) Espropri

Il documento giustificativo di spesa, in questo caso, e' costituito da:

- l'atto della competente autorita' regionale o dell'autorita' delegata con legge regionale, che ordina il deposito o il pagamento dell'indennita';
- l'atto di accordo.

l) Acquisizione di immobili o dell'area edificatoria

Per l'acquisto di immobili e delle aree il documento giustificativo di spesa e' costituito dal contratto preliminare o definitivo di compravendita, redatti in forma pubblica, prescindendo, in mancanza dell'Ufficio Tecnico, e previa attestazione al riguardo, dal visto.

La dichiarazione sulla congruita' del valore del cespite, in questa fase della procedura, non e' necessaria, essendo documento indispensabile per l'adesione.

Qualora fosse stato trasmesso il contratto preliminare, dovra' essere data notizia alla Cassa della stipula del contratto definitivo, entro sei mesi dal pagamento della somma in conto mutuo.

Se entro detto termine, non e' stato provveduto alla stipula del contratto definitivo, la somma percepita deve essere immediatamente restituita. Dalla data di scadenza del semestre saranno dovuti alla Cassa gli interessi di ritardato versamento.

Si ricorda che richieste per le occupazioni temporanee, i frutti pendenti, le spese notarili, ecc., non sono finanziabili con mutuo trattandosi di spese che non si traducono in un incremento del valore dell'opera realizzata.

m) Erogazione sui finanziamenti parziali

Qualora il mutuo della Cassa non copra l'intera previsione di spesa, le erogazioni in conto mutuo avranno inizio dopo che l'Ente avra' dichiarato di aver eseguito la parte a proprio carico (vedi p. 17.1.n). Detta attestazione dovra' essere vistata dal Capo dell'Ufficio Tecnico ai sensi del 1° comma dell'art. 12 del D.M. 1/2/85.

n) Somministrazioni a saldo

Per le somministrazioni a saldo la documentazione giustificativa e' rappresentata da:

- per i mutui a condizioni ordinarie:
  l'atto di collaudo o il certificato di regolare esecuzione:
- per i mutui con contributo regionale:
  comunicazione dell'avvenuta omologazione dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte del competente organo regionale con la determinazione della spesa ammessa definitivamente a contributo, salvo diversa normativa regionale;
- per la revisione prezzi:
  certificazione di pagamento a saldo della revisione prezzi.

Trascorsi sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori e qualora non sia intervenuta l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori entro due mesi dalla scadenza dei suddetti termini, l'Ente potra' avvalersi dell'art. 5 legge 741/81 previa attestazione del legale rappresentante dell'Ente che sono trascorsi i termini dalla legge stessa e cio' dipende da fatto non imputabile all'Impresa.

18.2 Mandati di pagamento

Le somministrazioni in conto mutuo vengono effettuate con mandato intestato all'ente mutuatario, esigibile presso la Sezione di Tesoreria provinciale competente con quietanza del Tesoriere dell'Ente stesso.

Si ricorda che, riscosso il mandato della Cassa, deve provvedersi con ogni sollecitudine all'emissione del mandato di pagamento dell'Ente a favore dell'effettivo creditore della somma (vedi p. 20.2).

18.3 Insequestrabilita' e impignorabilita'

Sui mandati di pagamento, cosi' come sui prestiti della Cassa e le delegazioni di pagamento, non sono ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti.

Gli atti compiuti in difformita' sono nulli (nullita' rilevata d'ufficio dall'autorita' giudiziaria). Il pagamento del titolo di spesa non puo' essere sospeso per alcuna ragione (art. 13 legge 197/83).

19. VARIAZIONI DOPO LA CONCESSIONE DEL MUTUO

Le variazioni che possono verificarsi dopo la concessione del mutuo si sintetizzano in due fattispecie:

a) variazioni che non comportano modifiche alle condizioni dell'ammortamento;

b) variazioni che comportano modifiche alle condizioni dell'ammortamento.

A) nella prima fattispecie rientrano le novazioni soggettive ed oggettive

Novazioni soggettive

19.1 Le variazioni del soggetto intestatario del mutuo si presentano molto raramente; bastano, percio', poche parole per dire che la documentazione necessaria per questa operazione sara': la domanda e la delibera consiliare e, qualora il nuovo Ente mutuatario diventi anche nuovo Ente garante, la documentazione per l'assunzione della garanzia.

Novazioni oggettive o devoluzioni

19.2 L'Ente mutuatario puo' richiedere che un mutuo gia' concesso per un'opera o parte di esso sia devoluto ad altra opera.

Le condizioni essenziali per l'accettazione da parte della Cassa della richiesta di devoluzione sono:

- che si tratti di interventi finanziabili ai sensi dell'art. 1 del D.M. 1/2/1985;
- che rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento;
- che venga acquisita la dichiarazione concernente la mancata realizzazione dell'intervento, oggetto della concessione originaria se si tratta di devoluzione totale, ovvero il regolare accertamento dell'economia, in caso di devoluzione parziale (stato finale dei lavori).

La documentazione necessaria per questa operazione e' la stessa idonea all'assunzione del mutuo con i necessari accorgimenti trattandosi di devoluzione.

Non cambiando le condizioni dell'ammortamento gli atti concernenti la garanzia rimangono quelli originari, mentre nel caso in cui il prestito fosse assistito da contributo statale o regionale e' necessario trasmettere copia del decreto di devoluzione del contributo stesso sia esso statale ovvero regionale.

Il 2° comma dell'art. 9 prevede che il Consiglio di Amministrazione della Cassa fissera' periodicamente l'importo al di sotto del quale non sara' consentita la devoluzione.

Attualmente questo e' stato determinato in misura pari all'importo minimo dei mutui (5 milioni).

Un'altra limitazione all'operazione di devoluzione concerne l'impossibilita' di utilizzo di piu' economie di mutui per il finanziamento di un solo progetto, in quanto, come e' noto ogni mutuo deve corrispondere ad una entita' fisica progettuale definita.

In sostanza e' possibile utilizzare il residuo di mutuo gia' concesso a favore di una o piu' opere, rispettando sempre l'omogeneita' del periodo di ammortamento, presentando uno o piu' stralci progettuali ad esaurimento del residuo mutuo.

Cio' perche' trovandoci in presenza di "mutui di scopo" nessuna somma puo' rimanere inutilizzata senza la necessaria destinazione.

Qualora l'Ente avesse piu' residui, non altrimenti utilizzabili, puo' richiedere la riduzione dei singoli mutui (vedi p. 19.11).

Nel caso di mutui concessi in base a leggi speciali, la devoluzione e' possibile soltanto a favore delle opere previste dall'intervento agevolativo e nel solo periodo di utilizzazione. Fuori da questa ipotesi il mutuo verra' ridotto al fine di cancellare o diminuire gli oneri a carico del bilancio dello Stato.

Si precisa che la devoluzione a favore dello stesso tipo di opera non necessita di alcun provvedimento formale rimanendo un atto interno, mentre le novazioni a favore di opera diversa vanno sottoposte alla formale deliberazione del Consiglio stesso.

Infine, e' da notare che le variazioni in argomento hanno effetto immediato e pertanto, una volta perfezionato l'atto interno di devoluzione o il provvedimento formale, il mutuo e' immediatamente somministrabile.

B) Variazioni dell'ammortamento

Eseguibilita'

19.3 Dopo la concessione del prestito, le condizioni dell'ammortamento possono essere modificate, d'ufficio ovvero per iniziativa dell'Ente mutuatario, con cadenza annuale e ad ogni operazione consegue l'emissione del relativo provvedimento formale, e dei piani contabili aggiornati.

Esclusione

19.4 Elementi non modificabili dopo la concessione del prestito sono:

- saggio degli interessi;
- durata e decorrenza dell'ammortamento.

Decorrenza

19.5 Le variazioni d'ammortamento decorrono dall'inizio dell'ammortamento dei mutui da esse interessati.

Pertanto, ogni operazione di modifica determina un nuovo piano d'ammortamento che sostituisce il precedente emesso all'atto della concessione del prestito.

Effetto

19.6 Le variazioni hanno effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui si siano verificate le condizioni o siano pervenute le documentazioni idonee a produrre le variazioni stesse.

Si chiarisce che le necessarie documentazioni, per produrre effetti dal primo gennaio immediatamente successivo, debbono pervenire alla Cassa non oltre il 30/10, per la chiusura delle operazioni di rettifica dei ruoli.

Cosi', per esempio, una richiesta di riduzione di mutuo pervenuta:

- entro il 30/10/1991, dara' luogo ad operazioni sulla contabilita' 1992;

- dopo il 30/10/1991 ed entro il 30/10/1992, dara' luogo ad operazioni sulla contabilita' 1993 e cosi' di seguito.

19.7 Pagamento degli oneri d'ammortamento

In attesa che il provvedimento di variazione dell'ammortamento produca i suoi effetti, le rate iscritte sui ruoli sono comunque dovute dagli Enti pagatori. Pertanto, le rate stesse - tranne nei casi originati da errore o ritardo della Cassa - producono, se non soddisfatte, gli interessi previsti per il mancato pagamento.

19.8 Operazioni di conguaglio

Qualora alle variazioni d'ammortamento disposte conseguano operazioni di conguaglio per il pregresso periodo intercorrente tra la decorrenza e l'effetto, le somme liquidate a credito o a debito dell'Ente mutuatario/pagatore saranno rispettivamente rimborsate o recuperate mediante compensazione ovvero iscrizione sul ruolo riscossioni con scadenza al 30 giugno dell'anno in cui ha effetto la variazione.

Cosi', in particolare:

- una comunicazione di accreditamento al 30/6/1991, da' la facolta' al beneficiario di decurtare l'importo del credito stesso dalla somma da versare alla Cassa alla stessa data;
- una comunicazione di addebito al 30/6/1991, obbliga il debitore ad aggiungere l'importo del debito stesso alla somma da versare alla Cassa alla stessa data.

I conguagli per importi inferiori a L. 10.000, data la loro esiguita', non avranno esito sui ruoli di riscossione.

19.9 Rimborso dei crediti a mezzo mandato diretto

E' facolta' dell'Ente interessato, ove una completa compensazione del proprio credito con lo stesso importo delle rate di prossima scadenza non sia possibile, di richiedere il rimborso del credito stesso a mezzo mandato diretto.

Ovviamente, la somma in questione non sara' disponibile prima che sia maturata la scadenza indicata nel conguaglio al quale si riferisce.

19.10 Interventi contributivi

Dopo la concessione del prestito, possono essere ceduti alla Cassa contributi in annualita' da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province a scomputo, parziale o totale, degli oneri di ammortamento.

Detti contributi possono essere accettati esclusivamente se il provvedimento concessivo della contribuzione contenga le condizioni indicate al p. 15.4.

Con la comunicazione dell'avvenuto accoglimento della contribuzione, all'Ente mutuatario viene altresi' data autorizzazione a pagare nella nuova misura - determinata al netto della contribuzione stessa - in diversita' da quanto invece garantito a mezzo della delegazione precedentemente rilasciata (la quale tuttavia non e' restituita al titolare, salvo richiesta specifica, ma si intende valida per gli oneri ricalcolati dopo l'aggiornamento delle scritture contabili).

19.11 Riduzione importo mutuo

L'Ente mutuatario puo' richiedere che l'importo venga ridotto all'ammontare delle erogazioni disposte in conto del prestito stesso, e che, conseguentemente, venga rideterminato il piano contabile d'ammortamento.

L'operazione sara' effettuata su domanda dell'Ente interessato, e qualora non sia gia' agli atti, occorrera' trasmettere il certificato di regolare esecuzione dei lavori o atto di collaudo.

Per i mutui assistiti da contributo o concorso, la riduzione dei mutui verra' disposta in relazione al decreto od altro provvedimento di accertamento della spesa definitiva ammessa al contributo stesso.

I conguagli conseguenti alle riduzioni dei mutui comporteranno il rimborso in favore degli Enti pagatori (mutuatario, garante, contributore) delle quote di capitale estinte in eccedenza dalla decorrenza dell'ammortamento alla data di effetto della riduzione.

I mutui a condizioni ordinarie non vengono ridotti per importi inferiori alle 100.000 lire; in tali casi questo Istituto in sede di collaudo provvedera', d'ufficio, alla somministrazione dell'eventuale residuo; comunque si invita l'Ente mutuatario a segnalare ugualmente questa circostanza nella domanda dell'ultima erogazione.

Rinunce e revoche

19.12 L'Ente mutuatario puo' richiedere la cancellazione del mutuo dai ruoli della Cassa trasmettendo, in allegato alla domanda, atto consiliare deliberativo di rinuncia.

Il finanziamento, peraltro, puo' essere revocato d'Ufficio da parte della Cassa, quando si verifichi per esempio:

- grave inadempienza del mutuatario;
- appalto dei lavori o ordinativi di spesa anteriormente alla concessione del mutuo;
- impiego del mutuo per opera diversa da quella per la quale il mutuo e' stato concesso.

Nei casi in cui la causa non sia imputabile alla Cassa depositi e prestiti verranno restituite agli Enti pagatori le sole quote di capitale estinte dall'inizio dell'ammortamento fino alla data di effetto della revoca medesima.

La quota interessi rimane acquisita alla Cassa poiche' deve compensare, in ogni caso, il costo delle somme messe a disposizione dell'Ente.

Per quanto riguarda l'effetto della revoca, si chiarisce che, come per la generalita' delle operazioni di variazione d'ammortamento, l'effetto stesso e' al primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni ovvero siano pervenute le necessarie documentazioni, tenendo sempre conto che dopo il 30 novembre non sara' consentito effettuare rettifiche sui ruoli di prossima scadenza.

Estinzione anticipata

19.13 L'Ente mutuatario puo' estinguere anticipatamente il mutuo contratto mediante corresponsione del residuo debito costituito da una o piu' annualita' intere e successive.

Per la determinazione del residuo debito, e per le modalita' del pagamento, l'Ente interessato dovra' osservare le apposite indicazioni che saranno fornite dalla Cassa, tenendo presente che i versamenti vanno effettuati entro il 30 settembre, per estinguere anticipatamente un mutuo con effetto dal 1° gennaio successivo.

L'estinzione anticipata del residuo debito e' obbligatoria e preliminare, come previsto dal quarto comma dell'art. 2 del D.M. 1/2/1985, ogni volta che l'Ente mutuatario intenda alienare un immobile costruito od acquistato con mutuo della Cassa.

20. LE RESPONSABILITA'

20.1 Responsabilita' ex art. 23 Legge 155/89 e art. 55 Legge 142/90

Si richiama l'attenzione sulle responsabilita' previste da tali norme, in quanto le attivita' istruttorie per accedere ai finanziamenti della Cassa richiedono il rispetto delle disposizioni relative alla copertura formale e finanziaria degli impegni di spesa.

20.2 Responsabilita' del legale rappresentante dell'Ente

La Cassa non ha organi periferici di controllo: pertanto essa eroga la rata di mutuo sulla base degli atti che ad essa pervengono.

Al fine di attuare comunque un severo controllo, dato il fine pubblico che i finanziamenti della Cassa devono raggiungere, la responsabilita' nei due momenti della richiesta dell'erogazione e del soddisfacimento delle ragioni creditizie, e' attribuita, per legge, personalmente al legale rappresentante dell'Ente mutuatario.

Questi infatti e' personalmente responsabile:

a) nei confronti della Cassa:

sulla rispondenza della richiesta di erogazione ai documenti giustificativi in possesso dell'Ente e della loro regolarita' formale: infatti, alla Cassa viene solo inviato il certificato di pagamento, senza alcun accesso alle procedure sottostanti (ad esempio la deliberazione della Giunta).

b) nei confronti degli appaltatori e dei creditori in genere:

del tempestivo versamento delle somme, non appena riscossi dalla Cassa i relativi mandati.

20.3 Responsabilita' del Capo dello Ufficio Tecnico

Al Capo dell'Ufficio Tecnico o, per gli Enti che non hanno tale ufficio, al Direttore dei lavori, e' anche attribuito nei confronti della Cassa, l'incombenza, mediante il visto apposto sui documenti di spesa, di attestare la corrispondenza dell'erogazione, ai lavori o alle spese previste nei progetti approvati e per i quali e' stato concesso il mutuo.

Non si tratta quindi di una supervisione tecnica, bensi' di una attestazione di conformita' nei confronti dell'Istituto mutuante.

20.4 Cartello di pubblicita'

L'onere dell'esposizione del cartello e' posto direttamente a carico dell'Ente mutuatario e il rappresentante legale ne diviene personalmente responsabile nei confronti della Cassa.

In caso di inadempienza la Cassa, previa una prima diffida, potra' sospendere ogni erogazione in conto mutuo, sino a quando non si sara' ottemperato a questa semplice incombenza.

Si raccomanda vivamente, di vigilare sull'adempimento richiesto, considerando che l'incremento delle disponibilita' finanziarie della Cassa, attraverso il risparmio postale, si traduce immediatamente in maggiori possibilita' di credito agli Enti locali.

PARTE QUARTA

GLI ALTRI SOGGETTI MUTUATARI

21. CONSORZI

Sono Enti mutuatari della Cassa sia i Consorzi tra Enti locali (art. 68 del T.U. 2/1/1913 n. 453 e art. 25 della legge 8/6/1990 n. 142) che i Consorzi misti (6° comma - art. 10 legge n. 440/87).

21.1 Settori d'intervento

Gli investimenti finanziabili per Comuni e Province sono finanziabili anche per i Consorzi.

21.2 Atti istruttori

Atto preliminare per ottenere il finanziamento e' lo statuto che permette di verificare gli Enti partecipanti al Consorzio, e, nel caso in cui si tratti di Consorzi tra Enti locali e Enti pubblici, verificare la condizione posta dalla legge cioe' che gli Enti pubblici non siano in posizione maggioritaria.

Qualora la partecipazione non appaia nello Statuto occorrera' trasmettere una delibera consorziale sulla stessa.

Poiche' la partecipazione maggioritaria degli Enti locali non esclude la possibilita' di successive modifiche, occorre che il Consorzio nella delibera di assunzione del mutuo prenda atto che il presupposto della concessione del mutuo e' la partecipazione maggioritaria degli Enti locali, pertanto detta quota maggioritaria deve permanere per tutta la durata del mutuo.

Infatti se durante il periodo di ammortamento del mutuo dovesse venir meno la prescritta maggioranza, la Cassa dovra' revocare il finanziamento e richiedere la restituzione del capitale mutuato con addebito delle relative spese.

Pertanto se, dopo la concessione del mutuo, gli Enti locali volessero ridurre la propria partecipazione oltre i limiti consentiti, il Consorzio, per non incorrere nella revoca, dovra' preventivamente estinguere il residuo debito in unica soluzione, previa presentazione di apposita richiesta in tal senso.

Per l'adesione e la concessione del mutuo dovra' farsi riferimento alla normale procedura della Cassa percio' si richiama quanto gia' scritto per i Comuni e le Province.

Alcune precisazioni merita invece l'adozione del piano finanziario.

a) PIANI FINANZIARI

Di norma i Consorzi, salvo che gestiscano servizi produttivi, non hanno autonomia finanziaria pur avendo una propria personalita' giuridica distinta da quella degli Enti consorziati. Se i Consorzi fanno ricorso al credito, sono infatti i singoli Enti a rilasciare le delegazioni di pagamento ed essere responsabili di rata nei confronti dell'Ente mutuatario.

Per l'ottemperanza della prescrizione dell'art. 4 della legge n. 155/89 sui piani finanziari, i Consorzi si presentano ovviamente in posizione anomala, perche', pur essendo titolari del mutuo, non sono loro a sopportare gli oneri finanziari, che ricadono sempre sugli Enti consorziati: sono questi allora, che devono redigere ed approvare, pro quota, il piano finanziario.

Tuttavia se e' facile determinarne l'onere di ammortamento, non puo' essere determinata autonomamente la spesa di gestione.

Per poter rimanere nell'ambito di legge prescritto, e' necessario da parte del Consorzio la predisposizione ed approvazione di un piano o meglio di un quadro globale dei costi finanziari (che per quanto detto non puo' avere alcuna rilevanza giuridica); sulla base di queste indicazioni i singoli Enti consorziati approveranno i rispettivi piani finanziari, avendo a base la "quota" di oneri gravanti su di essi.

Acquisite tutte le approvazioni l'organo volitivo del Consorzio potra' provvedere all'approvazione del progetto e dare inizio all'iter esecutivo dell'investimento.

Se la garanzia e' prestata su entrate derivanti dall'esercizio in economia di servizi produttivi ex lege 537/1967, si rientra invece nella ordinaria previsione.

Ai fini istruttori, nel caso in cui la garanzia venga prestata dagli Enti consorziati con il rilascio di delegazioni sulle proprie entrate, e' necessario che in sede di domanda vengano precisate le quote attribuite a ciascun Ente (Mod. 1) e, per la concessione, trasmesse la delibera di assunzione del mutuo da parte del Consorzio (Mod. 11) e le delibere di costituzione della garanzia da parte degli Enti garanti (Mod. 4 p. 1 bis).

Garanzie 21.3

Non vi e' alcuna disposizione di legge che espressamente preveda la possibilita' da parte dei Consorzi di rilasciare delegazione sulle proprie entrate a garanzia dell'ammortamento dei mutui.

Percio', in via generale, la Cassa accetta delegazioni ai sensi della lett. a) del 1° e del 3° comma dell'art. 5 del D.M. sulle proprie procedure cioe' delegazioni, a valere sulle entrate dei primi tre titoli del bilancio, rilasciate sia pro-quota dai Comuni e Province che costituiscono il Consorzio che assume il mutuo, sia dai Comuni e Province che intendano garantire i mutui richiesti dal Consorzio.

In questa fattispecie, cioe' *mutui assunti dal Consorzio ma garantiti dagli Enti consorziati*, naturalmente si applicano, per il limite di delegabilita' delle entrate e per l'atto di delega, le disposizioni di cui al 4° comma dell'art. 1 legge 43/78 e del 10° comma dell'art. 4 della legge n. 155/89 (vedi p. 6.1).

L'art. 11 della legge 299/80 riconosce la possibilita', ai Consorzi che gestiscano in economia i servizi del gas, acqua ed energia elettrica, di rilasciare le delegazioni di pagamento sui proventi del servizio ai sensi dell'art. 2 legge 537/67.

In questo caso cioe' *mutui assunti dal Consorzio e garantiti con i proventi del servizio in economia* si applicano le disposizioni dell'art. 2 legge 537/67, cioe' delegabilita' nel limite di un terzo delle entrate accertate in base al conto consuntivo approvato e, nell'atto di delega, la firma del Presidente della Commissione Amministratrice dovra' essere sostituita da quella del Segretario del Consorzio, come previsto dal 5° comma dell'art. 11 della legge 299/1980.

La legge 537/67 continua ad applicarsi anche in presenza di *mutuo assunto dal Consorzio e garantito con i proventi dell'Azienda consorziale.*

Qualora invece sia *l'Azienda che assume direttamente il mutuo* e *lo garantisce con le proprie entrate* si applicano le disposizioni dell'art. 10 bis legge 440/87 (vedi capitolo Aziende speciali).

Erogazioni

21.4 Per le erogazioni si segue la normale procedura della Cassa.

22. CONSORZI DI BONIFICA

Dalla particolare figura giuridica-amministrativa dei Consorzi di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario, discende una specifica procedura per il finanziamento. Di conseguenza si ritiene piu' utile ai fini della chiarezza esporre l'intero iter procedurale di questi tenendoli distinti dagli altri Consorzi.

Settori d'intervento

22.1 I Consorzi di bonifica possono ottenere mutui dalla Cassa per fronteggiare gli oneri a carico della proprieta' consorziata, a seguito della esecuzione di opere di competenza del Consorzio.

E' questo l'unico caso nel quale la Cassa puo' intervenire non solo in via preventiva ma anche "a consuntivo" e cioe' dopo che le opere siano state eseguite e collaudate.

Atti istruttori

22.2 Gli atti necessari per l'*adesione di massima* sono la domanda in bollo e il provvedimento regionale concessivo del contributo, con il quale sono approvate le opere da finanziare e determinata la spesa a carico del Consorzio.

Qualora l'opera non fruisca del contributo regionale il decreto dovra' essere sostituito, secondo la normativa della Cassa, dalla dichiarazione del Segretario del Consorzio sull'avvenuta approvazione del progetto esecutivo da parte dell'organo competente.

Gli atti necessari alla *concessione del mutuo* sono elencati nei Mod. 16/17.

Garanzia

22.3 Per questi Consorzi si accettano le delegazioni di pagamento sui contributi consortili di cui al R.D. 13/12/1933 n. 215.

Per l'atto di delega Mod. 18.

Erogazioni

22.4 Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 1/2/85 occorre inviare i documenti giustificativi di spesa vistati dal Capo dell'Ufficio tecnico del Consorzio o, se questo ufficio manchi, dal Direttore dei lavori.

L'art. 14 del suddetto decreto prevede che, qualora il mutuo della Cassa non copra l'intero costo dell'opera, le erogazioni in conto mutuo non potranno avere inizio se non previa dimostrazione dell'intervenuto pagamento, da parte dell'Ente mutuatario, dell'intero importo differenziale.

Pertanto, in presenza di contributi regionali sull'opera, poiche' la quota a carico dell'utenza privata e' normalmente poco rilevante rispetto alla quota coperta dal contributo, il documento giustificativo di spesa dovra' essere il certificato di regolare esecuzione dei lavori o il certificato di collaudo dell'organo competente, con l'attestazione del Capo dell'Ufficio tecnico della quota a carico del Consorzio che costituisce oggetto di mutuo.

23. BACINI IMBRIFERI MONTANI

I Consorzi obbligatori tra i Comuni compresi nei bacini imbriferi montani possono, ai sensi dell'art. 6 della legge 887/84, "rilasciare garanzia per i contratti di mutuo, mediante delegazioni sulle entrate derivanti dai sovraccanoni delle acque di cui alla legge 959/53".

Per analogia con le norme relative alla delegabilita' del provento del singolo servizio ai sensi della legge 537/67, la Cassa accetta detta garanzia nel limite delle entrate accertate in base al consuntivo del precedente esercizio (vedi p. 6.2).

24. COMUNITA' MONTANE

Le comunita' montane sono diventate Enti mutuatari della Cassa ai sensi dell'art. 6 della legge 21/12/84 n. 887 che ha modificato l'art. 68 del R.D. 2/1/13 n. 453.

Natura, ruolo e funzioni di questi Enti locali trovano oggi organica disciplina nel Capo IX della legge n. 142/90, che gli riconosce, tra l'altro, autonomia statutaria.

Resta comunque in piedi la fondamentale distinzione tra funzioni "proprie" e funzioni "delegate".

Settori d'intervento

24.1 Sia in presenza di compiti istituzionali che delegati potranno richiedersi mutui per tutte quelle categorie di investimenti per i quali i singoli Comuni possono ottenere il mutuo della Cassa: cio' che non e' consentito ai Comuni non puo' essere consentito alle Comunita' montane. In altre parole, per stabilire quali opere sono finanziabili, oltre all'acquisizione di terreni montani ed al loro rimboschimento (ex-art. 8 legge 358/87), occorre tenere presente l'art. 1 del D.M. Tesoro 1/2/85 sulle procedure della Cassa.

La differenziazione tra le due categorie (istituzionali o delegati) vale sul piano istruttorio.

a) Funzioni proprie

In base alla legge 142 le Comunita' montane concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento attraverso le indicazioni urbanistiche del loro piano pluriennale di sviluppo che deve essere soggetto all'approvazione della Provincia secondo le procedure indicate dalla legge regionale (6° comma dell'art. 15 e art. 29).

La domanda di mutuo sara' accolta se accompagnata dalla dichiarazione (Mod. 1) del Segretario che l'opera rientra nelle previsioni del piano di sviluppo economico-sociale approvato dalla Provincia.

b) Funzioni delegate

Per quanto riguarda le funzioni delegate occorre ricordare che la delega deve riguardare la "funzione" e non la singola acquisizione di beni strumentali all'esercizio dei servizi non delegati e svolti dalla Comunita' stessa.

L'acquisto, per esempio, da parte della Comunita' di mezzi per la raccolta dei rifiuti solidi mentre il servizio rimane di competenza dei Comuni, ad avviso di questo Istituto, si configura come contribuzione indiretta espressamente vietata dalla legge, oltre a concretare un utilizzo surrettizio del concorso statale.

Infatti il concorso dello Stato per le rate di ammortamento a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti (art. 12, comma 1°, lettera e) D.L. 66/89 convertito dalla legge 144/89) puo' essere utilizzato ai sensi del 1° comma dell'art. 8 del D.L. 359/87 convertito dalla legge 440/87, per l'assunzione dei soli mutui necessari all'acquisizione e rimboschimento dei terreni montani. nonche' agli investimenti relativi ai propri compiti istituzionali o delegati. La stessa norma esclude esplicitamente la possibilita' di contrarre mutui per la concessione di contributi o trasferimenti. Cioe' come espressamente chiarito dal Ministero dell'Interno con circolare 30/1/88, F.L. 2/88 n. 15400/A.G. (G.U. n. 35 del 12/2/1988) *"deve trattarsi di interventi concretantisi in investimenti per beni che rimangano di proprieta' dell'Ente e non comportino per la loro gestione - ne' indirettamente ne' direttamente - contribuzioni"*.

Il Segretario in questo caso, ai fini istruttori, dovra' citare gli estremi della delibera di delega delle funzioni o dei servizi.

24.2 Atti istruttori

Per ottenere i finanziamenti occorre seguire le istruzioni generali anche per quelle relative al piano finanziario dell'investimento, con l'avvertenza che l'attestazione del Segretario ai fini dell'adesione dovra' essere opportunamente integrata per quanto detto precedentemente (Mod. 1).

E' evidente che in assenza della legge regionale sulle nuove procedure i riferimenti possono riguardare il "piano zonale" di cui alla precedente normativa.

24.3 Garanzia

In forza del citato art. 8 della legge 440/87 le Comunita' montane sono state autorizzate a garantire direttamente i mutui, seguendo la medesima normativa di Comuni e Province.

Per il limite alla delegabilita' delle entrate, data la diversa struttura del bilancio, l'importo globale degli interessi contenuti nelle rate di ammortamento dovute, non dovra' mai complessivamente superare il quarto delle entrate dei primi due titoli del bilancio consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo, ai sensi del 10° comma dell'art. 4 della legge n. 155/89.

Poiche' per l'*atto di delega* valgono le medesime disposizioni dei Comuni e delle Province, cioe' l'art. 3 della legge 843/78, si richiama quanto detto al p. 6.1.

Naturalmente la garanzia puo' anche essere prestata dagli Enti partecipanti alla Comunita' con il rilascio di delegazioni sulle proprie entrate. In questo caso, come per i Consorzi, e' necessario che in sede di domanda vengano subito precisate le quote attribuite a ciascun Ente (Mod. 1) ed ai fini istruttori dovra' essere trasmessa la delibera di assunzione del mutuo da parte della Comunita' (Mod. 11) e le delibere di costituzione della garanzia da parte degli Enti garanti (Mod. 4 p. 1 bis).

Erogazioni

24.4 Nessuna particolarita' rispetto ai Comuni e Province.

25. AZIENDE SPECIALI

Le aziende municipalizzate, provincializzate e consortili sono diventate Enti mutuatari della Cassa ai sensi della disposizione dell'art. 9 bis del D.L. 1/7/86 n. 318 convertito nella legge n. 488 del 9/8/86, e possono percio' richiedere direttamente, e non piu' tramite l'Ente proprietario, i mutui alla Cassa stessa.

Anch'esse trovano oggi disciplina nella legge n. 142/90, quali enti strumentali dell'ente locale.

Al Capo VII - art. 23, essa riconosce loro esplicitamente personalita' giuridica ed autonomia imprenditoriale, e la dota di un proprio Statuto, da approvarsi da parte del Consiglio comunale o provinciale.

Lo stesso articolo si occupa della "istituzione" quale strumento per la gestione dei servizi senza rilevanza imprenditoriale che, come abbiamo chiarito, non puo' essere ente mutuatario della Cassa.

Settori d'intervento

25.1 E' chiaro che per stabilire cosa potra' essere finanziato occorre sempre partire dalla normativa della Cassa depositi e prestiti.

Percio' l'oggetto dei mutui sara' connesso all'attivita' dell'Azienda, ma dovra' tener conto dell'art. 1 del D.M. 1/2/85 sulle procedure Cassa.

Atti istruttori

25.2 L'art. 9 bis pone come condizione indispensabile per l'ottenimento di mutui diretti che il Consiglio comunale o provinciale o l'Assemblea consortile autorizzino espressamente l'Azienda ad eseguire l'operazione, in quanto ai sensi dell'art. 2 del R.D. 2578/1925 i risultati economici del bilancio dell'Azienda vanno ad incidere sul bilancio dell'Ente proprietario.

D'altra parte, come detto, la legge di riforma delle autonomie locali, proiettando le aziende in un ambito di maggiore autonomia giuridica (personalita' giuridica) ed economico-gestionale (autonomia imprenditoriale), rende non piu' necessaria la suddetta autorizzazione dal momento in cui l'azienda mutuataria sia munita del proprio Statuto.

Pertanto, tali condizioni alternative, insieme all'approvazione del progetto esecutivo dell'opera, sono propedeutiche per ottenere l'adesione di massima.

In sostanza, per l'adesione occorre: dichiarazione, a firma del Direttore dell'Azienda e controfirmata dal Presidente, attestante:

a) l'intervenuta autorizzazione a contrarre direttamente il mutuo, con delibera consiliare o assembleare, citandone gli estremi,

ovvero:

l'intervenuta approvazione dello Statuto dell'Azienda, ai sensi della legge n. 142/90, citandone gli estremi;

b) l'approvazione, qualora trattasi di opere, del progetto esecutivo da parte della Commissione amministratrice, egualmente con i relativi estremi;

c) l'inesistenza dei vincoli o l'esistenza del relativo nulla osta.

Per la *concessione* dei mutui (Mod. 4) occorre:

- copia della delibera della Commissione amministratrice di assunzione del mutuo e dei relativi obblighi;
- documenti costitutivi della garanzia (vedi paragrafo seguente).

Garanzia

25.3 Per ulteriori elaborazioni e certezze su questa tematica si ritiene si debbano aspettare le nuove normative relative alle Aziende; pertanto, per il momento, si ripropone la precedente elaborazione.

L'articolo 10 bis della legge 440/87 ha completamente innovato il sistema delle garanzie per i mutui contratti dalle Aziende, allineandolo a quello degli Enti locali territoriali.

Come per questi ultimi la garanzia non sara' piu' data sul provento di un singolo servizio, come prevede la normativa della legge 537/1967, ma sul complesso delle entrate.

Sia per il rilascio delle delegazioni che per il limite del 25% si deve aver riferimento alle "entrate effettive accertate" in base al conto consuntivo reso ai sensi dell'art. 16 del T.U. 2578/1925, percio' alla contabilita' finanziaria contrariamente a quanto previsto dagli artt. 40 e 42 del nuovo regolamento delle Aziende speciali che, appunto, prevedono un bilancio economico.

Il riferimento alla contabilita' finanziaria si ritrova anche nel tassativo divieto di indebitamento per le aziende che presentino un pluriennale *disavanzo di gestione* che ovviamente e' cosa ben diversa della perdita di conto economico.

L'intento del legislatore e' diretto da una parte ad imporre che l'indebitamento debba trovare copertura nei proventi effettivi del servizio e dall'altra ad evitare che determinate aziende, come quelle dei trasporti, che possono trovare un equilibrio finanziario esclusivamente con contributi del Fondo nazionale trasporti, trasferiscano sul bilancio statale e/o regionale anche l'onere dei loro investimenti.

infatti per queste Aziende, per le quali i ricavi del servizio coprono solo in parte le spese di gestione, le rate di ammortamento di eventuali mutui avrebbero copertura esclusivamente in maggiori trasferimenti del fondo o produrrebbero un deficit.

Cio' premesso, nel tentativo di coniugare insieme le esigenze delle Aziende conseguenti alla normativa e la coerenza degli investimenti con l'equilibrio "effettivo" del bilancio, come gia' adottato per l'indebitamento degli Enti locali, tra i documenti costitutivi della garanzia si richiede un'attestazione (Mod. 7) sui ricavi del conto economico tipo, approvato con Decreto Ministro Tesoro 4/2/1980, con esclusione delle poste costituenti rettifica di costo nonche' per i contributi in conto esercizio dovranno essere considerati soltanto i corrispettivi a copertura di minori ricavi o di maggiori costi per i servizi richiesti dal Comune all'azienda a condizioni di favore, ovvero dovuti a politiche tariffarie o ad altri provvedimenti disposti dal Comune, con esclusione quindi delle contribuzioni del Fondo nazionale trasporti o di analoghi fondi regionali.

25.3.a Limite alla delegabilita' delle entrate

Contrariamente a quanto stabilito dall'art. 46 del D.P.R. n. 902/86 il limite d'indebitamento per le Aziende e', ai sensi del 2° comma dell'art. 10 bis, legge 440/87, il 25% delle entrate.

Cioe' l'importo globale degli interessi contenuti nelle rate d'ammortamento dovute non dovra' mai superare il quarto delle entrate effettive accertate in base al conto consuntivo.

Lo stesso articolo pone anche il divieto di contrazione del mutuo qualora "dal conto consuntivo del penultimo esercizio e dal bilancio preventivo dell'esercizio in cui e' deliberata l'assunzione del mutuo risulti un disavanzo di gestione".

Il rispetto di queste disposizioni deve essere attestato dal Direttore dell'Azienda (Mod. 7 e 8).

Per la delegabilita' dei proventi dei servizi (L. 537/67) e' da considerare che il provento delegato deve essere omogeneo con l'oggetto del mutuo; cio' significa che se viene realizzata un'opera elettrica i proventi delegati dovranno riferirsi alla entrata del servizio elettricita' e cosi' per gas, acqua, ecc. ed il riferimento e' il 1/3 delle entrate effettive accertate a consuntivo.

25.3.b Atto di delega

Anche per l'atto di delega valgono le disposizioni del piu' volte citato art. 10 bis. Pertanto l'atto di delega *non dovra' essere accettato*, cosi' come previsto dall'art. 46 D.P.R. n. 902/86, ma per essere efficace *basta la notifica al Tesoriere*; l'obbligo per quest'ultimo, come nel caso delle garanzie sulle entrate comunali (vedi p. 6.1.a) discende direttamente dalle norme di legge (2° e 3° comma dell'art. 3 della legge 843/78).

Per le deleghe sui proventi dei servizi vedere p. 6.2.

25.4 Erogazioni

Le richieste di erogazioni a firma del Direttore devono essere corredate dei documenti giustificativi di spesa previsti dall'art. 12 del D.M. 1/2/85 sulle procedure della Cassa.

Il visto, ovviamente, sara' del responsabile dell'Ufficio tecnico dell'Azienda, ove esista.

26. LE SOCIETA' PER AZIONI CHE GESTISCONO PUBBLICI SERVIZI

La legge di riforma delle autonomie, all'art. 22, terzo comma, lettera b), conferma che i servizi pubblici, fatta eccezione per quelli riservati per legge all'Ente locale, possano essere affidati in concessione a terzi ed alla lettera e) prevede l'esercizio a mezzo di societa' per azioni a prevalente capitale pubblico locale.. "qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati".

La forma di gestione alternativa dei servizi pubblici locali mediante societa' per azioni era praticata da molti Enti ed e' per questa ragione che la Cassa scelse, fin dal 1986, di operare in favore di questi soggetti.

Le condizioni previste dalla legge originaria (art. 9 bis legge 488/86) per fruire del credito della Cassa trovano sostanzialmente conferma nella nuova norma della 142 e cioe' che la societa':

a) gestisca "servizi pubblici locali" in via prevalente;

b) il capitale sia detenuto per una quota superiore al 50% da Enti locali territoriali (Comuni, Province, Consorzi composti esclusivamente da Comuni e Province).

La definizione legislativa piu' aggiornata di "servizi pubblici locali" si ritrova proprio nella legge di riforma delle autonomie locali, laddove, al 1° comma dell'art. 22, si identifica l'oggetto dei servizi nella "produzione di beni ed attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali".

Deve comunque trattarsi di servizi che rientrino nei fini istituzionali dell'Ente locale. Si richiama in tal senso quanto esposto dal T.A.R. Lombardia: "diretta destinazione dell'opera al soddisfacimento di un'esigenza della collettivita', configurabile come servizio pubblico, perche' rientrante tra i compiti istituzionali dell'Ente".

Altro elemento di identificazione e' la "concessione" da parte dell'Ente territoriale competente; proprio perche' "pubblico servizio"a monte deve sussistere un atto amministrativo o un contratto con il quale viene concessa la gestione del servizio che, in teoria, dovrebbe essere assolto dal Comune ma che viene fatto svolgere ad un soggetto privato.

Tale atto costituira' uno dei documenti istruttori.

Si chiarisce che nel caso di servizio dato in appalto non si verifica la previsione legislativa dell'art. 9 bis; e', quindi, escluso l'intervento della Cassa.

La quota di partecipazione dell'Ente o degli Enti locali risultera' dall'atto costitutivo o dallo Statuto vigente, ai sensi dell'art. 2328 del Codice civile.

Nel caso in cui la partecipazione degli enti locali non appaia nell'atto costitutivo, in quanto detta partecipazione si sia per ipotesi realizzata successivamente alla costituzione della societa', occorrera' che la stessa venga comprovata tramite certificazione notarile.

Poiche', pero', tali prove della partecipazione degli enti locali al capitale societario non escludono minimamente possibili successive variazioni, occorre che la S.p.A. nella delibera di assunzione del mutuo prenda atto che presupposto della concessione del mutuo e' la partecipazione maggioritaria degli enti locali e che, pertanto, detta quota maggioritaria deve permanere per tutta la durata del mutuo.

Infatti, qualora per qualsiasi motivo, durante il periodo di ammortamento del mutuo, dovesse venir meno la prescritta maggioranza, la Cassa si vedrebbe costretta a revocare il finanziamento ed a richiedere la immediata restituzione del capitale mutuato con addebito delle relative spese.

Se per valutazioni di ordine economico o programmatico, gli enti locali volessero, dopo la concessione del mutuo, ridurre la propria partecipazione societaria oltre i limiti consentiti, la Societa' finanziata, onde non incorrere nella revoca di cui sopra, dovra' preventivamente estinguere il residuo debito in unica soluzione, previa presentazione di apposita richiesta in tal senso.

Settori d'intervento

26.1 L'oggetto dei mutui, come per le Aziende, deve essere connesso al servizio o ai servizi gestiti.

Atti istruttori

26.2 Trattandosi di un soggetto privato, la documentazione da richiedere sia per l'adesione che per la concessione dei mutui e' ovviamente piu' complessa, toccando anche aspetti e poteri che nel settore pubblico sono presupposti necessari.

Dovra' quindi essere acquisito:

A) per l'adesione (Mod. 19 punto A)

- copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto in allegato al certificato della cancelleria del Tribunale competente che li dichiari vigenti. In tale certificato, di data non anteriore a tre mesi, dovranno anche risultare i nominativi dei legali rappresentanti nonche' delle persone autorizzate ad impegnare validamente la Societa' ed a riscuotere e quietanzare; dovra' infine attestarsi che la Societa' si trovi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.

Qualora la partecipazione maggioritaria degli enti locali non risulti dall'atto costitutivo:

- certificazione notarile attestante la percentuale di partecipazione di detti enti locali al capitale societario e che tale partecipazione sia quella vigente;
- estratto o copia notarile di delibera del competente organo deliberativo contenente l'impegno a notificare alla Cassa ogni variazione nello statuto, nella partecipazione degli enti locali al capitale societario, nella legale rappresentanza, e nelle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare e ad impegnare validamente la Societa', con espressa dichiarazione di esonerare la Cassa da qualsiasi responsabilita' in dipendenza della mancata o tardiva notifica di tali atti;
- la domanda di mutuo a firma del legale rappresentante;
- copia autentica dell'atto amministrativo o del contratto di concessione del pubblico servizio;

- dichiarazione a firma del legale rappresentante, qualora trattasi di opere, attestante l'approvazione del relativo progetto esecutivo da parte del competente organo, e sul tipo di garanzia,

B) per la concessione (Mod. 19 punto B)

- estratto o copia notarile della deliberazione di assunzione del mutuo, secondo lo schema inviato dalla Cassa, da parte del competente organo (Mod. 19);
- atti relativi allá garanzia dell'operazione di cui al punto successivo;
- copia dell'ultimo bilancio e previsione del conto economico dell'esercizio corrente;
- attestazione a firma del presidente del Collegio sindacale:
  - che i bilanci del biennio precedente all'assunzione del mutuo non hanno chiuso in perdita:
  - che il Collegio sindacale ha preso atto dell'impegno assunto dalla Societa'.

  Dagli ultimi documenti indicati si desume che l'intervento della Cassa e' escluso in presenza di societa' per azioni di nuova costituzione.
- indicazione dell'Istituto di credito o ufficio postale e del numero di conto corrente intestato alla societa', sul quale verranno accreditate le somme erogate dalla Cassa.

26.3 Garanzia (mod. 18 p. c)

Poiche' le societa' per azioni rispondono delle proprie obbligazioni esclusivamente nell'ambito del proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 2325 Codice civile, il problema delle garanzie assume particolare rilevanza.

Tenuto conto della specifica natura della Cassa, le garanzie ammissibili sono costituite da:

a) garanzia diretta

- cessione pro soluto, alla Cassa di annualita' e contributi statali o regionali costanti, di durata pari al periodo di ammortamento del mutuo con la consueta clausola (p. 15.4);
- delegazioni di pagamento tratte ai sensi della legge n. 537/1967.

  Per le S.p.A. che gestiscono servizi diversi da quelli previsti dalla legge 537/67 e successive modifiche si applica, per analogia, la procedura della legge stessa (delegazioni sulle entrate del servizio gestito) (Mod. 22);
- fideiussione bancaria solidale a favore della Cassa depositi e prestiti per il pagamento delle rate di ammortamento, o altra idonea garanzia che verra' stabilita dal Consiglio di amministrazione;

a) garanzia indiretta

- delegazioni di pagamento, a valere sui primi tre titoli di bilancio, secondo le usuali procedure, rilasciate da Comuni e Province, accompagnate dalla dichiarazione del segretario dell'ente locale, vistata dal legale rappresentante dell'ente stesso sul rispetto del limite previsto dall'art. 1 legge 43/78 e dal 10° comma dell'art. 4 della legge n. 155/89 e delibera di garanzia da parte dell'Ente garante (Mod. 21).

Erogazioni

26.4 Per le erogazioni si segue la normale procedura della Cassa, ovviamente con la considerazione che sui certificati di pagamento vi sara' solo la firma del direttore dei lavori.

Il mandato di pagamento, ad evitare ricorrenti richieste di certificati, verra' emesso con commutazione dello stesso in versamento presso il conto corrente bancario o postale indicato dalla Societa'.

Trattamento fiscale

26.5 Trattandosi di soggetto privato, tutti gli atti vanno redatti su carta da bollo.

In particolare il bollo sulle deleghe di pagamento discende dalla disciplina dell'imposta di bollo.

Riscossioni

26.6 Il pagamento delle rate d'ammortamento, qualora spetti alle societa' per azioni, sara' effettuato con scadenza 30 giugno e 31 dicembre, con versamento sul conto corrente postale, intestato al Tesoriere centrale dello Stato - Cassiere della Cassa depositi e prestiti.

Il servizio riscossioni della Cassa all'inizio di ogni esercizio finanziario provvedera' ad inviare il ruolo di carico e relativi bollettini di conto corrente gia' predisposti.

Rinvio

26.7 Per quanto non espressamente previsto si dovra' fare riferimento alle ordinarie procedure per i mutui agli Enti locali ed al D.M. 1 febbraio 1985.

PARTE QUINTA

I FINANZIAMENTI PARTICOLARI

Premessa

Gli anni 80 sono stati caratterizzati da un crescente peso del finanziamento degli "interventi settoriali" da parte della Cassa depositi e prestiti per conto dello Stato.

Oggi, e a partire dall'art. 4 della legge 155/89, siamo in presenza di un'inversione netta di tendenza anche per la tipologia di contribuzione che da "concorso totale" cioe' assunzione dell'intero onere finanziario del finanziamento a diretto carico dello Stato, si e' trasformata in "concorso aggiuntivo" cioe' lo Stato, almeno finora, attraverso i Ministeri di settore, versa agli Enti beneficiari un contributo pari alla rata di ammortamento del mutuo stesso che entra, quindi, a far parte del titolo II del bilancio d'entrata.

Tale soluzione sembra confermata anche dall'art. 14 - 3° comma legge 202/91 che prevede la possibilita' di rivolgersi al sistema bancario per il finanziamento delle cosiddette "leggi speciali" per le quali pertanto la Cassa non e' piu' l'unico Ente finanziatore.

Le procedure di finanziamento esposte in questa parte non rientrano piu', ad eccezione di mutui ai Comuni sotto i 5.000 ab., nella logica delle leggi a totale carico dello Stato ma sono interventi che presentano delle particolarita' o per disposizione legislativa o per tipologia di procedura.

27. MUTUI AI COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI

27.1 Caratteristiche

Per garantire ai piccoli Comuni i servizi essenziali il legislatore ha previsto la concessione di mutui per un importo di 100.000.000 con durata ventennale ai Comuni sotto i 5.000 abitanti e loro Consorzi per la costruzione, ampliamento o ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani compreso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi con l'obbligo dell'utilizzo entro il secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza.

"L'impegno a pena di decadenza" comporta, secondo il principio dell'esercizio del diritto prima della decadenza, che dopo la scadenza del termine le variazioni di progetto non potranno essere finanziate con queste risorse ma solo, e sempre nel rispetto del 30%, con un mutuo a carico del bilancio del Comune.

27.2 Atti istruttori

Ai fini istruttori, qualora il soggetto mutuatario e' il Consorzio, nel caso di realizzazione di impianti di depurazione e di smaltimento sara' necessaria un'attestazione del Segretario sulla destinazione dell'impianto a servizio permanente dei Comuni beneficiari delle risorse a carico del bilancio dello Stato.

Tale semplice attestazione non e' possibile in caso di acquedotti e fognature in quanto la norma confermata dal 2° comma art. 1 legge 80/91 pone una precisa condizione: che l'intervento sia realizzato sul territorio del Comune delegante.

Cio' significa che il Consorzio dovra' effettuare sul territorio dei Comuni stessi opere per un importo complessivo pari a quello assegnato al Comune e da questo delegato al Consorzio.

Per la realizzazione concreta della condizione posta dalla norma e per dare certezza alla Cassa del rispetto di questa disposizione legislativa il Consorzio, a fronte di un progetto generale esecutivo regolarmente approvato, per le opere da realizzare sul territorio di ciascun Comune delegante, dovra' approvare stralci esecutivi distinti, indicando di ognuno il costo preventivato.

La Cassa concedera' uno o piu' mutui in base al numero dei Comuni deleganti e di conseguenza degli stralci; in ogni mutuo possono essere previste piu' quote se il finanziamento avviene utilizzando piu' assegnazioni annuali e anche, eventualmente, quote con onere a carico del bilancio dei singoli Enti per completare il finanziamento dell'opera.

Per gli atti istruttori si rinvia ai Modd. 23 - 24.

Le richieste di erogazione da parte del Consorzio, oltre che indicare il mutuo o la posizione al quale dovra' essere imputato il pagamento, dovranno essere corredate, in aggiunta ai tradizionali documenti di spesa, di un'apposita attestazione a firma del Direttore dei lavori - e con il visto dell'Ufficio tecnico (se esiste) - qualora il mutuo indicato fosse uno di quelli concessi con oneri a carico dello Stato.

Nella attestazione si dovra' dichiarare che, nel rispetto della norma "... i lavori (o le spese) di cui all'allegato certificato di pagamento (o altro documento di spesa) sono stati effettivamente realizzati sul territorio del Comune di ....".

28. MUTUI PER I PROGETTI DI AUTOMAZIONE

28.1 Caratteristiche dell'intervento

Soggetti mutuatari: comuni, province e loro consorzi, comunita' montane

Ammortamento: 5 anni (coefficiente annualita' scontata: 0,25143516 x 100 milioni);

Garanzia: oneri a carico del bilancio degli Enti interessati;

Risorse finanziarie: nell'ambito delle disponibilita' ordinaria del singolo Ente.

Oltre che in consorzio, e' consentito ai Comuni di associarsi in "convenzione" nei modi previsti dall'art. 24 della legge 142/1990 per la realizzazione di sistemi informatici coordinati; cio' consentira' agli Enti, soprattutto ai piu' piccoli, di dotarsi di un servizio non realizzabile singolarmente e di economizzare sia sulle spese di impianto che di gestione.

Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata (che non dovra' essere inferiore a quella del periodo di ammortamento del mutuo), i rapporti ed i reciproci obblighi finanziari, la scelta del fornitore, le modalita' di redazione e gestione del progetto, le norme di integrazione e collaborazione tra gli Enti partecipanti, nonche' le rispettive quote di partecipazione.

Le convenzioni dovranno indicare, ai soli fini di una maggiore agilita' procedurale, un solo comune come "coordinatore", destinatario del mutuo e referente diretto ed unico dell'iter procedurale.

Nel caso di forme associative e di cooperazione (Consorzi e Convenzioni) nella elaborazione dei piani finanziari occorre considerare che gli oneri finanziari ricadono pro-quota tra gli Enti consorziati o convenzionati che approveranno i rispettivi piani finanziari, avendo a base la "quota" di oneri gravanti su di essi.

Il progetto unico, completo e conforme allo "schema di riferimento" verra' approvato dal Consorzio o, nel caso di convenzione, da tutti gli Enti partecipanti alla stessa.

Sul piano istruttorio, cosi' come il Consorzio, il Comune "coordinatore" dovra' acquisire tutte le approvazioni e trasmetterle alla Cassa.

28.2 Procedura attuativa

Per attivare la procedura di finanziamento gli Enti locali interessati dovranno:

a) trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Servizio "Documentazione e tecnologia", il progetto completo e predisposto in conformita' allo "schema di riferimento".

b) trasmettere contemporaneamente alla Cassa depositi e prestiti:
- la domanda di concessione del mutuo;
- le dichiarazioni dei segretari degli Enti mutuatari e/o garanti sull'approvazione del piano finanziario (da parte dei rispettivi consigli) e sulla approvazione del progetto (da parte delle rispettive Giunte).

L'apposita Commissione valutera' la rispondenza del progetto alle specifiche indicate nello schema di riferimento e si esprimera' sull'ammissibilita' del progetto medesimo al finanziamento.

L'attestazione di conformita' del progetto ed ammissibilita' al finanziamento verra' trasmessa dal Dipartimento della funzione pubblica all'Ente interessato e alla Cassa depositi e prestiti, assieme alla copia del progetto.

La Cassa, sulla base dei suddetti documenti, dara' l'adesione di massima al finanziamento, che trasmettera' all'Ente mutuatario ed, eventualmente, agli Enti garanti, con le istruzioni relative alla documentazione istruttoria per la concessione, dandone comunicazione anche al Dipartimento della funzione pubblica.

Per la concessione del mutuo dovranno essere trasmessi alla Cassa i consueti documenti.

L'erogazione avverra' in tre fasi successive: le prime due pari al 30% del mutuo; la terza ed ultima, a saldo, ad avvenuto collaudo dell'intervento.

Per ottenere la somministrazione del mutuo gli Enti dovranno trasmettere come documenti giustificativi di spesa le fatture, vistate dal capo dell'ufficio tecnico, emesse dalle ditte fornitrici per un importo non inferiore alla percentuale suddetta.

Si precisa che non potranno essere erogate in conto mutuo le spese relative alla "formazione" anche se connesse con la realizzazione del progetto.

La Commissione di valutazione presso il Dipartimento della funzione pubblica potra' effettuare verifiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del progetto finanziato.

29. MUTUI PER IL RISANAMENTO FINANZIARIO

Premessa

29.1 Ai sensi dell'art. 25 della 144, i Comuni dissestati possono ottenere dalla Cassa, sulla base del decreto del Ministro dell'Interno, un mutuo a copertura del disavanzo riconosciuto ammissibile.

La concessione avverra' per l'intero importo, ma poiche' il mutuo stesso deve essere garantito con le somme rivenienti dai trasferimenti statali sul fondo investimenti, verranno messe in ammortamento singole quote in corrispondenza dei contributi disponibili e se ne provvedera' l'erogazione con valuta 1 gennaio ad evitare interessi di preammortamento.

Procedura attuativa

29.2 La procedura di concessione e' la seguente:

- **ATTI ISTRUTTORI**: per l'adesione di massima dovranno pervenire la domanda ed il decreto, mentre per la definitiva concessione del mutuo la delibera consiliare di assunzione dell'intero importo con l'attestazione dell'esecutivita' della stessa;
- **MESSA IN AMMORTAMENTO**: il primo gennaio dell'anno successivo alla concessione del mutuo viene posta in ammortamento la 1ª e 2ª quota del mutuo, ed il primo gennaio degli anni successivi le eventuali altre quote;

- **EROGAZIONI**: la 1ª quota di mutuo viene erogata dopo la concessione del mutuo mentre le quote successive verranno erogate, dopo la loro messa in ammortamento, il 1° gennaio successivo.

Si ricorda che fin quando non sia stata definita la procedura suddetta, non sara' possibile per l'Ente la contrazione di alcun mutuo ancorche' coperto totalmente da contribuzione statale o regionale.

La deroga dell'art. 14 ter della legge n. 38/90 al 9° comma dell'art. 25 della legge n. 144/89 che fissava il divieto decennale di assunzione di mutui per investimenti da parte degli Enti in dissesto, non introduce alcuna eccezione a tutte le altre disposizioni legislative presupposte all'assunzione di mutui da parte degli Enti locali.

Pertanto, per i Comuni che hanno deliberato il dissesto, sara' possibile assumere mutui dopo il finanziamento del piano di risanamento, purche':

a) con oneri a carico del bilancio dello Stato o della Regione;

b) con oneri a carico delle disponibilita' residue del fondo per lo sviluppo degli investimenti;

c) con il rispetto di tutte le disposizioni che regolano l'attivita' di ricorso al credito per il finanziamento di spese di investimento (piano finanziario, bilancio preventivo e consuntivo approvato, ecc.).

PARTE SESTA

IL RAPPORTO CON L'UTENZA

LA LEGGE 241/90

La L. 241/90, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi", ha richiamato tutte le Pubbliche Amministrazioni ad adeguare la propria azione a criteri di economicita', di efficacia e di pubblicita', oltre che di stretta legalita'; ed ha attribuito alle stesse il potere di autodeterminare le norme attuative dei suddetti criteri.

Il nostro Istituto, che da sempre ha privilegiato il rapporto diretto di informazione e di comunicazione con l'utenza anche attraverso strumenti quali le "circolari" e il servizio "Telecassa", ha avviato tempestivamente un lavoro volto a dare contenuto e rendere operative le disposizioni della legge citata, tenendo anche conto degli indirizzi interpretativi offerti dalle circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica.

I risultati saranno resi noti attraverso l'emanazione di circolari esplicative, ove verranno enucleati i punti salienti della legge, secondo il seguente schema:

- obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso (art. 2, 1° comma);
- obbligo di predeterminare il termine entro cui il procedimento deve svolgersi (art. 2, 3° comma);
- obbligo di motivare espressamente il provvedimento, nonche' di indicare il termine e l'autorita' cui ricorrere (art. 3);
- obbligo di determinare, per ogni tipo di procedimento, l'unita' organizzativa ed il responsabile (artt. 4 - 6);
- disciplina della partecipazione funzionale al procedimento (artt. 7 e segg.).

30. VARIE

30.0 INFORMAZIONI TELEFONICHE

La quantita' di lavoro che giornalmente viene svolta dalla Cassa non permette ai Dirigenti e ai Funzionari di rispondere a tutte le richieste di informazioni telefoniche.

Nella tradizionale attenzione della Cassa ai propri utenti per migliorare comunque la comunicazione si e' attivata, presso l'Ufficio Informazioni, una postazione telefonica n. 47235074 dedicata esclusivamente alle informazioni, in servizio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedi' al venerdi'.

30.1 SERVIZIO INFORMATIVO "TELECASSA"

Un altro canale di informazione e' costituito dal servizio "Telecassa", realizzato sul sistema Videotel della S.I.P.

Si tratta di un servizio informativo rapido, di facile consultazione, fornito **gratuitamente** dalla Cassa DD.PP. **esclusivamente** ai propri Enti mutuatari.

Il Telecassa consente di ottenere in tempo reale informazioni sulla situazione analitica e complessiva di tutti i mutui in essere:

- fasi istruttorie - valuta, numero ed importo dei mandati di pagamento - somme residue - elenco mutui, ecc.

Tale servizio consente, inoltre:

- di ottenere in video il corpo sistematico delle norme che regolano l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti (leggi, circolari e, entro breve tempo, anche un "massimario" contenente soluzioni di casi particolari);
- di ottenere, in tempo reale, notizie su variazioni di normative e direttive, al verificarsi delle stesse;
- di stabilire un contatto interattivo attraverso il quale e' possibile ottenere risposte a quesiti di carattere generale tramite terminale, utilizzando la casella postale (mail box) il cui numero e' il seguente: **021098022**.

La password di accesso e' fornita dalla Cassa su semplice richiesta del legale rappresentante dell'Ente, in carta libera (Mod. 24), **senza assunzione di alcun onere finanziario**, in quanto, come gia' detto, il servizio informativo Telecassa e' **completamente gratuito**. E' pero' indispensabile che l'Ente risulti abbonato alla S.I.P. per il servizio pubblico Videotel, poiche' e' tramite questo sistema che viene fornito il Telecassa (pagina Videotel ***788#**).

30.2 Ricevimento del pubblico

Al piano terra della Cassa e' in funzione l'"Ufficio informazioni" che potra' fornire chiarimenti circa le procedure concernenti l'istruttoria dei mutui e notizie sulle operazioni in corso nonche' ricevere i relativi documenti. Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti si fa presente che tutte le notizie possono essere richieste soltanto dai diretti interessati ed, eccezionalmente, da terzi muniti di regolare delega. Ove l'Ufficio informazioni non fosse in grado di soddisfare le richieste dell'utente, questi verra' indirizzato dagli stessi addetti al Dirigente del servizio competente.

E' consentito accedere agli uffici della Cassa tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e di pomeriggio, dal lunedi' al giovedi' dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Il passaggio attraverso gli impianti di controllo e di sicurezza avviene mediante un cartellino magnetico che verra' fornito dagli operatori degli appositi sportelli "passi". Si raccomanda infine un uso moderato ed oculato del telefono per la funzionalita' e la speditezza del servizio.

30.3 Precisazione

Si desidera ricordare che per motivi tecnici e contabili tutti i documenti consegnati nel mese di dicembre si tradurranno in provvedimenti nell'anno successivo.

Si richiama infine l'attenzione degli Enti sulla assoluta necessita' di indicare, per esteso, le generalita' del o dei firmatari di richieste, dichiarazioni, o attestazioni relative all'attivita' della Cassa.

Le firme, oltre ad essere apposte in originale devono risultare leggibili.

Poiche' tale prescrizione deriva da precise indicazioni sia dell'Organo di controllo che dell'Autorita' giudiziaria, si fa presente che la Cassa sara' costretta, in caso di difformita', a richiedere la stessa documentazione redatta nei sensi indicati.

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Falcone

PARTE SETTIMA

LA COMUNICAZIONE CON L'UTENZA

31. VALORE GIURIDICO DI ATTI E DOCUMENTI

La modulistica nel processo piu' generale di automazione e' sicuramente un campo soggetto a profonde modificazioni informatiche e telematiche che porteranno un rinnovamento dei flussi di comunicazione anche per meglio rispondere alla filosofia sia della legge 142/90 che della 241/90.

Segnali in tal senso vengono da interventi legislativi, amministrativi e giurisprudenziali.

Sinteticamente:

- **art. 6 quater della legge n. 80/91**, nel quale si riconosce validita' fino a querela di falso ai documenti elaborati da parte degli Enti locali con l'utilizzo di sistemi informatici;
- **circolare del Ministro per la Funzione pubblica 6/5/1991 n. 74652/18.10.3** (G.U. n. 14/5/91 n. 111), nella quale, tra le linee di programmazione per il biennio 1991-92 in materia di automazione delle amministrazioni pubbliche, si preannuncia un prossimo esame di uno schema di disegno di legge da parte del Consiglio dei Ministri, in materia di disciplina dei processi di automazione, che dovra' consentire, tra l'altro, il conferimento generale di validita' giuridica alla documentazione ed agli atti amministrativi prodotti con sistemi automatizzati.

Prima di presentare l'elenco degli "schemi di modelli" si e' ritenuto importante evidenziare questi segnali di cambiamento, che nel prossimo futuro potranno tradursi in nuove soluzioni operative dei modi di comunicazione tra la Cassa ed i suoi utenti.

SCHEMI DI MODELLI

1. *Schema di dichiarazione ai fini dell'adesione*
2. *Schema di dichiarazione per perizia (A/B/C)*
3. *Elenco documenti da prodursi per la concessione dei mutui*
4. *Schema di deliberazione per l'assunzione dei mutui*
5. *Schema di dichiarazione sulla capacita' di indebitamento degli Enti (entrate proprie)*
6. *Schema di dichiarazione ai fini della concessione con garanzia sulle entrate proprie*
7. *Schema di dichiarazione sulle capacita' di indebitamento delle Aziende speciali*
8. *Schema di ai fini della concessione con garanzia sul bilancio delle Aziende speciali*
9. *Schema di dichiarazione sulla capacita' di indebitamento (proventi dei servizi L. 537/67)*
10. *Schema di dichiarazione ai fini della concessione con garanzia sui proventi dei servizi (L. 537/67)*
11. *Elenco documenti da prodursi e schema di deliberazione per l'assunzione di mutui da Enti consortili*
12. *Schema di delega di pagamento entrate dell'Ente*
13. *Schema di delega di pagamento entrate delle Aziende*
14. *Schema di delega di pagamento entrate servizio in economia*
15. *Schema di dichiarazione per richieste mutuo per il piano di zona*
16. *Elenco documenti da prodursi dai Consorzi di bonifica*
17. *Schema di deliberazione per i Consorzi di bonifica*
18. *Schema di delega di pagamento per i Consorzi di bonifica*
19. *Elenco documenti da prodursi dalle Societa' per Azioni*
20. *Schema di deliberazione per le Societa' per Azioni*
21. *Schema di deliberazione dell'Ente garante*
22. *Schema di delega di pagamento S.p.A.*
23. *Schema di dichiarazione del Segretario del Consorzio (art. 10 comma 2° - L. 440/87)*
24. *Documenti per la concessione e schema di delibera (art. 10 - comma 2° - L. 440/87)*
25. *Schema di domanda alla Cassa - Servizio Telecassa*

Mod. 1

DICHIARAZIONE AI FINI DELL'ADESIONE

Oggetto: Mutuo di ....
per ....

Il sottoscritto Segretario/Direttore
Visti gli atti
Vista la circolare della Cassa depositi e prestiti

DICHIARA

- **(Aziende speciali)**

  ☐ - che con delibera consiliare/assembleare n. .... del .... e' intervenuta l'autorizzazione a contrarre direttamente i mutui, ovvero che ai sensi della legge 142/90 e' stato approvato lo statuto dell'azienda, con deliberazione consiliare n. .... del ....;

- **(Comunita' montane)**

  ☐ - che l'opera da realizzare rientri nelle previsioni del piano zonale di sviluppo approvato dalla Provincia (delibera n. .... del ....

  ☐ - che la Comunita' montana e' stata delegata da (citare l'Ente o gli Enti deleganti) .... con delibera/e (citare gli estremi della delibera di ciascun Ente delegante) .... , ai sensi dell'art. 8 - comma 1° - della legge 440/1987, e che l'opera entrera' a far parte del patrimonio/demanio della Comunita' stessa;

- **(per Comuni, Province, Comunita' montane)**

  ☐ - che il piano finanziario che dimostra l'effettiva possibilita' di pagamento sia della rata di ammortamento del mutuo sia delle maggiori spese di gestione e' stato approvato con delibera consiliare n. .... del .... (sempre antecedente alla delibera di approvazione del progetto esecutivo), divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge;

  <u>ovvero</u>

  - che nelle premesse della delibera n. .... del .... (di devoluzione o di approvazione del progetto esecutivo) divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge e' dato atto che non si provvede ad approvare il piano finanziario in quanto l'investimento non comporta oneri finanziari ne' maggiori spese di gestione sul bilancio dell'Ente;

- **(per Consorzi)**

  ☐ - che il piano finanziario che dimostra l'effettiva possibilita' di pagamento sia della rata di ammortamento del mutuo sia delle maggiori spese di gestione e' stato approvato:

  - (gestione in economia) dal Consorzio con delibera consortile n. .... del .... ;

  - (garanzia Enti consorziati) dai singoli Comuni con delibera n. .... del .... divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge (citare gli estremi di ciascuna delibera);

- **(per tutti gli Enti)**

  ☐ - che il progetto esecutivo dell'opera di L. .... da realizzare con il mutuo indicato in oggetto, e' stato approvato dalla Giunta con deliberazione n. .... del .... divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge;

  ☐ - che si sono rispettate le disposizioni di legge di cui ai vincoli artistici - architettonici - archeologici e paesaggistici;

- **(se con cespiti comunali e/o provinciali, nel caso in cui detti Enti si sostituiscano nella garanzia agli Enti mutuatari, indicare le quote di mutuo da garantire a carico di ciascun Ente).**

  ☐ - che il mutuo sara' garantito con ....

- **(aggiornamento progetti)**

  ☐ - che il progetto esecutivo sia stato aggiornato ai sensi della legge n. 741 art. 8 ed il nuovo importo, approvato dalla Giunta municipale con delibera n. .... del ...., ammonta a L. ...., oppure che i prezzi sono ancora congrui;

- **(finanziamenti parziali)**

  ☐ - che l'Ente intende fare fronte all'eccedenza di spesa rispetto all'importo previsto con ....

- **(acquisto immobili e/o ristrutturazione)**

  ☐ - che sulla congruita' del prezzo di acquisto dell'immobile da destinare a .... e' stato acquisito il parere dell'Ufficio tecnico erariale/dal Capo dell'Ufficio tecnico/per gli Enti sprovvisti di tale Ufficio, da perizia giurata;

  ☐ - che l'edificio e' immediatamente utilizzabile;

  ☐ - che la spesa per ristrutturazione viene coperta con ....

- **(varie)**

  ☐ - ....

  ☐ - ....

Il Segretario/Direttore

....

☐ **barrare le caselle interessate**

Mod. 2/A

PERIZIA COPERTA FINANZIARIAMENTE CON MUTUO SUPPLETIVO

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto.., in qualita' di Segretario del ....;

VISTA la circolare della Cassa DD.PP. n. 1182/91, in particolare i p. 1.4 e 5.5;

VISTI gli atti d'ufficio;

Sotto la propria responsabilita'

D I C H I A R A

- che la perizia di variante e/o suppletiva di L. .... al progetto originale di L. .... approvata con delibera di Giunta n. .... del ...., esecutiva a tutti gli effetti di legge, il cui importo dei lavori, comprensivo anche dei lavori in economia, considerati ai medesimi parametri, tenendo anche conto di eventuali precedenti perizie, non supera il 30% previsto dall'art. 13 della legge 131/83 come modificato dall'art. 9 comma 5 della legge n. 440/87, verra' coperta con mutuo suppletivo da richiedere alla Cassa depositi e prestiti;

con oneri aggiuntivi

- che comportando la perizia di maggiori oneri finanziari (e di gestione) e' stato approvato il piano finanziario con delibera di Consiglio n. .... del ...., esecutiva a tutti gli effetti di legge;

- che lo schema di atto di sottomissione e' stato approvato con riserva di sottoscrizione dopo la formale concessione del mutuo suppletivo;

- che i lavori di perizia non incidono su (eventuali) vincoli artistici - architettonici - archeologici e paesaggistici.

data

IL SEGRETARIO
(nome, cognome e firma)

....

Mod. 2/8

PERIZIA CON COPERTURA FINANZIARIA NELL'AMBITO DEL QUADRO ECONOMICO DI UN MUTUO GIA' CONCESSO

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto..., in qualita' di Segretario del ....;

VISTA la circolare della Cassa DD.PP. n. 1182/91, in particolare i p. 1.4 e 5.5;

VISTI gli atti d'ufficio;

Sotto la propria responsabilita'

D I C H I A R A

- che la perizia di variante e/o suppletiva di L. .... al progetto originale di L. .... approvata con delibera di Giunta n. .... del ...., esecutiva a tutti gli effetti di legge, il cui importo dei lavori, comprensivo anche dei lavori in economia, considerati ai medesimi parametri, tenendo anche conto di eventuali precedenti perizie, non supera il 30% previsto dall'art. 13 della legge 131/83 come modificato dall'art. 9 comma 5 della legge n. 440/87, trova copertura nell'ambito del quadro economico del mutuo gia' concesso in posizione ....,

☐ **senza oneri di gestione aggiuntivi**

- che nelle premesse della delibera stessa si da' atto che non si provvede ad approvare il piano finanziario in quanto la perizia non comporta nuovi oneri di gestione perche' ....,

☐ **con oneri di gestione aggiuntivi**

- che comportando la perizia di maggiori oneri di gestione e' stato approvato il piano finanziario con delibera di Consiglio n. .... del ...., esecutiva a tutti gli effetti di legge;

- che lo schema di atto di sottomissione e' stato approvato con riserva di sottoscrizione dello stesso non appena ottenuta l'autorizzazione all'utilizzo del residuo mutuo da parte dell'Istituto mutuante (Cassa depositi e prestiti);

- che i lavori di perizia non incidono su (eventuali) vincoli artistici - architettonici - archeologici e paesaggistici.

data

IL SEGRETARIO
(nome, cognome e firma)

....

Mod. 2/C

PERIZIA CON UTILIZZO ECONOMIE E MUTUO SUPPLETIVO E CORRISPONDENTI STRALCI FINANZIARI

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto.., in qualita' di Segretario del ....;

VISTA la circolare della Cassa DD.PP. n. 1182/91, in particolare i p. 1.4 e 5.5;

VISTI gli atti d'ufficio;

Sotto la propria responsabilita'

D I C H I A R A

- che la perizia di variante e/o suppletiva di L. .... al progetto originale di L. .... suddivisa in due stralci finanziari (L. .... **per lavori e** L. .... **per somme a disposizione** con copertura finanziaria nell'ambito del quadro economico del mutuo gia' concesso in posizione ....; L. .... **per lavori e** L. .... **per somme a disposizione** con copertura finanziaria nell'ambito di un mutuo suppletivo da richiedere alla Cassa depositi e prestiti) e'stata approvata con delibera di Giunta n. .... del ...., esecutiva a tutti gli effetti di legge, il cui importo dei lavori, comprensivo anche dei lavori in economia, considerati ai medesimi parametri, tenendo anche conto di eventuali precedenti perizie, non supera il 30% previsto dall'art. 13 della legge 131/83 come modificato dall'art. 9 comma 5 della legge n. 440/87;

☐ **con oneri aggiuntivi**

- che comportando la perizia maggiori oneri finanziari (e di gestione) e' stato approvato il piano finanziario con delibera di Consiglio n. .... del ...., esecutiva a tutti gli effetti di legge;

☐ **senza oneri di gestione aggiuntivi**

- che nelle premesse della delibera stessa si da' atto che non si provvede ad approvare il piano finanziario in quanto la perizia non comporta nuovi oneri di gestione perche' ....,

- che gli schemi di sottomissione sono stati approvati quanto a L. .... con la riserva di sottoscrizione degli stessi non appena ottenuta l'autorizzazione all'utilizzo del residuo mutuo da parte dell'Istituto mutuante (Cassa depositi e prestiti) e quanto a L. .... dopo la formale concessione del mutuo suppletivo;

- che i lavori di perizia non incidono su (eventuali) vincoli artistici - architettonici - archeologici e paesaggistici.

data

IL SEGRETARIO
(nome, cognome e firma)

....

N.B.
Trasmettere in due copie

Mod. II-01-303 / 03-91
Mod. 3

DOCUMENTI DA PRODURSI PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI

A) - *DOCUMENTAZIONE BASE*

1) copia di delibera di assunzione del mutuo presa in conformita' dello schema predisposto dalla Cassa depositi e prestiti.

2) dichiarazione del Segretario/Direttore ai fini della concessione

B) - *GARANZIA SULLE ENTRATE PROPRIE*

3) atto di delega da compilarsi sugli uniti modelli, per n° .... annualita' di ammortamento, da trarsi sulle entrate afferenti:

- primi due titoli di bilancio (art. 4 c. 10 legge 155/89 - *Comunita' montane*)
- primi tre titoli di bilancio (art. 4 c. 10 legge 155/89 - *Comuni e Province*)
- proprie entrate effettive accertate (art. 10 legge 440/87 - *Aziende speciali*)

L'atto stesso dovra' essere **notificato** al Tesoriere.

C) - *GARANZIA SULLE ENTRATE DELLE AZIENDE (art. 2 legge 537/67)*

3) atto di delega - da compilarsi sugli uniti moduli - per n. .... annualita' di ammortamento del prestito, da trarsi sulle entrate effettive del servizio.
L'atto dovra' essere **sottoscritto** dal Direttore e dal Tesoriere-esattore dell'Azienda e controfirmato dal presidente della Commissione amministratrice e dal Sindaco del Comune, ovvero, nel caso di Azienda consortile, dal Presidente dell'Assemblea.
In caso di servizi gestiti in economia dai Consorzi, la firma del Presidente della Commissione Amministratrice e' sostituita da quella del Segretario del Consorzio;

4) attestazione del Segretario vistata dal legale rappresentante dell'Ente dalla quale risulti:

- che con contratto n. .... in data .... (o convenzione aggiuntiva), l'annua tangente vincolata a favore della Cassa depositi e prestiti, e' stata data in carico al Tesoriere dell'Azienda con l'obbligo del **non riscosso per riscosso** e con la comminatoria dell'indennita' di mora in caso di ritardato versamento;
- che con la delegazione rilasciata non si supera il terzo delle entrate effettive del servizio dell'Azienda accertate a consuntivo.

D) - *CONTRIBUTO REGIONALE*

5) copia - debitamente autenticata - del decreto concessivo del contributo regionale, con l'impegno di corrisponderlo direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, con l'annotazione dell'impegno di spesa assunto dal competente organo (Uff. Ragioneria o Uff. corrispondente) sul bilancio corrente e per i corrispondenti capitoli dei bilanci successivi in coincidenza con il periodo di ammortamento.

N.B.) - Nel caso in cui il contributo concesso copra l'intera annualita' di ammortamento, non dovranno essere prodotti gli atti relativi alla garanzia.

Mod. II-01-304 / 11-90
Mod. 4

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

A) - *DELIBERA BASE*

VISTO (esposizione dei fatti)

CONSIDERATO che la Cassa depositi e prestiti ha aderito alla concessione del mutuo

DELIBERA

1) - di assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. ....
per ....

1 bis **(ove trattasi di mutuo che assume il Consorzio o la Comunita' montana con la garanzia sulle entrate degli Enti consorziati)**

- di garantire per la quota di L. ....
del mutuo di L. .... da concedersi a ....
per .... ;

2) - di impegnarsi, se la pubblicita' delle gare relative ai lavori viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani, ad inserire la dicitura "l'opera verra' finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale";

3) - di impegnarsi a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura "opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale";
- **(Ove trattasi di finanziamenti parziali)**
- di impegnarsi a richiedere erogazioni sul mutuo dopo aver effettuato e spesato lavori per un importo pari alla quota assunta a proprio carico.

B) - *GARANZIA ENTRATE PROPRIE*

4) - di restituire il mutuo in n. .... annualita', comprensive del capitale e dell'interesse, al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti;

5) - *(Comuni e Province - Comunita' montane)*

di garantire le n. .... annualita' di ammortamento del prestito con delega sul Tesoriere a valere sulle entrate afferenti i primi tre/due titoli del bilancio.

(Aziende speciali)

di garantire le n. .... annualita' di ammortamento del prestito con delega sul tesoriere a valere sulle proprie entrate effettive accertate in base al conto aziendale reso ed approvato;

6) - di delegare, come si delega alla Cassa depositi e prestiti,la quota delle entrate irrevocabilmente "pro solvendo" e non "pro soluto";

7) - di emettere sul tesoriere come sopra un atto di delega, per la somma e con la decorrenza che l'Amministrazione mutuante indichera' quale importo dell'annualita' di ammortamento, nell'intesa che le annualita' medesime saranno soddisfatte a rate semestrali uguali, considerato che con la delegazione suddetta non si supera il 25% delle entrate ai sensi /dell'art. 4, comma 10, della legge 155/89 **(per Comuni, Province e Comunita' montane)** /dell'art. 10 bis della legge 440/87 **(per le Aziende speciali)** ;

8) - di iscrivere l'annualita' di cui l'Ente e' debitore per il rimborso del prestito, nella parte passiva del bilancio per il periodo di anni considerato,

9) - di prendere atto che il Tesoriere e' tenuto ad accantonare le somme occorrenti a soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno.

C) - *GARANZIA ENTRATE AZIENDE O SERVIZIO IN ECONOMIA (Legge 537/67)*

4) - di restituire il mutuo in n. .... annualita', comprensive del capitale e dell'interesse, al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti;

5) - di garantire le n. .... annualita' di ammortamento del prestito con delega sul Tesoriere dell'Azienda a valere sulle entrate effettive del servizio dell'Azienda stessa accertate a consuntivo reso ed approvato oppure a valere sulle entrate del servizio gestito in economia;

6) - che sia emesso sul Tesoriere come sopra un atto di delega per la somma e con la decorrenza che l'Amministrazione mutuante indichera' quale importo dell'annualita' di ammortamento, nell'intesa che le annualita' medesime saranno soddisfatte a rate semestrali uguali, considerato che con la delegazione suddetta non si supera il terzo delle entrate effettive del servizio dell'Azienda accertate a consuntivo dell'anno precedente o del servizio gestito in economia;

7) - che l'annua tangente delle entrate del servizio viene delegata irrevocabilmente "pro solvendo" e non "pro soluto";

8) - che l'annua tangente, vincolata a favore della Cassa depositi e prestiti, sia data in carico al suddetto Tesoriere - mediante stipula di apposito contratto (o convenzione aggiuntiva) con l'obbligo:
- del non riscosso per riscosso;
- del versamento alla Cassa depositi e prestiti delle rate di ammortamento alle prescritte scadenze semestrali;
- della comminatoria della mora in caso di ritardato versamento;

9) - che analoghe clausole siano incluse nei futuri contratti di Tesoreria per tutta la durata dell'ammortamento del prestito.

D) - *CON CONTRIBUTO REGIONALE*

- di cedere, come si cede alla Cassa depositi e prestiti, il contributo regionale del .... % concesso per la durata di anni .... sulla spesa di L. ....

N.B. - Nel caso in cui il contributo concesso copre l'intera annualita' di ammortamento, dovranno essere deliberati soltanto i punti A) - 1) - 2) - 3) e D).

Verbale fatto, letto e sottoscritto.

Certificazione di pubblicazione, approvazione ed esecutivita'

Mod. II-01-305 / 11-90
Mod. 5

(delegazione su entrate proprie)

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI

art. 1 - 4. comma della legge 27/2/78 n. 43
art. 8 - 2. comma della legge 29/10/87 n. 440
art. 4 - 10 comma della legge 26/4/89 n. 155

Il sottoscritto Segretario
Visti gli atti d'ufficio

DICHIARA

A) - *(Comuni e Province - Comunita' montane)* - che il gettito delle entrate dei primi tre/due titoli del bilancio di consuntivo (del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo), al netto delle entrate una tantum e compensative, relative all'anno 19..............., e' il seguente:

Titolo I - Entrate tributarie / Gestione beni e servizi L. ______________

Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti L. ______________

Titolo III - Entrate extra tributarie L. ______________

Totale L. ______________

A[1] - Limite di indebitamento: (25% di A) A[1] L. ______________

B) - che l'ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento al primo gennaio, al netto dei contributi statali e regionali sulla spesa, e' il seguente per il corrente esercizio:

verso la Cassa DD.PP. L. ______________

verso altri Istituti L. ______________

verso altri L. ______________

Totale L. ______________

- che la quota interessi relativa a delegazioni rilasciate nel corrente anno ammonta a L. ______________

Totale L. ______________

Totale B L. ______________

C) - Quota disponibile (A[1] - B) L. ______________

D) - Quota interessi del presente mutuo: L. ______________

IL SEGRETARIO
Nome, Cognome e Firma

....

Mod. II-01-305 / 11-90
Mod. 6

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA CONCESSIONE
(delegazioni su entrate proprie)

Oggetto: Mutuo di L. ....
per ....
posizione n. ....

Il sottoscritto ....
Vista la legge 27 febbraio 1978, n. 43;
Vista la legge 29 ottobre 1987, n. 440;
Vista la legge 26 aprile 1989, n. 155;
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 ;
Vista la circolare della Cassa depositi e prestiti n. .... ;
Sotto la propria responsabilita'

A T T E S T A

- **(Comuni - Province - Consorzi - Comunita' montane)**
  - ☐ - che il bilancio di previsione dell'anno 19........ e' stato approvato con delibera consiliare n. .... del .... (stesso anno dell'assunzione del mutuo);
  - ☐ - che e' stato approvato il bilancio consuntivo relativo all'esercizio del .... (penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo);
  - ☐ - che sono state adempiute le formalite' prescritte dalle vigenti disposizioni legislative in ordine all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, senza seguito di ricorsi, della delibera consiliare n. .... del .... di assunzione del mutuo nonche' della procedura di controllo ai sensi degli artt. 45, 46, 47 della legge 8/6/1990, n. 142 (citare diversa specifica normativa per le Regioni a statuto speciale) e che tale atto e', pertanto, divenuto esecutivo a tutti gli effetti di legge;
- **(Comuni - Province - Comunita' montane)**
  - ☐ - che con il rilascio della delegazione di pagamento per il mutuo indicato in oggetto il complesso degli interessi passivi dei mutui precedentemente contratti non supera il quarto dell'entrate dell'Ente relative ai primi tre/due titoli del bilancio consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo, ai sensi dell'art. 4, comma 10 della legge n. 155/89;

IL SEGRETARIO
(Nome, Cognome e Firma)

.... , ...

☐ barrare la casella interessata

Mod. II-01-306 / 10-90
Mod. 7

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DALLE AZIENDE SPECIALI

(*art. 10bis* - 2° comma della legge 29/10/87, n. 440)

(delegazioni su entrate proprie)

Il sottoscritto Direttore
Visti gli atti d'ufficio

DICHIARA

A) - che le rendite e profitti relativi all'anno 19....... conseguenti a:
Ricavi da vendite e prestazioni - Dividendi da partecipazioni - Proventi da investimenti immobiliari - Proventi e ricavi diversi - Rimborsi diversi - Ricavi di attivita' smobilizzate - Interessi su titoli a reddito fisso - Interessi su depositi bancari e tesoreria - Interessi su crediti verso societa' controllate ed Enti collegati - Interessi su altri crediti nonche' Contributi in conto esercizio (con esclusione di quelli provenienti dal Fondo nazionale trasporti o di analoghi fondi regionali) ammontano a L. ______________

A' - Limite di indebitamento: (25% di A) A' L. ______________

B) - che l'ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento al primo gennaio e' il seguente: L. ______________

- che la quota interessi relativa a delegazioni rilasciate nel corrente anno ammonta a L. ______________

Totale B L. ______________

C) - Quota disponibile (A' - B) L. ______________

D) - Quota interessi del presente mutuo: L. ______________

IL DIRETTORE

....

Mod. II-01-306 / 10-90
Mod. 8

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA CONCESSIONE
(delegazioni su entrate proprie)
AZIENDE SPECIALI

Oggetto: Mutuo di L. ....
per ....
posizione n. ....

Il sottoscritto ....
Visto il D.L. 31 agosto 1987, n. 359 convertito nella legge 29/10/87, n. 440;
Vista la circolare della Cassa depositi e prestiti n. .... ;
Sotto la propria responsabilita'

D I C H I A R A

- che la delibera n. .... del .... di assunzione del mutuo e' definitiva a tutti gli effetti;
- che dal conto consuntivo del .... (penultimo esercizio) e dal bilancio preventivo dell'esercizio corrente non risulta un disavanzo di gestione (al netto delle contribuzioni a carico dello Stato o delle Regioni);
- che con il rilascio della delegazione di pagamento per il mutuo indicato in oggetto il complesso degli interessi passivi dei mutui precedentemente contratti non supera il quarto delle entrate a. dell'azienda. a.

IL DIRETTORE

Mod. II-01-307/ 10-90
Mod. 9

Posizione n. ....

Mutuo di Lire

per ....

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI CON GARANZIA SUI PROVENTI DEI SERVIZI (L. 537/67 e successive modificazioni)

Il sottoscritto Segretario $\frac{\textit{comunale}}{\textit{consortile}}$
Visti gli atti d'ufficio

DICHIARA

A) - che il gettito delle entrate effettive ordinarie del servizio di del conto consuntivo approvato nell'esercizio .... e' di L. ....

"A" Limite di indebitamento: (1/3 di A) L. ....

B) - che l'ammontare delle delegazioni rilasciate a data corrente e' di L. ....

C) - quota disponibile ("A" - B) L. ....

D) - delegazione del presente mutuo L. ....

IL SEGRETARIO

Mod. II-01-307/ 10-90
Mod. 10

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA CONCESSIONE CON GARANZIA SUI PROVENTI DEI SERVIZI

(L. 537/67)

Oggetto: *Mutuo di L. ....*

per ....

posizione n. ....

Il sottoscritto Segretario del ....
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;
Visto il D.L. 4/7/1967, n. 537 e successive modificazioni;
Vista la circolare della Cassa depositi e prestiti n. .... ;
Visti gli atti d'ufficio;
Sotto la propria responsabilita':

DICHIARA

- che e' stato approvato il bilancio consuntivo relativo all'esercizio del .... (due anni antecedenti all'assunzione del mutuo);

- che sono state adempiute le formalita' prescritte dalle vigenti disposizioni legislative in ordine all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, senza seguito di ricorsi, della delibera consiliare n. .... del ...., nonche' della procedura di controllo ai sensi degli articoli 45 - 46 - e 47 della legge 8/6/1990, n. 142 (citare diversa specifica normativa per le Regioni a statuto speciale) e che tale atto e', pertanto, divenuto esecutivo a tutti gli effetti di legge;

- che con contratto n. .... in data .... (o convenzione aggiuntiva), l'annua tangente, vincolata a favore della Cassa depositi e prestiti, e' stata data in carico al Tesoriere dell'Azienda con l'obbligo del non riscosso per riscosso e con comminatoria dell'indennita' di mora in caso di ritardato versamento;

- che con la delegazione rilasciata non si supera il terzo delle entrate effettive del servizio dell'Azienda accertate a consuntivo, o gestito in economia.

...................., li' ....

IL SEGRETARIO

....

Mod. II-01-308 / 10-90
Mod. 11

DOCUMENTI DA PRODURSI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AD ENTI CONSORTILI CON GARANZIA SULLE ENTRATE PROPRIE DA PARTE DI COMUNI O PROVINCE
(articolo 3, legge 21 dicembre 1978, n. 843)

1) - copia di deliberazione da adottare in conformita' dello schema che segue;

2) - attestazione del Segretario, vistata dal legale rappresentante dell'Ente, che attesti:

- che il bilancio di previsione dell'anno 19..... e' stato approvato con delibera consortile n. .... del .... (stesso anno dell'assunzione del mutuo);
- che e' stato approvato il bilancio consuntivo relativo all'esercizio del .... (2 anni antecedenti all'assunzione del mutuo);
- che sono state adempiute le formalita' prescritte dalle vigenti disposizioni legislative in ordine all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, senza seguito di ricorsi, della delibera consiliare n. .... del ...., nonche' della procedura di controllo ai sensi / della legge regionale n. .... del .... / degli artt. 45 - 46 e 47 della legge 8/6/90, n. 142 (citare diversa specifica normativa per le Regioni a statuto speciale) / e che tale atto e', pertanto, divenuto esecutivo a tutti gli effetti di legge;

3) - copia, debitamente autenticata, del provvedimento regionale concessivo del contributo, da corrispondere direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per l'intero periodo di ammortamento e con annotazione dell'impegno di spesa assunto dal competente organo (Ufficio Ragioneria o Ufficio corrispondente) sul bilancio corrente e per i corrispondenti capitoli dei bilanci successivi in coincidenza con il periodo di ammortamento.

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

Visto *(esposizione dei fatti);*

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha aderito alla concessione del mutuo;

Considerato che l'annualita' di ammortamento di L. .... viene garantita con le entrate proprie dei sottoindicati Enti costituenti il Consorzio / Comunita' montana come appresso indicato:

Ente garante	Quota mutuo	Quota annualita'	Quota semestralita'
Totali			

D E L I B E R A

1) - di assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. .... da estinguersi in n. .... annualita' di ammortamento comprensive del capitale e dell'interesse al saggio vigente al momento della concessione (tenuto conto del contributo regionale) da servire per .... , con garanzia sulle entrate proprie da parte di .... ;

2) - di impegnarsi, se la pubblicita' delle gare relative ai lavori viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani, ad inserire la dicitura "l'opera verra' finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale";

3) - di impegnarsi a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura "Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale".

Rimane stabilito che la Cassa depositi e prestiti, rimarra' estranea ai rapporti tra il Consorzio/la Comunita' montana e gli Enti garanti sopra specificati in dipendenza della prestazione della relativa garanzia e che, in ogni caso, il Consorzio/la Comunita' montana e' tenuto a provvedere con qualsiasi mezzo al pagamento di quanto, per qualsiasi ragione, l'Amministrazione mutuante non potesse eventualmente conseguire nei modi suddetti a saldo del proprio credito.

Verbale fatto, letto e sottoscritto.

....

Certificazione di pubblicazione, approvazione ed esecutivita'

Mod. II-01-310 / 10-90
Mod. 12

Pos. n. ....
della Cassa DD.PP.

ENTRATE PROPRIE
DELEGA DI PAGAMENTO

Il sottoscritto (1) .... del ....

Vista la deliberazione in data .... n. .... , divenuta esecutiva a tutti gli effetti, relativa alla assunzione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo di Lire .... per ....

Visto che il detto mutuo e' da estinguersi in (2) .... anni verso il pagamento della rata annuale di ammortamento, comprensiva di capitale e di interessi, di Lire (3) .... pagabili a rate semestrali eguali;

Visto che tali annualita' sono garantite con le somme relative ai primi due / tre titoli del bilancio delle entrate / proprie entrate effettive accertate;

Visto che con la suddetta deliberazione e' stato preso atto della normativa vigente, in base alla quale il Tesoriere e' tenuto ad accantonare le somme occorrenti per soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno;

DELEGA

Il Tesoriere dell'Ente suddetto a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati e con comminatoria della mora, in caso di ritardato versamento, entro il 30 giugno e 31 dicembre in ognuno degli anni dal (4) .... al .... alla Cassa depositi e prestiti e per suo conto o alla Tesoreria centrale della Repubblica o alla Sezione di Tesoreria provinciale la somma di L. (5) ....
(Lire ....) e cosi' entro ciascuno dei predetti anni la totale somma di Lire (6) .... (Lire ....)
della quale sara' discaricato con le ricevute dei versamenti che vi si riferiscono.

(7) .... li' ....

Il (8) ....

(NOTE A TERGO)

Timbro
d'ufficio

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto [ ] (generalita') [ ] (qualifica del notificante) dichiara di avere oggi notificato il presente atto di delega al Tesoriere [ ] (ragione sociale)

consegnandone copia nelle mani del Sig. [ ] (generalita') [ ] (qualifica)

.... li' ....
(luogo) (data)

(firma) ....

NOTE:

(1) Il Presidente, il Sindaco, il Direttore Azienda;
(2) Numero degli anni di ammortamento;
(3) Ammontare delle annualita' di ammortamento;
(4) L'ammortamento decorre dall'anno successivo a quello di concessione del mutuo;
(5) Ammontare della rata semestrale dell'annualita' di ammortamento;
(6) Ammontare dell'annualita' di ammortamento;
(7) Luogo e data di emissione della delega;
(8) Il Presidente della Comunita' montana, dell'Amministrazione provinciale, il Sindaco o il Direttore dell'Azienda.

Legge 21 dicembre 1978, n. 843

ART. 3

A partire dal 1 gennaio 1979 le Province ed i Comuni possono rilasciare a garanzia di mutui, debiti ed altri impegni, delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio.

Gli Enti mutuatari sono obbligati a notificare al Tesoriere l'atto di delega, che non e' soggetto ad accettazione.

Il Tesoriere, in relazione all'atto di delega notificato, e' tenuto a versare agli enti creditori, alle prescritte scadenze, con comminatoria dell'indennita' di mora in caso di ritardato versamento, l'importo della delegazione provvedendo, ove necessario, agli opportuni accantonamenti.

Il rilascio della delegazione di pagamento e l'atto di delega sono esenti da imposte e tasse.

Mod. II-01-311 / 10-90
Mod. 13

Pos. n. ....
della Cassa DD.PP.

ENTRATE AZIENDE L. 537/67

DELEGA DI PAGAMENTO

Il sottoscritto Direttore dell'Azienda ....

Vista la deliberazione n. .... in data .... divenuta esecutiva, adottata dal (1) .... per l'assunzione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo di L. .... per ....

Visto che detto mutuo e' da estinguersi in (2) .... anni verso il pagamento dell'annualita' di ammortamento, comprensiva di capitale ed interessi, di Lire (3) ...., pagabile a rate semestrali uguali;

Visto che tali annualita' sono garantite con una quota delle entrate effettive del servizio dell'Azienda, accertate a consuntivo reso ed approvato;

Visto che l'annua tangente vincolata a favore della Cassa depositi e prestiti e' stata data in carico al Tesoriere dell'Azienda, mediante stipula di apposito contratto (o convenzione aggiuntiva) con l'obbligo del non riscosso per riscosso, del versamento alla Cassa depositi e prestiti delle rate di ammortamento alle prescritte scadenze semestrali, della comminatoria della mora in caso di ritardato versamento;

DELEGA

il Tesoriere dell'Azienda suddetta a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati, entro il 30 giugno e 31 dicembre, in ognuno degli anni dal (4) .... al .... alla Cassa depositi e prestiti e per suo conto o alla Tesoreria centrale della Repubblica o alla Sezione di Tesoreria provinciale la somma di L. (5) .... (Lire ....) e cosi' entro ciascuno dei predetti anni la totale somma di L. (6) .... (Lire ....) della quale sara' discaricato con le ricevute dei versamenti che vi si riferiscono.

(7) .... li'...

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA	IL PRESIDENTE DELLA COMM.NE AMM.TRICE
....	....
	IL TESORIERE ESATTORE
	....

NOTE

(1) Ente mutuatario (Comune o Consorzio)
(2) Numero degli anni di ammortamento (ammortamento);
(3) Ammontare delle annualita' di ammortamento;
(4) L'ammortamento decorre dall'anno successivo a quello di concessione del mutuo;
(5) Ammontare della rata semestrale dell'annualita' di ammortamento;
(6) Ammontare dell'annualita' di ammortamento;
(7) Luogo e data di emissione della delega.

Mod. II-01-312 / 10-90
Mod. 14

Pos. n. ....
della Cassa DD.PP.

ENTRATE SERVIZIO IN ECONOMIA
DELEGA DI PAGAMENTO

Il sottoscritto (1) ....
....

Vista la deliberazione n. in data .... divenuta esecutiva, adottata dal (2) .... per l'assunzione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo di L. .... per .... ;

Visto che detto mutuo e' da estinguersi in (3) anni verso il pagamento dell'annualita' di ammortamento, comprensiva di capitale ed interessi, di Lire (4) .... , pagabile a rate semestrali uguali;

Visto che tali annualita' sono garantite con una quota delle **entrate effettive ordinarie del servizio gestito in economia;**

Visto che l'annua tangente vincolata a favore della Cassa depositi e prestiti e' stata data in carico al Tesoriere dell'Ente, mediante stipula di apposito contratto (o convenzione aggiuntiva) con l'obbligo del non riscosso per riscosso, del versamento alla Cassa depositi e prestiti delle rate di ammortamento alle prescritte scadenze semestrali, della comminatoria della mora in caso di ritardato versamento;

DELEGA

il Tesoriere dell'Ente suddetta a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati, entro il 30 giugno e 31 dicembre, in ognuno degli anni (5) dal .... al .... alla Cassa depositi e prestiti e per suo conto o alla Tesoreria centrale della Repubblica o alla Sezione di Tesoreria provinciale la somma di L. (6) .... (Lire ....), e cosi' entro ciascuno dei predetti anni la totale somma di L. (7) .... (Lire ....) della quale sara' discaricato con le ricevute dei versamenti che vi si riferiscono.

(8) .... li'..

IL SINDACO/IL SEGRETARIO

....

Il (9) ....

IL TESORIERE-ESATTORE

....

timbro
d'ufficio

NOTE A TERGO

NOTE

(1) Sindaco del Comune o Segretario del Consorzio;
(2) Ente mutuatario (Comune o Consorzio);
(3) Numero degli anni di ammortamento;
(4) Ammontare della rata d'ammortamento;
(5) L'ammortamento decorre dall'anno successivo a quello di concessione del mutuo;
(6) Ammontare della rata semestrale dell'annualita' di ammortamento;
(7) Ammontare dell'annualita' di ammortamento;
(8) Luogo e data di emissione della delega;
(9) Sindaco del Comune o Presidente dell'assemblea consortile.

Mod. II-01-313 / 10-90
Mod. 15

PIANO DI ZONA

A) Spesa totale prevista nella relazione finanziaria allegata al piano di zona approvato con i seguenti decreti:

DECRETI	Acquisizione aree Lire	Urbanizzazione primaria Lire	Urbanizzazione secondaria Lire	TOTALI Lire
				A

Limite di contrazione mutui art. 43
legge 865/71: 25% di A L. .... A'

B) Importo complessivo dei finanziamenti gia' ottenuti per il piano di zona da:

Cassa DD.PP. L. ....

Altri Istituti L. ....

Art. 45 legge 865/71 L. .... Totale B L. ....

C) Possibilita' di contrazione dei mutui (A' - B) L. ....

D) Importo mutuo richiesto L. ....

IL SEGRETARIO

Mod. II-01-323 / 10-90
Mod. 16

ATTI DA PRODURSI DAI CONSORZI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI PER OPERE DI BONIFICA

---

1) - copia, in bollo, con visto del Segretario, di deliberazione del Consorzio da adottarsi, a norma dello statuto, in conformita' dell'unito schema, munita del certificato di eseguita pubblicazione senza ricorsi, ai sensi di legge; del cenno della approvazione dell'autorita' tutoria, nonche' dell'attestazione del segretario che l'atto sia divenuto esecutivo a tutti gli effetti;

2) - statuto del Consorzio, munito dell'attestazione del Segretario che e' quello vigente;

3) - dichiarazione del Segretario attestante:

a) che il Consorzio con sede in .... venne costituito il .... ;

b) che il Consorzio ha iscritto nel bilancio in corso contributi consorziali per L. .... delle quali, detratte L. .... per vincoli su di essi costituiti ed in corso di perfezionamento, rimane una disponibilita' di L. .... ;

c) che il servizio di riscossione dei contributi consorziali e' affidato a .... in base a contratto in data .... ;

4) - copia del decreto concessivo del contributo con il quale sono state approvate le opere da finanziare ed e' stata determinata la quota di spesa a carico del Consorzio;

5) - atto di delega da compilarsi su uno dei moduli allegati per .... annualita' di ammortamento del prestito, da trarsi sulle entrate dei contributi consorziali.
L'atto stesso dovra' essere sottoscritto dal Presidente del Consorzio e dal Tesoriere-esattore.

Mod. II-01-324 / 10-90
Mod. 17

SCHEMA DI DELIBERAZIONE
per l'assunzione di un mutuo per opere di bonifica

omissis

DELIBERA

1) - di assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. .... da servire a còpertura della quota di spettanza della proprieta' interessata ai lavori di .... ;

2) - di restituire il mutuo suddetto in .... annualita' comprensive del capitale e dell'interesse al saggio vigente al momento della concessione del mutuo stesso e sotto l'osservanza delle disposizioni tutte che regolano la concessione dei prestiti da parte della Cassa depositi e prestiti;

3) - di obbligarsi ad imporre ed applicare irrevocabilmente a carico della proprieta' per tutta la durata del mutuo un importo annuo di contributo da riscuotere con le forme, norme e privilegi di cui al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, corrispondente all'ammontare di ciascuna annualita' di ammortamento; importo che sara' iscritto annualmente in distinta sede nella parte attiva dei bilanci per tutta la durata del mutuo, con riferimento alla presente deliberazione, contrapponendo nella parte passiva dei bilanci stessi e per lo stesso periodo, l'annualita' di cui il Consorzio e' debitore per il rimborso del prestito;

4) - di obbligarsi a corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per tutta la durata del mutuo l'annualità' che verra' determinata dalla Cassa stessa, pagabile in due semestralita' uguali secondo le modalita' che saranno previste dall'Amministrazione suddetta;

5) - di garantire il regolare pàgamento dell'annualita' di ammortamento mediante rilascio - pro solvendo e non pro soluto - di delegazioni su detto contributo accettato dall'Esattore-tesoriere con l'obbligo del non riscosso per riscosso e con la comminatoria della mora, nella misura e per il tempo necessari all'ammortamento del mutuo e con la decorrenza che indichera' l'Amministrazione mutuante, inteso che le annualita' medesime saranno soddisfatte a rate semestrali uguali;

6) - di surrogare fin d'ora per ogni evenienza, in caso di mancato adempimento agli impegni di cui sopra, l'Istituto finanziatore, per la riscossione del suo credito, diritti del Consorzio mutuatario a termini del combinato disposto degli articoli 21 e 74 del R.D. 13/12/1933, n. 215 sulla bonifica integrale, con facolta' di esperire al riguardo le relative pratiche ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali che disciplinano la materia, inteso che ogni spesa relativa dovra' rimanere a carico del Consorzio;

7) - di corrispondere alla Cassa depositi e prestiti, con tutte le sue attivita' di entrate, quanto questa non potesse eventualmente, conseguire per mezzo dell'atto di delega concernente l'ammortamento del mutuo di cui sopra;

8) - di dover intendere il Consorzio, agli effetti del mutuo in parola, duraturo, sia pure come Consorzio stralciario e liquidatore fino a quando sara' esaurito l'ammortamento del prestito;

9) - di garantire inoltre il mutuo predetto con tutto il territorio consorziale e con l'obbligazione solidale ed indivisibile, qualunque sia la divisione interna della Azienda ed il suo sistema di gestione.

Mod. II-01-325 / 10-90
Mod. 18

Pos. ....
della Cassa DD.PP.

Contributi consortili

DELEGA DI PAGAMENTO
(in bollo)

Il sottoscritto (1) .... del ....

VISTA la deliberazione in data .... n. .... divenuta esecutiva a tutti gli effetti, relativa all'assunzione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo di L. .... per .... ;

VISTO che il detto mutuo e' da estinguersi in (2) .... anni con il pagamento della rata annuale di ammortamento, comprensiva di capitale e di interessi, di Lire (3) .... pagabile a rate semestrali uguali;

VISTO che tali annualita' sono garantite, ai sensi della lett. d) del 1° comma dell'art. 5 del D.M. 1/2/1985, coi proventi dei contributi consorziali:

VISTO che con la suddetta deliberazione si e' preso atto di garantire il regolare pagamento dell'annualita' di ammortamento mediante rilascio - pro solvendo e non pro soluto - di delegazioni su detto contributo accettato dall'Esattore-tesoriere nella misura e per il tempo necessari all'ammortamento;

DELEGA

l'Esattore-Tesoriere (4) .... dell'Ente suddetto a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati, con l'obbligo del non riscosso per riscosso e con comminatoria della mora, in caso di ritardato versamento, entro il 30 giugno e 31 dicembre, in ognuno degli anni dal (5) .... al .... alla Cassa depositi e prestiti e per suo conto o alla Tesoreria centrale della Repubblica o alla Sezione di Tesoreria provinciale la somma di L. (6) ....
(lire ....) e cosi' entro ciascuno dei predetti anni la totale somma di L. (7) .... (lire ....) della quale sara' discaricato con le ricevute dei versamenti che vi si riferiscono.

(8)............................. *li'* ....

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO L'ESATTORE TESORIERE

NOTE A TERGO

NOTE

1) - Il Presidente
2) - Numero degli anni di ammortamento;
3) - Ammontare dell'annualita' di ammortamento;
4) - L'Istituto di credito o la persona, se privato;
5) - L'ammortamento decorre dall'anno successivo a quello di concessione del mutuo;
6) - Ammontare della rata semestrale dell'annualita' di pagamento;
7) - Ammontare dell'annualita' di ammortamento;
8) - Luogo e data dell'emissione della delega.

Mcd. II-01-337 / 10-90
Mod. 19

DOCUMENTI DA PRODURSI DALLE SOCIETA' PER AZIONI
(in bollo)

A) - PER L'ADESIONE

1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto in allegato al certificato della cancelleria del Tribunale competente che li dichiari vigenti: in tale certificato, di data non anteriore a tre mesi, dovranno anche risultare i nominativi dei legali rappresentanti, delle persone autorizzate a riscuotere, quietanzare e ad impegnare validamente la Societa', nonche' l'attestazione che la Societa' si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.
(Qualora non risulti dall'atto costitutivo) - Certificazione notarile attestante la percentuale di partecipazione degli enti locali al capitale societario e che tale partecipazione e' quella vigente;

2) estratto o copia notarile di delibera del competente organo deliberativo, contenente l'impegno a notificare alla Cassa ogni variazione dello statuto, nella partecipazione degli enti locali al capitale societario nella legale rappresentanza e nelle persone autorizzate a riscuotere, quietanzare e ad impegnare validamente la societa', con espressa dichiarazione di esonerare la Cassa da qualsiasi responsabilita' in dipendenza della mancata o tardiva notifica di tali atti;

3) domanda di mutuo a firma del legale rappresentante;

4) copia autentica dell'atto amministrativo o del contratto di concessione del pubblico servizio;

5) dichiarazione a firma del legale rappresentante, qualora trattasi di opere, attestante l'approvazione del relativo progetto esecutivo da parte del competente organo e sul tipo di garanzia (se con cespiti di piu' enti locali indicare le quote di mutuo da garantire a carico di ciascun ente).

B) - PER LA CONCESSIONE

6) estratto o copia notarile della deliberazione di assunzione del mutuo, secondo lo schema predisposto dalla Cassa, da parte del competente organo;

7) atti relativi alla garanzia dell'operazione di cui al successivo punto C);

8) copia dell'ultimo bilancio e previsione del conto economico dell'esercizio corrente;

9) attestazione a firma del Presidente del Collegio sindacale:
   - che i bilanci del biennio precedente all'assunzione del mutuo non hanno chiuso in perdita;
   - che il Collegio sindacale ha preso atto dell'impegno assunto dalla societa';

10) indicazione dell'Istituto di credito o Ufficio Postale e del numero di conto corrente intestato alla societa' sul quale verranno accreditate le somme erogate dalla Cassa.

C) - PER LA GARANZIA SECONDO LA FATTISPECIE CHE SI VERIFICA.

1) Garanzia sulle entrate degli Enti locali:

a) delibera di assunzione della garanzia da parte dell'ente garante, secondo lo schema predisposto dalla Cassa depositi e prestiti;

b) dichiarazione del Segretario dell'Ente garante, vistata dal legale rappresentante dell'ente stesso sul rispetto del limite previsto dall'art. 1 della legge n. 43/1978;

c) deleghe di pagamento per n. .... annualita' di ammortamento, da trarsi sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio dell'Ente garante. L'atto stesso dovra' essere notificato al Tesoriere.

2) Concessione contributi statali o regionali

a) copia debitamente autenticata – del decreto concessivo del contributo regionale, con l'impegno di corrisponderlo direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, con l'annotazione dell'impegno di spesa assunto dal competente organo (Uff. Ragioneria o Uff. corrispondente) sul bilancio corrente e per i corrispondenti capitoli dei bilanci successivi in coincidenza con il periodo di ammortamento.

3) Fideiussione bancaria:

a) atto di fideiussione bancaria solidale a favore della Cassa depositi e prestiti per il pagamento delle rate di ammortamento;

4) Garanzia sui proventi dei servizi ai sensi della legge 537/1967:

a) deleghe di pagamento per n. .... annualita' di ammortamento, da trarsi sulle entrate effettive del servizio.
L'atto stesso dovra' essere sottoscritto dal legale rappresentante e dall'esattore.

Mod. II-01-238 / 10-90
Mod. 20

SCHEMA DI DELIBERAZIONE PER LA SOCIETA' PER AZIONI

A) - DELIBERA BASE

Visto (esposizione dei fatti) ....
Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha aderito alla concessione del mutuo;

DELIBERA

1) di assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. ....
per .... ;

2) di prendere atto che presupposto della concessione del mutuo e' la partecipazione maggioritaria degli enti locali e pertanto la prescritta partecipazione deve rimanere per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo, salvo estinguere preventivamente il residuo debito in unica soluzione;

3) di impegnarsi, se la pubblicita' delle gare relative viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani, ad inserire la dicitura "l'opera verra' finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale";

4) di impegnarsi a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura "l'opera verra' finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale".

B) - GARANZIA

Entrate ente locale

5) che l'annualita' di ammortamento di L. viene garantita dall'Ente .... con le entrate proprie come da delibera consiliare n. .... del .... ;

Cessione contributo

5) di cedere, come cede alla Cassa depositi e prestiti il contributo del .... concesso per la durata di anni .... sulla spesa di L. .... ;

Fideiussione

5) di restituire il suddetto mutuo in n. .... annualita', comprensive del capitale e dell'interesse, al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti;

6) di garantire le n. .... annualita' di ammortamento del mutuo con fideiussione bancaria solidale .... ;

Entrate servizi Legge 537

5) di restituire il mutuo in n. .... annualita', comprensive del capitale e dell'interesse, al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti;

6) di garantire le n. annualita' di ammortamento del prestito con deleghe sull'Esattore della societa' a valere sulle entrate effettive del servizio fornito dalla societa' stessa accertate a consuntivo;

7) che sia emesso sull'Esattore atto di delega per la somma e con la decorrenza che l'Amministrazione mutuante indichera' quale importo dell'annualita' di ammortamento, nell'intesa che le annualita' medesime saranno soddisfatte a rate semestrali uguali, considerato che con la delegazione suddetta non si supera il terzo delle entrate effettive del servizio fornito dalla societa' accertate a consuntivo dell'anno precedente;

8) che la quota delle entrate del servizio viene delegata irrevocabilmente "pro solvendo" e non "pro soluto";

9) che sia stato conferito a .... mandato irrevocabile per il pagamento delle predette rate alle rispettive scadenze, anche anticipando la differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero sufficienti, con l'obbligo, in caso di ritardato pagamento, del pagamento della mora.

Mod. II-01-339 / 10-90
Mod. 21

SCHEMA DI DELIBERA DELL'ENTE GARANTE

Visto (esposizione dei fatti) ....

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha aderito alla concessione del mutuo per la (Societa')

Visto che con la delegazione di pagamento rilasciata, il complesso degli interessi passivi dei mutui non supera il quarto delle entrate dell'ente, relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione del corrente esercizio;

DELIBERA

1) di garantire il mutuo di L. , da concedere alla Societa' .... dalla Cassa depositi e prestiti;

2) di restituire il mutuo suddetto in n. .... annualita', comprensive del capitale e dell'interesse, al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti;

3) di garantire le n. .... annualita' di ammortamento del prestito con delega sul Tesoriere a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio;

4) di delegare, come si delega alla Cassa depositi e prestiti, la quota delle entrate irrevocabilmente "pro solvendo" e non "pro soluto";

5) di emettere sul Tesoriere come sopra un atto di delega, per la somma e con la decorrenza che l'Amministrazione mutuante indichera' quale importo dell'annualita' di ammortamento, nell'intesa che le annualita' medesime saranno soddisfatte a rate semestrali uguali;

6) di iscrivere l'annualita' di cui l'ente e' debitore per il rimborso del prestito, nella parte passiva del bilancio per il periodo di anni suindicato;

7) di prendere atto che il Tesoriere e' tenuto ad accantonare le somme occorrenti a soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno.

Verbale fatto, letto e sottoscritto.
Certificazione di pubblicazione, approvazione ed esecutivita'.

Mod. II-01-340 / 10-90
Mod. 22

Pos. ....

S.p.A.

DELEGA DI PAGAMENTO

Il sottoscritto ....
legale rappresentante della Societa' .... (n. d'iscrizione ....);

Vista la delibera n. .... in data .... adottata dal (1) .... per l'assunzione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo di L. ...., per .... ;

Visto che detto mutuo e' da estinguersi in (2) .... anni verso il pagamento dell'annualita' di ammortamento, comprensivo di capitale ed interessi di Lire (3) ...., pagabile a rate semestrali uguali;

Visto che tali annualita' sono garantite con una quota delle entrate effettive del servizio fornito dalla societa', accertate a consuntivo, secondo il bilancio approvato dall'Assemblea degli azionisti;

Visto che e' stato conferito a mandato irrevocabile per il pagamento delle predette rate alle rispettive scadenze, anche anticipando la differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero sufficienti;

Visto che la Cassa depositi e prestiti in caso di ritardato versamento delle rate applichera' la mora nella misura vigente al momento della inadempienza;

Visto che con la presente delegazione non si supera il terzo dell'ammontare dei proventi relativi al servizio in concessione;

DELEGA

La quale mandatario della Societa' suddetta a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi vincolati, entro il 30 giugno e 31 dicembre, in ognuno degli anni (4) .... al .... alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. (5) .... (lire ....) e cosi' entro ciascuno dei predetti anni la totale somma di L. (6) .... (lire) della quale sara' discaricato con le ricevute dei versamenti che vi si riferiscono.

(7) .... *li'* ....

Timbro dell'Ufficio

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

....
(indicare la qualifica)

Per accettazione
L'ISTITUTO DI CREDITO INCARICATO

....
Il Funzionario incaricato qualifica

NOTE A TERGO

NOTE

1) - Organo deliberativo della Societa';
2) - Numero degli anni di ammortamento;
3) - Ammontare dell'annualita' di ammortamento;
4) - L'ammortamento decorre dall'anno successivo a quello di concessione del mutuo;
5) - Ammontare della rata semestrale dell'annualita' di ammortamento;
6) - Ammontare dell'annualita' di ammortamento;
7) - Luogo e data dell'emissione della delega.

Mod. II-01-405 / 10-90
Mod. 23

DICHIARAZIONE DEL SEGRETARIO DEL CONSORZIO AI FINI DELLA CONTRAZIONE DI MUTUI, CON ONERI A CARICO DELLO STATO, AI SENSI DELL' ART. 10 COMMA 2° DELLA LEGGE 440/1987

Il sottoscritto Segretario del Consorzio di ....

....
in merito alla richiesta avanzata dal legale rappresentante del Consorzio medesimo per la concessione di mutui per un importo complessivo di L. .... meglio specificati nella richiesta stessa, da destinare a .... ; in osservanza a quanto stabilito all'art. 10 - comma 2° della legge 440/1987

DICHIARA

- che il progetto esecutivo generale dell'opera da realizzare con mutui per l'importo complessivo di L. .... e' stato approvato dall'assemblea consortile con delibera n. .... del .... ;
- che non esistono vincoli archeologici o paesaggistici sulle zone ove verra' realizzata l'opera; **oppure**, che si e' ottenuto il nulla-osta da parte degli Uffici statali o regionali, secondo le rispettive competenze;
- che, per il finanziamento totale dell'opera, i seguenti Comuni, con il numero e la data delle deliberazioni accanto indicate, e per le quote in esse previste hanno autorizzato il Consorzio a contrarre direttamente con la Cassa depositi e prestiti mutui con oneri a carico dello Stato, a valere sulle somme assegnate ai Comuni medesimi ai sensi dell'art. 10 - comma 2° della legge 440/1987:

  Comune di .... delibera n. .... del ....
  importo autorizzato L. .... ; (elencare, con le stesse indicazioni, tutti gli altri Comuni), con l'impegno da parte del Consorzio, cosi' come stabilito dalla norma, che le somme anzidette saranno comunque, destinate ad interventi di pari importo da realizzare sul territorio dei Comuni deleganti;

- che con delibera n. .... del .... e' stata approvata la suddivisione del progetto esecutivo nei seguenti progetti-stralcio:
  - progetto stralcio relativo al Comune di ....
    di L. .... , da finanziare nel modo seguente:
    - quanto a L. .... , con oneri a carico dello Stato (art. 10 - comma 2° legge 440/87);
    - quanto a L. .... , con oneri a carico del bilancio comunale;

  (elencare, con le stesse modalita', gli altri Comuni deleganti. Ogni Comune delegante dovra' avere per quanto gia' detto, un progetto stralcio);

  - progetto stralcio relativo ai restanti territori del Consorzio, di L. .... , il cui mutuo verra' garantito con le entrate proprie degli altri Enti locali non deleganti.

Viene trasmesso, infine, lo statuto vigente del Consorzio.

IL SEGRETARIO

Mod. II-01-406 / 10-90
Mod. 24

DOCUMENTI DA PRODURSI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI, A VALERE SUI FONDI DI CUI ALL' ART. 10 - 2° COMMA DELLA LEGGE 440/1987, AI CONSORZI AUTORIZZATI DAI COMUNI BENEFICIARI.

1) - copia di deliberazione da adottare in conformita' dello schema che segue;

2) - attestazione del Segretario, vistata dal legale rappresentante, che attesti:

- che e' stato approvato il bilancio consuntivo relativo all'esercizio del .... (due anni antecedenti all'assunzione del mutuo);
- che sono state adempiute le formalita' prescritte dalle vigenti disposizioni legislative in ordine all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, senza seguito di ricorsi, della delibera n. .... del .... nonche' della procedura di controllo ai sensi degli artt. 45 - 46 e 47 della legge 8/6/1990, n. 142 (citare diversa specifica normativa per le Regioni a statuto speciale) e che tale atto e' pertanto divenuto esecutivo a tutti gli effetti di legge;

3) - copia, debitamente autenticata, del provvedimento di concessione del contributo regionale da corrispondere direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per l'intero periodo di ammortamento e con annotazione dell'impegno di spesa, assunto dal competente organo (ufficio di ragioneria o corrispondente), sul bilancio corrente e per i corrispondenti capitoli dei bilanci successivi in coincidenza con il periodo di ammortamento.

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

VISTO (esposizione dei fatti);

VISTA la delibera n. del con la quale il Comune di .... ha autorizzato il Consorzio di cui fa parte ad utilizzare la somma di L. .... ad esso assegnata, ai sensi dell'art. 10 - comma 2° della legge 440/1987, per la realizzazione di interventi ricadenti nel territorio del Comune medesimo;

CONSIDERATO che per la realizzazione di detti interventi e' stato approvato un apposito progetto stralcio per un importo complessivo di L...;

CONSIDERATO che la Cassa depositi e prestiti ha aderito alla concessione del mutuo di complessive L. .... ;

CONSIDERATO che tale mutuo viene garantito nel modo seguente: (1)

- quanto a L. .... , con oneri di ammortamento a carico dello Stato, a valere sui fondi assegnati al Comune di .... ai sensi dell'articolo 10 - comma 2° della legge 440/1987 per l'anno (o gli anni) 19.......... ;
- quanto a L. .... con le entrate proprie del Comune di .... ;

DELIBERA

1) - di assumere con la Cassa DD.PP. un mutuo di complessive L. .... , da estinguersi in n. .... annualita' di ammortamento comprensiva del capitale e dell'interesse al saggio vigente al momento della concessione (tenuto conto del contributo regionale) da servire per .... , garantito nei modi indicati nelle premesse;

2) - di impegnarsi a realizzare sul territorio del Comune di .... interventi per un importo pari a quello che il Consorzio e' stato autorizzato dal Comune medesimo a contrarre con la Cassa depositi e prestiti a valere sui fondi assegnati ai sensi dell'art. 10 - comma 2° della legge 440/1987;

3) - di impegnarsi, se la pubblicita' delle gare relative ai lavori viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani, ad inserire la dicitura "l'opera verra' finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale";

4) - di impegnarsi a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura "Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale".

Rimane stabilito che la Cassa depositi e prestiti, rimarra' estranea ai rapporti tra il Consorzio e gli Enti garanti sopra specificati in dipendenza della relativa garanzia e che, in ogni caso, il Consorzio e' tenuto a provvedere con qualsiasi mezzo al pagamento di quanto, per qualsiasi ragione, l'amministrazione mutuante non potesse eventualmente conseguire nei modi suddetti a saldo del proprio credito.

Verbale fatto, letto e sottoscritto

---

certificazione di pubblicazione, approvazione ed esecutivita'.

(1) depennare cio' che non interessa

Mod. 25

SCHEMA DI DOMANDA ALLA CASSA

SERVIZIO TELECASSA

Denominazione Ente ....

Prot. n. ....

Data ....

Spett.le
Cassa depositi e prestiti
Segr. Gen. - "Telecassa"
Via Goito, 4

00185 ROMA

Oggetto: Domanda di ammissione al Gruppo Chiuso di utenti TELECASSA.

Il sottoscritto ....
nella sua qualita' di ....
chiede di essere ammesso al Gruppo Chiuso di utenti del Telecassa.

Dichiara che l'Ente e' gia' abbonato SIP per il servizio pubblico Videotel (**Identificativo Utente VTL n.** .... **Casella Postale n.** ....) ed e' in possesso di tutta l'attrezzatura necessaria per il collegamento.

Timbro e Firma

N.B.
Per l'abbonamento Videotel contattare la S.I.P. di zona.

PARTE OTTAVA

PRINCIPALI TESTI LEGISLATIVI

1. *Art. 68 T.U. approvato con R.D. 2 gennaio 1913, n. 453*
2. *Legge 4 luglio 1967, n. 537 (G.U. n 175 del 14/7/1967)*
3. *D.M. 3 ottobre 1977 (G.U. n. 281 del 14/12/77) Anticipazioni*
4. *D.L. n. 946/77 convertito dalla legge 27/2/78, n. 43 (G.U. n. 58 del 28/2/1978)*
5. *Legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Legge finanziaria 1979 G.U. n. 361 del 29/12/1978)*
6. *D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421 (G.U. n. 240 del 1/9/1979)*
7. *Legge 10 dicembre 1981, n. 741 (G.U. n. 344 del 16/12/1981)*
8. *D.L. 55/1983 convertito dalla legge 26/4/1983 n. 131 (G.U. n. 125 del 9/5/1983)*
9. *Legge 13 maggio 1983, n. 197 (G.U. n. 136 del 19/5/1983)*
10. *Legge 22 dicembre 1984, n. 887 (Legge finanziaria 1985 Suppl.to ordinario G.U. n. 356 del 29/12/1984)*
11. *D.M. 1 febbraio 1985 (G.U. n. 35 del 9/2/85) Procedure Cassa*
12. *D.M. 30 dicembre 1986 (G.U. n. 9 del 13/1/87) Tasso*
13. *D.M. 30 dicembre 1986 (G.U. n. 9 del 13/1/87) Indennita' di mora*
14. *Legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Legge finanziaria 1986 suppl.to ordinario G.U. n. 49 del 28/2/1986)*
15. *D.L. n. 318/86 convertito dalla legge 9/8/86 n. 488 (testo coord.to G.U. n. 199 del 28/8/86)*
16. *D.L. n. 359/87 convertito dalla legge 29/10/87 n. 440 (testo coord.to G.U. n. 272 del 20/11/87)*
17. *D.L. n. 66/1989 convertito dalla legge 24/4/1989 n. 144 (G.U. n. 121 del 26/5/1989)*
18. *D.L. n. 65/1989 convertito dalla legge 26/4/1989 n. 155 (G.U. n. 126 dell'1/6/1989)*
19. *D.L. n. 415/1989 convertito dalla legge 28/2/1990 n. 38 (G.U. n. 98 del 28/4/1990)*
20. *D.M. 29 dicembre 1990 (G.U. n. 11 del 14/1/1991) Proroga anticipazione*
21. *D.L. 151/1991 convertito dalla legge 12/7/1991 n. 202 (G.U. n. 172 del 24/7/1991)*

DECRETO MINISTERIALE DEL 1° FEBBRAIO 1985

VISTO il testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento di esecuzione del suddetto testo unico, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058;

VISTO il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 19 della legge 8 gennaio 1979, n. 3;

VISTA la legge 13 maggio 1983, n. 197;

RITENUTA la necessita' di integrare e modificare le norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti;

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 9/10/1984;

VISTA la delibera della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza in data 18/12/1984; data 18/12/1984;

DECRETA

Art. 1

Oggetto dei mutui

I mutui della Cassa depositi hanno sempre specifica destinazione e possono avere per oggetto:

a) la costruzione di opere pubbliche, da acquisire al patrimonio o al demanio dell'Ente mutuatario o delle proprie aziende;

b) la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria dei beni demaniali o patrimoniali dell'Ente mutuatario o delle proprie aziende purche' destinati ad uso pubblico;

c) l'acquisizione di immobili, a condizione che siano gia' costruiti e che vengano destinati ad uso pubblico;

d) l'acquisto e la realizzazione di attrezzature fisse indispensabili alla funzionalita' dell'opera finanziata dalla Cassa;

e) l'acquisto di beni mobili costituenti la dotazione base per gli edifici scolastici, gli uffici, le case di riposo, purche' sia contestuale alla costruzione ed all'acquisto dell'opera finanziata dalla Cassa;

f) l'acquisto di mezzi di trasporto e di automezzi speciali, destinati ai servizi dell'Ente mutuatario o delle proprie aziende;

g) altre finalita' previste da leggi speciali.

Art. 2

Limitazioni al finanziamento

(1) Nell'importo da ammettere a mutuo potranno essere previste, in aggiunta a quello dei lavori, esclusivamente spese per:

a) l'acquisizione di aree;

b) la progettazione esecutiva, la direzione ed il collaudo dei lavori;

c) l'I.V.A.

(2) Il finanziamento della Cassa e' precluso qualora i lavori siano stati appaltati, o gli acquisti ordinati, anteriormente alla data di concessione del corrispondente mutuo.

(3) superato dall'art. 23 legge 144/89

(4) Qualora l'Ente mutuatario intenda alienare un immobile costruito o acquisito con mutuo della Cassa depositi e prestiti l'Ente deve preliminarmente provvedere all'estinzione del residuo debito.

Art. 3

Importo di mutui

(1) L'importo dei mutui concedibili e' determinato in corrispondenza:

a) per le opere: delle risultanze dei quadri economici dei progetti approvati e degli altri costi di cui al precedente art. 2;

b) per l'acquisizione di immobili: del valore riconosciuto dagli organi tecnici;

c) per l'acquisizione di automezzi, attrezzature e mobili: dei preventivi di spesa.

(2) L'importo dei mutui relativi a perizia di variante e/o suppletiva dei progetti approvati, non dipendente da revisione od aggiornamento prezzi, non puo' superare il trenta per cento dell'importo progettuale originario, al netto dell'eventuale ribasso o aumento d'asta.

Art. 4

Atti istruttori

(1) L'istruttoria preliminare delle richieste di mutuo ha inizio con l'acquisizione degli atti di cui al primo comma del precedente articolo 3.

(2) I progetti esecutivi dei lavori dovranno essere approvati dai competenti organi, secondo le normative statali e regionali, in data non anteriore ad un anno da quella della domanda di finanziamento; qualora detto termine fosse superato dovra' procedersi all'aggiornamento dei costi ai sensi dell'art. 8 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

(3) La competenza al rilascio di tutte le attestazioni necessarie ai fini istruttori e' attribuita al Segretario, o all'organo corrispondente dell'Ente mutuatario.
Le attestazioni devono essere controfirmate dal legale rappresentante dell'Ente stesso.

(4) Ogni volta che la pubblicita' delle gare relative ai lavori viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani dovra' essere indicato che "l'opera verra' finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale".

- Gli Enti mutuatari sono tenuti a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura:
"Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale".

(5) L'adesione di massima non costituisce impegno della Cassa alla concessione del relativo finanziamento.

(6) Per la formale concessione dei mutui, in base all'adesione di massima, gli Enti mutuatari dovranno produrre:

a) copia della deliberazione del Consiglio o organo corrispondente, esecutiva a tutti gli effetti di legge, relativa all'assunzione del mutuo ed alla costituzione della garanzia;

b) atto di delega regolarmente notificato al Tesoriere dell'Ente o altro documento costitutivo della garanzia;

c) attestazioni e certificazioni riguardanti i presupposti e la procedibilita' dell'operazione;

d) eventuali documenti integrativi.

Art. 5

Garanzie

(1) I mutui della Cassa depositi e prestiti possono essere garantiti mediante:

a) delegazioni di pagamento, ai sensi di legge, a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli dei bilanci comunali e provinciali;

b) delegazioni di pagamento, ai sensi di legge, a valere sui proventi dei servizi del gas, acqua, energia elettrica, cogenerazione, di energia e calore delle Aziende municipalizzate o consortili, accertati in base al conto consuntivo approvato dell'esercizio

precedente; nonche' sui proventi degli stessi servizi gestiti in economia accertati in base all'ultimo conto consuntivo approvato; in tal caso si applica la limitazione ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 43. Il provento delegato deve essere omogeneo all'oggetto del mutuo;

c) provvedimento di garanzia emesso in base a legge regionale, purche' sia espressamente previsto in essa che, in relazione alla garanzia prestata, la Regione, nel caso di mancato pagamento della rata, da parte dell'Ente mutuatario alla scadenza stabilita, dietro semplice notifica della inadempienza e senza l'obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, provvedera'al pagamento della rata scaduta, aumentata degli interessi per ritardato pagamento, rimanendo sostituita all'Ente mutuante, in tutte le ragioni di diritto, nei confronti dell'Ente mutuatario;

d) delegazioni di pagamento sui contributi consortili di cui al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, limitatamente alle operazioni nei confronti dei consorzi di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario;

(2) Nel caso di mutui da concedersi a Consorzi di Comuni e Province per i quali non sussista la possibilita' di rilasciare le delegazioni previste dal punto b) del precedente capoverso, la garanzia dovra' essere prestata dagli Enti locali con le modalita' di rito;

(3) E' consentito a Comuni e Province di rilasciare delegazioni di pagamento a favore della Cassa depositi e prestiti, a garanzia. di mutui richiesti da altri Enti mutuatari della Cassa stessa;

(4) Le delegazioni di pagamento sono sempre rilasciate "pro solvendo" e non "pro soluto", pur rimanendo il tesoriere, in forza delle delegazioni, costituito come debitore principale delle rate di ammortamento dei confronti della Cassa depositi e prestiti.

Art. 6

Contributi statali o regionali

(1) La garanzia dei mutui da parte degli Enti mutuatari puo' essere sostituita, in tutto o in parte, dalla cessione di contributi in annualita', concessi dallo Stato o dalle Regioni per favorire l'esecuzione delle opere pubbliche.

(2) I contributi possono essere accettati esclusivamente se questi siano ceduti irrevocabilmente alla Cassa, con decorrenza e durata pari all'ammortamento del corrispondente mutuo.

(3) La Cassa depositi e prestiti rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra Ente contributore ed Ente beneficiario in dipendenza della cessione del contributo ai sensi dei precedenti commi.

(4) Con le medesime condizioni e limitazioni la Cassa depositi e prestiti potra' scontare le annualita' di contributo, concedendo all'Ente beneficiario un mutuo pari al valore delle annualita' stesse.

Art. 7

Modalita' d'ammortamento

(1) I mutui sono ammortizzabili in un periodo non superiore a venti anni, mediante annualita' costanti, comprensive di capitale ed interesse, decorrenti dal primo gennaio successivo alla data di concessione dei mutui stessi.

(2) Le annualita' a carico degli Enti mutuatari sono pagabili a rate semestrali.

Art. 8

Interessi attivi e passivi

(1) Sulle somme erogate in conto mutuo, anteriormente alla data di inizio dell'ammortamento, sono dovuti gli interessi, al medesimo saggio di concessione, dalla data del mandato al 31 dicembre successivo.

(2) Gli interessi di preammortamento sono corrisposti dagli Enti mutuatari, unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo, cui si riferiscono, ed il loro importo sara' gravato degli ulteriori interessi, per un semestre, al medesimo tasso di concessione sulla somma dovuta.

(3) Sulle somme rimaste da erogare in conto dei mutui concessi, al 31 dicembre di ogni anno saranno liquidati d'uffici gli interessi attivi al tasso vigente per i depositi volontari.

Detti interessi, salvo norme speciali, sono corrisposti interamente all'Ente mutuatario, anche quando il mutuo sia assistito da contributi statali o regionali.

(4) L'indennita' di mora da applicare al tesoriere dell'Ente mutuatario in caso di ritardato o mancato versamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e' pari al tasso vigente per i mutui aumentato di una percentuale determinata periodicamente con Decreto del Ministro del Tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa, in misura non superiore al tasso ufficiale di sconto.

(5) Sulle somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per qualsiasi causa, in caso di ritardato versamento devono essere corrisposti gli interessi, dal giorno successivo alla scadenza del termine sino a quello del pagamento, ad un tasso pari a quello vigente per i mutui aumentato di una percentuale determinata periodicamente con Decreto del Ministro del Tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa, in misura non superiore al tasso ufficiale di sconto.

(6) L'indennita' di mora prevista a carico del Tesoriere in caso di ritardato versamento delle rate d'ammortamento, potra' essere commutata dal Consiglio di amministrazione in interessi di ritardato versamento, valutate le circostanze e la natura del ritardo stesso.

Art. 9

Devoluzione

(1) E' consentito l'utilizzo, in tutto o in parte, dei mutui concessi, per finalita' diverse da quelle originarie, a condizione che:

a) si tratti di interventi finanziabili ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto;

b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento;

c) venga acquisita la dichiarazione concernente la mancata realizzazione dell'intervento, oggetto della concessione originaria se si tratta di devoluzione totale, ovvero di regolare accertamento dell'economia, in caso di devoluzione parziale.

(2) Non e' consentita la devoluzione di residui inferiori all'importo che verra' periodicamente determinato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 10

Estinzione anticipata dei mutui

Al di fuori di quanto previsto dal 4° comma del precedente articolo 2, e' in facolta' dell'Ente mutuatario estinguere anticipatamente il mutuo contratto, mediante corresponsione del residuo debito.

Art. 11

Concessione di mutui

(1) La concessione dei mutui viene proposta dal Direttore Generale al Consiglio di amministrazione, valutate le risultanze istruttorie.

(2) In base agli elenchi delle operazioni deliberate dal Consiglio di amministrazione, il Direttore Generale provvede alla formale concessione dei singoli mutui, mediante proprie "Determine", le quali, a tutti gli effetti, valgono come decreto di concessione.

Art. 12

Erogazione in conto mutui

(1) I mutui sono somministrati, in una o piu' volte, in relazione alla spesa effettuata dai mutuatari, su specifica richiesta del rappresentante legale dell'Ente, corredata dei documenti giustificativi, vistati dal Capo dell'Ufficio tecnico o, per gli Enti sprovvisti di tale Ufficio, del Direttore dei lavori.

(2) I documenti giustificativi della spesa, di cui al precedente comma, consistono ne:

a) per i lavori e relativa revisione prezzi: "il certificato di pagamento" rilasciato con riferimento allo "stato di avanzamento lavori" o al "computo revisionale";

b) per i lavori dati "in concessione" o appaltati "a corpo" o "a forfait": il certificato di pagamento e dichiarazione del Capo dell'Ufficio tecnico o del Direttore dei lavori ai sensi del 1° comma del presente articolo, che siano stati eseguiti lavori in misura non inferiore all'importo che viene richiesto;

c) per le forniture: la fattura;

d) per le competenze professionali: la parcella vistata dal competente ordine professionale; per le societa' di ingegneria, di progettazione e simili: la fattura;

e) per gli espropri: l'atto della competente autorita' regionale o dell'autorita' delegata con legge regionale, che ordina il deposito o il pagamento dell'indennita', ovvero, l'atto di accordo bonario;

f) per l'acquisto di immobili e delle aree: copia autentica del contratto preliminare o definitivo di compravendita redatti in forma pubblica, corredata della dichiarazione dell'Ufficio tecnico erariale o del Capo dell'Ufficio tecnico del mutuatario o, per gli Enti sprovvisti di tale Ufficio, da perizia giurata, attestante la congruita' del valore del cespite.

Nell'ipotesi del contratto preliminare, deve essere data notizia alla Cassa della stipula del contratto definitivo, entro sei mesi dal pagamento della somma in conto mutuo.

(3) E' sempre in facolta' della Cassa richiedere qualsiasi documento integrativo, diretto ad accertare la legittimita' dell'erogazione.

(4) Nei casi previsti dalle lettere c, d, e ed f, in caso di mancanza dell'Ufficio tecnico, si prescinde dal visto sugli atti.

(5) I mandati di pagamento vengono di norma emessi a favore dell'Ente mutuatario, con quietanza del rispettivo Tesoriere, vidimata dal rappresentante dell'Ente medesimo.

(6) Le erogazioni anticipate rispetto alla effettuazione della spesa, sono consentite esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previste da legge.

(7) E' in facolta' della Cassa sospendere ogni erogazione in conto mutuo, in caso di morosita'.

Per il recupero dei crediti in mora la Cassa puo' procedere contro gli Enti mutuatari, oppure estinguere i debiti scaduti ed i loro accessori mediante trattenuta sui crediti degli Enti stessi.

Art. 13

Responsabilita'

(1) Il rappresentante legale dell'Ente mutuatario e' personalmente responsabile nei confronti della Cassa depositi e prestiti, sia della corrispondenza della domanda di erogazione allo scopo del mutuo, sia della tempestiva destinazione delle somme riscosse in conto mutuo agli aventi diritto.

(2) Il visto di cui al primo comma del precedente articolo 12, costituisce, nei confronti della Cassa, attestazione della corrispondenza degli atti vistati, limitatamente alla parte tecnica, alla documentazione a suo tempo trasmessa dall'Ente mutuatario, per la concessione del relativo finanziamento.

(3) Il rappresentante legale dell'Ente e' altresi' tenuto ad accertare l'esposizione sul luogo dei lavori del cartello di cui al quarto comma del precedente articolo 4.

Art. 14

Erogazioni sui finanziamenti parziali

(1) Qualora il mutuo della Cassa non copra l'intera previsione di spesa risultante dagli atti di cui al primo comma del precedente articolo 3, le erogazioni in conto mutuo non potranno avere inizio se non previa dimostrazione dell'intervenuto pagamento, da parte dell'Ente mutuatario, dell'intero importo differenziale.

(2) Nel caso di contribuzione regionale in conto capitale, per la somministrazione dei fondi, si fara' riferimento alle modalita' di erogazione del contributo.

(3) Nel caso di sconto di annualita' di contributo statale o regionale, la somministrazione dei fondi potra' anche essere effettuata "pro quota".

Art. 15

Rinunce e revoche

Nel caso di rinuncia o revoca del mutuo concesso, dipendente da qualsiasi causa non imputabile alla Cassa depositi e prestiti, verranno restituite all'Ente mutuatario e agli eventuali Enti contributori, le sole quote capitale ammortizzate al 31 dicembre dell'anno nel quale sia stata inoltrata la rinuncia o comminata la revoca del mutuo.

Art. 16

Norme sostitutive

Le norme contenute nel presente decreto modificano ed integrano quelle del Capo secondo del *Titolo quarto del Libro secondo del Testo Unico delle leggi riguardanti la* Cassa depositi e prestiti, approvato con R.D. 2 gennaio 1913, n. 453 e successive modificazioni; della Sezione seconda del Titolo primo del libro secondo del relativo regolamento di esecuzione, approvato con Decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, ad eccezione dell'articolo 149, 173, 174, nonche' i Decreti ministeriali del 14 novembre 1979, 18 dicembre 1979, 9 maggio 1981, 30 novembre 1982.

R.D. 2/1/1913, n. 453
art. 68

Enti mutuatari

I fondi comunque affluiti alla Cassa depositi e prestiti potranno essere impiegati su deliberazione del Consiglio di amministrazione e con l'assenso del Ministro del Tesoro:

a) in prestiti a Comuni, Province, loro consorzi, consorzi di bonifica, irrigazione o miglioramento fondiario.

Legge 22/12//1984, n. 887
art. 6 - 34° comma

Al primo comma, lettera a), dell'articolo 68 del R.D. 2/1/1913, n. 453, modificato dall'art. 1 della legge 15/4/1965, n. 344, dopo la parola "loro consorzi", sono aggiunte le seguenti: "comunita' montane".

Legge 9/8/1986, n. 488
art. 9 bis

Le aziende speciali municipalizzate, provincializzate o consortili, previa deliberazione del Consiglio o dell'Assemblea dell'Ente proprietario, e le Societa' per Azioni a prevalente capitale di Enti locali territoriali che gestiscono pubblici servizi sono autorizzate a contrarre mutui direttamente con la Cassa depositi e prestiti, con gli Istituti di previdenza e con gli altri Istituti di credito che concedono muti agli altri Enti locali.

Legge 29/10/1987, n. 440
art. 10 - 6° comma

La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui ai Consorzi composti da Enti locali e da altri Enti pubblici, purche' questi ultimi non siano in posizione maggioritaria.

Legge 8/6/1990, n. 142
art. 55, 5° comma

Nullita' degli atti senza copertura finanziaria

Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto e' nullo di diritto.

Legge 24/4/1989, n. 144 (D.L. 66/189)
art. 23
Divieto di effettuare spese
e responsabilita' nell'esecuzione

Responsabilita' personale

(1) A tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunita' montane che presentino, nell'ultimo conto consuntivo deliberato, disavanzo di amministrazione, ovvero indichino debiti fuori bilancio, per i quali non siano stati gia' adottati i provvedimenti previsti nell'articolo 1-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e' fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni gia' assunti nei precedenti esercizi.

(2) Le deliberazioni assunte in violazione della norma di cui al comma 1 sono nulle.

(3) A tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunita' montane l'effettuazione di qualsiasi spesa e' consentita esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e divenuta o dichiarata esecutiva, nonche' l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, ove non esista il ragioniere, sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati. Per quanto concerne le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi deve contenere il riferimento agli stessi regolamenti, al capitolo di bilancio ed all'impegno. Per i lavori di somma urgenza l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio, a pena di decadenza.

(4) Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura. Detto effetto si estende per le esecuzioni reiterate o continuative a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni.

art. 25, 18° comma

I segretari ed i ragionieri degli enti locali assumono diretta e personale responsabilita' per la veridicita' e l'esattezza dei dati e delle notizie contenute nei certificati, nelle registrazioni e nelle documentazioni, e in particolare in quelle di cui agli articoli 9, 16 e 23, nonche' al presente articolo.

Legge 142/1990
art. 32
Competenze dei consigli

Competenze organi

(1) Il consiglio e' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

(2) Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a societa' di capitali, l'affidamento di attivita' o servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzinari;

n) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia ovvero da essi dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi dell'articolo 36, comma 5.

(3) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

art. 35
Competenze delle giunte

(1) La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attivita', ne attua gli indirizzi generali e svolge attivita' propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Legge 26/4/1989 n. 155 (D.L. 65/89)
art. 4 comma 9

Piani finanziari

I consigli dei comuni, delle province, loro consorzi e delle comunita' montane, prima di approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento *devono*, con apposito atto, approvare il piano finanziario con il quale dimostrare l'effettiva possibilita' di pagamento sia delle rate di ammortamento del mutuo sia delle maggiori spese di gestione conseguenti alla realizzazione dell'investimento, indicando le effettive risorse con le quali verra' fatto fronte a tali oneri. La deliberazione che approva il suddetto piano costituisce presupposto necessario di legittimita' delle deliberazioni di approvazione dell'investimento e di assunzione dei mutui. I predetti piani finanziari sono integrati nella relazione previsionale e programmatica e costituiscono allegato obbligatorio della stessa fino al secondo esercizio successivo all'attivazione dell'investimento.

Legge 28/2/1990 n. 38 (D.L. 415/89)
art. 13 comma 2 bis

Le disposizioni relative all'obbligo della deliberazione del piano finanziario degli enti locali previsto nell'art. 4 del D.L. 2/3/89 n. 65 convertito, con modificazioni, dalla legge 26/4/1989, n. 155, si applicano a tutti gli investimenti degli enti locali comunque finalizzati.

Legge 155/1989
art. 4 comma 9

Approvazione bilancio di previsione

A decorrere dall'anno 1990 la deliberazione di assunzione dei mutui da parte dei comuni, province, loro consorzi e delle comunita' montane e' subordinata all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale siano incluse le previsioni del piano finanziario dell'investimento.

D.P.R. 19/6/1979 n. 421
art. 19 - 1° comma

Approvazione rendiconto

Non puo' essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui se non e' stato approvato il rendiconto di due anni precedenti quello in cui i nuovi mutui sono deliberati.

Legge 10/12/1981, n. 741
art. 8

Aggiornamento dei prezzi di progetto

Le amministrazioni appaltanti o concedenti sono autorizzate ad aggiornare i prezzi di progetto, prima della gara, senza necessita' di sottoporre di nuovo il progetto agli organi consultivi e di controllo.

L'aggiornamento viene effettuato applicando a tutti i prezzi di progetto un coefficiente determinato tenendo conto della variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla data di approvazione del progetto, per la categoria nella quale l'opera rientra e, in ogni caso, in misura non superiore alle variazioni dei costi rilevati dagli organi competenti, secondo le norme vigenti in materia di revisione prezzi.

L'esecuzione delle opere appaltate con il sistema di cui al primo comma puo' essere immediatamente consentita, entro i limiti di spesa inizialmente previsti, in pendenza degli atti di adeguamento del finanziamento.

Legge 26/4/1983 n. 131 (D.L. 55/1983)
art. 13 comma 2 e 3 come modificato dall'art.9
della legge 29/10/87 n. 440 (D.L. 359/1987)

Approvazione progetti e relative perizie

A decorrere dal 1° gennaio 1983 i quadri economici dei progetti approvati per l'esecuzione di opere pubbliche devono tener conto dell'intero costo dell'opera, anche se la realizzazione di essa avvenga per stralci o lotti funzionali.

(3) L'importo delle perizie suppletive e di variante ai progetti esecutivi approvati successivamente al 1° gennaio 1983 non puo' superare il 30 per cento dell'importo dei lavori previsti nel progetto originale deliberato. Qualora il finanziamento dell'opera venga effettuato con il ricorso al credito, l'importo del mutuo suppletivo potra' essere comprensivo, oltre che delle variazioni di spesa dei lavori nella misura massima di cui al precedente comma, anche delle variazioni delle altre componenti il quadro economico, compresa la revisione prezzi.

GARANZIE
Legge 27/2/1978, n. 43 (D.L. 946/1977)
art. 1 - 4° comma

Limite di indebitamento per gli Enti

Nessun mutuo puo'essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, supera il 25 per cento delle entrate degli Enti locali relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo.

Legge 155/1989 (D.L. 66/1989)
art. 4 - 10° comma

A decorrere dall'anno 1991, il limite all'assunzione di mutui da parte delle province, dei comuni e delle comunita' montane, di cui agli articoli 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43 (c), e 8, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 440 (b), e' determinato con riferimento al conto consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui.

Legge 21/12/1978, n. 843
art. 3 - 2° e 3° comma

Atto di delega (entrate proprie)

Gli enti mutuatari sono obbligati a notificare al tesoriere l'atto di delega, che non e' soggetto ad accettazione.

Il tesoriere, in relazione all'atto di delega notificato, e' tenuto a versare agli enti creditori, alle prescritte scadenze, con comminatoria della indennita' di mora in caso di ritardato versamento, l'importo oggetto della delegazione, provvedendo, ove necessario, agli opportuni accantonamenti.

Il rilascio della delegazione di pagamento e l'atto di delega sono esenti da imposta e tasse.

Legge 29/10/1987, n. 440
art. 10 bis

Indebitamento Aziende locali

I mutui contratti dalle Aziende speciali degli Enti locali devono essere garantiti con delegazioni di pagamento sulle proprie entrate effettive accertate in base al conto aziendale dell'esercizio precedente, reso dalla Commissione amministratrice e deliberato dal Consiglio comunale o provinciale ovvero dall'Assemblea consortile, ai sensi dell'articolo 16 del Testo unico approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Il rilascio delle delegazioni di pagamento e' effettuato secondo le modalita' di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 537, con esclusione della sottoscrizione da parte del rappresentante legale dell'Ente locale.

Nessun mutuo puo' essere direttamente contratto dalle aziende se l'importo degli interessi di ciascuna rata annuale di ammortamento, gravante sul bilancio dell'azienda, sommato all'ammontare degli interessi dei mutui precedentemente contratti, supera il 25 per cento delle entrate di cui al comma 1.

Nessun mutuo puo', comunque, essere contratto se dal conto consuntivo del penultimo esercizio e dal bilancio preventivo in cui e' deliberata l'assunzione del mutuo risulti un disavanzo di gestione.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, secondo, terzo e quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

art. 8

Indebitamento delle Comunita' montane

Nessun mutuo puo' essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, soomato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, supera il 25 per cento delle entrate delle Comunita' montane relative ai primi due titoli del bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo (art. 4 - 10° comma legge 155).

Ai fini del rilascio delle delgazioni di pagamento, a valere sulle entrate afferenti ai primi due titoli del bilancio delle Comunita' montane, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Legge 4/7/1967, n. 537
art. 2

Limite indebitamento (L. 537/67)

Gli Enti ed Istituti finanziari di cui all'articolo 1 sono autorizzati a concedere i mutui di cui trattasi accettando in garanzia delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua fino al limite di un terzo delle entrate complessive accertate in base al conto aziendale dell'esercizio precedente, reso dalle Commissioni amministratrici e deliberato dal Consiglio comunale o dalla Assemblea consortile ai sensi dell'articolo 18 del Testo Unico approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.

Atto di delega

Le delegazioni di pagamento di cui al comma precedente devono essere sottoscritte dal Direttore e dal Tesoriere-esattore dell'Azienda municipalizzata e controfirmate dal Presidente della Commissione amministratrice e dal Sindaco del Comune o dal Presidente dell'Assemblea consortile; esse, agli effetti della garanzia, sono equiparate alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie degli Enti ed Istituti finanziari di cui all'articolo 1 nonostante ogni disposizione contraria.

Legge 7/7/1980, n. 299 (D.L. 153/1980)
art. 11 - 5° comma

Atto di delega (Consorzi gestione in economia

Nel caso di Aziende gestite in economia la firma del Presidente della Commissione amministratrice di cui al 2° comma del citato articolo (art. 2 legge 537/67) e' sostituita da quella del Segretario del Consorzio.

Legge 22/12/1984, n. 887
art. 6 - 13° comma

Consorzi obbligatori nei bacini imbriferi

I Consorzi di Comuni, costituiti a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono autorizzati a rilasciare garanzia per i contratti di mutuo, mediante delegazioni sulle entrate derivanti ai Consorzi medesimi dai sovracanoni previsti dalla citata legge n. 959/53.

AMMORTAMENTO
Legge 21/12/1978, n. 843
art. 5

Decorrenza

Tutti gli istituti autorizzati ad effettuare operazioni di mutuo nei confronti degli enti locali sono tenuti, anche in deroga a quanto previsto dai loro statuti, a far decorrere l'ammortamento dall'anno successivo a quello in cui e' stato perfezionato il contratto di mutuo.

Gli eventuali interessi di preammortamento saranno corrisposti dagli enti locali unitamente alla prima annualita' di ammortamento del mutuo cui si riferiscono ed il loro importo sara' gravato degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, sulla somma dovuta dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso.

D.M. 30/12/1986

Tasso Cassa DD.PP.

Il saggio di interesse sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concedera' a mutuo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto viene determinato nella misura del 9 per cento in ragione di anno.

EROGAZIONI
Legge 10/12/1981, n. 741
e successive modificazioni
art. 3

Modalita' dell'anticipazione

Per i lavori da aggiudicarsi, da affidarsi o da concedersi dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'anticipazione di cui al decreto del Ministero del Tesoro, previsto dall'articolo 12, comma sesto, settimo e ottavo, del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come successivamente modificato, e' accreditata all'impresa, indipendentemente dalla sua richiesta, entro sei mesi dalla data dell'offerta.

L'importo per il quale, ai fini dell'articolo 14, primo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, la revisione dei prezzi non e' accordata, e' costituito da quello contabilizzato a partire dall'inizio dei lavori fino al raggiungimento di un ammontare pari a quello anticipato o da anticipare e comunque non superiore al venti per cento dell'importo totale dei lavori.

D.M. 29/12/1990
articolo unico

Proroga anticipazioni

L'anticipazione, pari al 10% del prezzo contrattuale, che le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, possono concedere alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni o di servizi, stabilita dal decreto ministeriale 28/12/1989, e' confermata per l'anno 1991.

Legge 3/1/1978, n. 1

Ritenute di garanzia

A modifica del primo comma dell'articolo 48 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nei contratti per la esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, sono pari ai diciannove ventesimi dell'importo contrattuale. All'atto del pagamento in conto e' corrisposto, dietro richiesta dell'esecutore dei lavori, anche il residuo ventesimo, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione assicurativa, rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle disposizioni vigenti.

Legge 28/2/1986, n. 41
art. 33 - 2° e 3° comma

Revisione prezzi

Per i lavori relativi ad opere pubbliche da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali o da altri enti pubblici, aventi durata inferiore all'anno, non e' ammessa la facolta' di procedere alla revisione dei prezzi.

Per i lavori di cui al precedente comma 2 aventi durata superiore all'anno, la facolta' di procedere alla revisione dei prezzi e' ammessa, a decorrere dal secondo anno successivo alla aggiudicazione e con esclusione dei lavori gia' eseguiti nel primo anno e dell'intera anticipazione ricevuta, quando l'Amministrazione riconosca che l'importo complessivo della prestazione e' aumentato o diminuito in misura superiore al 10 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla aggiudicazione stessa. Le variazioni dei prezzi da prendere a base per la suddetta revisione per ogni semestre dell'anno sono quelle rilevate rispettivamente, con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno.

Legge 10/12/1981, n. 741
art. 2

Su domanda dell'impresa e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzate dalle vigenti disposizioni, e' corrisposto, unitamente agli acconti per revisione dei prezzi, anche il residuo 15 per cento, nei termini e con gli effetti di cui alla legge 21 dicembre 1974, n. 700.

Su domanda dell'impresa e con garanzie di cui al comma precedente, sono corrisposti anche gli importi residui degli acconti per revisione dei prezzi relativi ai lavori eseguiti o in corso prima dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli inerenti ad acconti dovuti in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 21 dicembre 1974, n. 700.

omissis

art. 5

Termini e modalita' dei collaudi

La collaudazione dei lavori pubblici deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Nel caso di lavori complessi o qualora lo richieda la particolare natura dei lavori, il capitolato speciale puo' prolungare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dall'ultimazione dei lavori.

Nel caso di lavori di importo sino a 150 milioni di lire, il certificato di collaudo e' sostituito da quello di regolare esecuzione.

Per i lavori di importo superiore ma non eccedente i 1.000 milioni di lire, e' in facolta' dell'Amministrazione sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione e' comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui ai precedenti commi salvo che cio' non dipenda da fatto imputabile all'impresa, l'appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilita' a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva, delle somme detenute ai sensi dell'articolo 48, primo comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, come successivamente modificato, e di tutte quelle consimili trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fideiussorie.

Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, l'impresa puo' proporre, ai sensi delle norme vigenti, giudizio arbitrale o ordinario per le controversie nascenti dal contratto di appalto, anche se non e' stato ancora approvato il collaudo o il certificato di regolare esecuzione. L'impresa puo' tuttavia instaurare il giudizio successivamente, nei termini previsti dalle norme vigenti, una volta che l'Amministrazione ne abbia notificato il provvedimento che risolve le controversie in sede amministrativa. Restano salve le norme vigenti per le controversie in corso d'opera.

D.M. 30/12/1986
art. 1

Indennita' di mora e interessi di ritardato versamento

L'indennita' di mora, da applicarsi ai tesorieri degli enti mutuatari ai sensi dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, in caso di ritardato versamento delle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, garantiti con delegazioni di pagamento, e' stabilita nella misura del 15% in ragione d'anno, a decorrere dal 1° gennaio 1987.

art. 2

Gli interessi di ritardato versamento, sulle somme dovute alla Cassa depositi e prestiti sono fissati nella misura del 14% in ragione d'anno, a decorrere dal 1° gennaio 1987.

Legge 9/8/1986, n. 488
art. 10 - 7° comma

L'indennita' di mora di cui al terzo comma dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e' riferita ai soli giorni di ritardato versamento.

Legge 28/2/1990 n. 38 (D.L. 415/89)
art. 13, comma 2° ter

Recupero crediti

Per il recupero dei crediti in mora o delle somme dovute alla Cassa depositi e prestiti la stessa, oltre a procedere direttamente contro i debiti scaduti ed i loro accessori mediante trattenuta sulle somme che la Cassa fosse tenuta a erogare ai medesimi soggetti a qualsiasi titolo.

Legge 12/7/1991 n. 202 (D.L. 151/91)
art. 14, 1° comma

Determinazione attivita' creditizia

La Cassa depositi e prestiti nella propria attivita' finanziaria adegua le concessioni di mutui all'andamento dei conti della finanza pubblica, secondo le indicazioni, le modalita' e i tempi stabiliti dal Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio.

91A4625

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651378) Roma 1991 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	315.000
- semestrale	L.	170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	600.000
- semestrale	L.	330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo ai tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	900.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo ai tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.350

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	280.000
Abbonamento semestrale	L.	170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 2 5 1 0 9 1 *

L. 10.400